DELLA PROPRIETA'

D E'

BENI DEL CLERO

SECONDA EDIZIONE

Accresciuta di un' Epistola Dedicatoria, e di più annotazioni, colle quali si fan vedere gli errori di molti falsi Politici di Sicilia.

D A

GIOVANNI D' ANGELO

ABATE COMMENDATARIO DI MANDANICI
Socio dell' Accademia Cattolica di Roma, ed uno de' quaranta Socj Ordinarj della Società Letteraria d' Italia.

IN PALERMO

Dalle Stampe di Filippo Solli.

1815.

Ad Reges potestas omnium pertinet;
ad singulos proprietas.

Seneca de Benef. l. 7. c. 4.

AGL' ILLUSTRI

PARI TEMPORALI

DI SICILIA

I PARI SPIRITUALI

Illustri Pari

Vanto singolare è stato della Sicilia quello di essersi sempre mantenuta non men costante, che fedele alla legge di Gesù Cristo; di non essersi mai macchiata con errore nella cattolica fede; di essere stata sempre unita alla Chiesa di Roma, come Incmaro di Rems scrive (a), di tutte le altre Chiese maestra, madre, e capo. Quindi fu, che S.Leone abbia destinato a far le sue veci nel concilio di Calcedonia Pascasino Vescovo di Lilibeo, giacchè questi veniva dalla Sicilia, provincia, com' egli dicea, la quale ad ogni cattolica verità religiosissimamente attaccata, e da ogni errore, ed eresia è lontana. Innocenzo III. ancora scrivendo a Costanza Regina di Sicilia, afferma, questo nostro regno più di ogni altro paese del cristianesimo essere stato alla Chiesa Romana sempre assai unito. Questo da voi, o Illustri Pari Temporali, avendosi innanzi gli occhi in questo Parlamento, mostrati vi siete veramente e religiosi, e cattolici, ed alla Romana Chiesa attaccatissimi. Noi non du-

(a) Hinckm. Rem. Op. Tom.II. pag.63.

bitiamo, che così sempre sarete Voi per mostrarvi, e che le vostre religiose massime insinuerete a' vostri figli, ed in cotal guisa sarete per mantener sempre in fior lo stato nel nostro regno la Religione di Gesù *Cristo*, quella Religione, che di sua natura tende a procacciarci non l'eterna solamente, ma ancora la terrena felicità, come il gran Montesquieu riflette (*b*), vogliam noi dire, la tranquillità nostra, la quiete de' regni, l'ubbidienza al Governo, ed ai loro Rappresentanti, a' Sovrani, che da Dio sono stati a noi dati. Acciocchè dunque vi manteughiate vieppiù forti, e costanti nelle cattoliche vostre massime, vi offeriam noi quest' opuscolo scritto, come sappiamo dal Giornale Ecclesiastico di Roma, dal P. Augusti Olivetano, lettore di teologia nel monistero di S. Francesca Romana, e, come credesi, stampato in Roma senza data. *Sarà difficile*, dice un autore (*c*), *trovare chi su questo argomento abbia detto in sì poche pagine cose sì belle, sì giuste, sì ragionate, e così concludenti, nè noi sapremo mai esortare abbastanza alla lettura di un opuscoletto tanto interessante tutti coloro, che bramano decidersi in questa parte senza passione per la verità.*

Leggete, leggete dunque, o Illustri Pari, quest' opuscolo con ogni attenzione, e tutti sempre più impegnatevi a man-

(*b*) *Chose admirable! la religion chrètienne, qui ne semble avoir d' objet que la felicitè de l' autre vie, fait encore notre bonheur dans celle-ci.* Esprit des Lois liv. XXIV. ch. III.

(*c*) L' autore dell' Operetta intitolata: *I Progetti degl' increduli sulla distruzione de' Regolari, e sulla invasione dei beni ecclesiastici disvelati nelle opere di Federico Re di Prussia.*

mantener coraggiosamente le proprietà de' beni della *Chiesa*, le quali secondo il dire de' SS. Padri, proprietà sono di *Gesù Cristo*, ed ogni progetto di volere spogliare il clero, comechè di poco momento possa sembrare, da voi sia e detestato, e creduto come dettato da falsa, e rivoltuosa Politica, impegnata a sconvolger l' ordine politico, cioè a spogliar il clero, e poi ogni proprietario, e sulle rovine altrui ad arricchirsi essa, che in istato meschino trovasi, e forse indigente. Di esempio siavi *C*arlo V. che non può negarsi di essere stato ne' suoi tempi il primo tra i Politici. Egli inteso avendo lo spoglio de' beni del clero, che da Errico VIII. faceasi in Inghilterra, profferì quelle parole, che da un grave scrittore sonoci riferite (*d*) : *Errico VIII. ha ammazzato la gallina, che facea degli uovi d' oro*.

Queste massime della più saggia Politica hanno avute sempre tutti i popoli, e quelli stessi che non han riconosciuta la legge celestiale di Gesù *C*risto. Eglino han sempre riguardate come sacre, ed inviolabili le proprietà tutte de' beni de' lor sacerdoti, ed a restarne Voi persuasi rivolger potreste gli annali e degli Etiopi, e de' Babilonesi, e degli Arabi, e degli Egiziani, e de' Persiani, e degl' Indiani, e de' *C*elti, e de' Galli, e de' Brettoni, e de' Germani, e de' Romani specialmente, i quali con segni di gran rispetto veneraron il collegio, ed il tribunale de' lor sacerdoti in guisa, che lo stesso Cicerone, comechè *C*onsole, sia stato costretto a comparir innanzi al medesimo, ed ivi perorar per la sua casa. Sacri ancora, ed inviolabili son riputati presso i Turchi i beni de' loro sacerdoti, e delle moschee

A 3 lo-

(*d*) David Hume *Hist. de la Mais etc.*

loro ; e, come i viaggiatori tutti ci fan chiara testimonianza, tali del pari son creduti in Loango, nel Senegal, in Giuida, nel Tanchino, nel Siam, nella Cina, nel Giappone, nell'Indostan, e nel Tibet. La politica degl' increduli snaturati tutti, ed egoisti è stata quella, che ha suggerito lo spoglio de' beni del clero per arricchire, ed aver come meglio soddisfare a' lor sensi, e per abolire, ed abbattere la Religione di Gesù Cristo, e sulle rovine del cristianesimo stabilire il regno immaginario dell' ateismo, o del deismo. Non è questo un nostro vaneggiamento, cosa è la più certa dopo la pubblicazione del ben noto carteggio di Federico Re di Prussia a tal fine intrapreso con Voltaire, col Marchese di Argens, col d' Alembert, e col Marchese di Condorcet (e).

A ragione dunque non vi è stato Concilio o generale, o provinciale, o nazionale, che non abbia dichiarati come sacrileghi gli usurpatori de' beni della Chiesa. La Regola settima del quinto libro delle Decretali decide ciò con le più chiare espressioni. *Quidquid*, dice, *in sacratis Deo rebus, et Episcopis injuste agitur, pro sacrilegio reputatur, quia sacra sunt, et a quoquam violari non debent*. Nè di ciò sonosi contentati i Padri de' Concilj, e massime del Concilio di Trento (f); ma hanno inoltre fulminata scomunica, ed altre pene canoniche contro coloro, i quali hanno avuto l' ardire di usurpare, o d' impedire, che non siano percepiti da quelli, *ad quos jure pertinent*, i beni, le rendite, e le ragioni di alcuna Chiesa, o di qualsivoglia be-

(e) Vedi *Oeuvres de Federic II. Roi de Prusse. A Berlin* 1788.

(f) *Sess. XXII. cap. II. de reformatione*.

beneficio secolare , o regolare , o di qualche luogo pio ec. *Is anathemati*, così essi dicono , *tamdiu subjaceat* , *quamdiu jurisdictiones* , *res* , *jura* , *fructus* , *et redditus* , *quos occupaverit etc. Ecclesiæ* , *ejusque administratori* , *sive beneficiato integre restituerit* , *ac deinde a Romano Pontifice absolutionem obtinuerit* .

Atterriscanvi, o Illustri Pari, i castighi di Dio verso coloro , i quali han macchinato alcun attentato contro i beni al Signore consecrati, castighi i più severi, che la Sacra Scrittura , (per nulla dire di un Giuliano Apostata (*g*) , di un Leone IV., e di un Nicefora Foca (*h*) Imperadori, de' quali parlasi negli annali della Chiesa) , ci presenta in persona di un Baltassare (*i*) , di un Antioco (*k*) , e di un Eliodoro specialmente , il quale fatto avendo l' iniquo attentato di toglier via dal tempio i tesori , contro lui lo Spirito di Dio fe mostra della sua potenza , poichè mentr' egli intrepido eseguiva la sua risoluzione , apparve un terribile cavaliere a cavallo , magnificamente vestito , il quale diè furiosamente de' calci co' piedi davanti ad Eliodoro , mentre ancora due bellissimi giovani senza pausa lo battevan , dandogli delle sferzate , onde pe' terra cadendo , involto da densa caligine , in una sedia portatile fu messo fuora : *E quegli* , dice la Scrittura (*l*) , *che nell' erario del tempio era*

(*g*) S. Joannes Chrys. *hom.* 4. *in Matth. apud Bellarm. de cultu SS. lib.* 3. *cap.* 6.

(*h*) Du-Mesnil lib. 33. n. 47. e lib. 43. n. 11. et 12.

(*i*) Daniel. 5.

(*k*) 2. Mach. 9.

(*l*) 2. Mach. 3.

era entrato con molti sgherri, e satelliti, *era portato via, senza che alcuno potesse ajutarlo*, *fattasi visibilmente conoscere la mano di Dio*.

A vostra cognizione sia finalmente, che più regni sonosi rovinati per avere spogliate le Chiese de' loro beni. Carlo Magno infatti ben conobbe questa verità, quando nell' anno 803. e da' Signori, e dal popolo della Francia fu pregato *flexis poplitibus*, come leggesi ne' Capitolari de' Re di Francia, a non molestare, ed a non metter mano sulle ricchezze, e le proprietà de' beni della Chiesa, acciocchè *ipsi*, come eglino diceau, *et vos*, *et nos salviores simus*, *et Deo potius ipso adminiculante*, *placere mereamur*. *Scimus enim res Ecclesiæ Deo esse sacratas*, *scimus eas esse oblationes omnes fidelium*, *et pretia peccatorum*; *quapropter si quis eas ab Ecclesiis*, *quibus a fidelibus collatæ*, *Deoque sacratæ sunt*, *aufert*, *procul dubio sacrilegium committit*; *cæcus enim est*, *qui ista non videt*. *Quisquis ergo nostrum suas res Ecclesiæ tradit*, *Domino Deo illas offert*, *atque dedicat*, *suisque sanctis*, *et non alteri*, *dicendo talia*... *Offero Deo*, *atque dedico omnes res*, *quæ hac in cartula tenentur inserta pro remissione peccatorum meorum*, *atque parentum*, *et filiorum*... *Qui eas inde postea aufert*, *quid agit*, *nisi sacrilegium*? *Si ergo amico quispiam rapere furtum est*, *Ecclesiæ vero fraudari*, *vel auferri*, *indubitanter sacrilegium est*. L' Imperador Carlo Magno, come da noi diceasi, questa verità conobbe, ed a' Signori del suo regno, ed al suo popolo da vero cristiano rispose con queste saggissime parole da bene scolpirsi nelle lor menti da' falsi Politici del secolo: *Modo ista sicut petiistis concedimus*. *Novimus enim multa regna*, *et reges eorum propterea cecidisse*, *quia*

quia Ecclesias spoliarunt, resque earum vastaverunt, alienaverunt. vel diripuerunt, Episcopisque, et Sacerdotibus, atque, quod magis est, Ecclesiis eorum abstulerunt.... et ut hæc devotius per futura tempora conserventur, præcipientes jubemus, ut nullus, tam nostris, quam futuris temporibus, a nobis, vel successoribus nostris ullo unquam tempore, absque consensu, et voluntate Episcoporum, in quorum parochiis esse noscentur, res Ecclesiarum petere, aut invadere, vel vastare, aut quocumque ingenio alienare præsumat; quod si quis fecerit tam nostris, quam et successorum nostrorum temporibus, poenis sacrilegii subjaceat, et a nobis, atque successoribus nostris, nostrisque judicibus, sicut sacrilegus, et homicida, vel fur sacrilegus legaliter puniatur, et ab Episcopis nostris anathematizetur (*m*).

Lo stesso Lutero conobbe, e confessò questa verità. Egli infatti, comechè abbia indotti alla sua riforma più Principi della Germania coll' esca potente degli acquisti de' beni della Chiesa, e del clero, non pertanto interpetrando il capo 47. della Genesi, ove parlasi dell' immunità della terra sacerdotale di Egitto, in cotal guisa scrive: *Nulla civitas, nullus principatus alit suos sacerdotes, et scholas, nulla ratione habita maximorum laborum, diligentiæ, et fidei piorum Pastorum. Quod si sustentandi essent de contributione populi, misere profecto, ac duriter viverent. Alimur ergo de spoliis Egypti collectis sub papatu, et hoc ipsum tamen quod reliquum est etiam diripitur a magistratu; spolientur parochiæ, et scholæ non aliter ac si fame nocere nos velint. Pharao Rex Egypti* (*n*) *consurget in judicio proxi-*

(*m*) *Vide Capitul. Tom. I. pag.* 405. 407. e 411.

(*n*) *Qui compara secondo i suoi falsi principj la Religione Cattolica con le superstizioni di Egitto*.

ximo, et condemnabit Principes, et Magistratus Germaniæ, propterea quod ille suos sacerdotes coluit, aluit, et abstinuit a bonis eorum; cum quidem justissimo contracta ea in suam potestatem redigere potuisset; sed donat eos libertate, et certum demensum frumenti constituit, unde vivant sine ullo sui dispendio. Quem igitur similem Pharaoni ex omnibus Regibus, et Principibus Germaniæ mihi debitis? .... maturescunt igitur peccata Germaniæ, et non tardabunt poenæ.

Conservate dunque, o Illustri Pari, le proprietà de' beni della Chiesa, e riputatele, come in verità sono, sacre ed inviolabili, mettendovi innanzi gli occhi, come in altre cose, intorno a ciò l' operare della vostra allegata l' Inghilterra. L' Inglese Burke infatti parlando (o) dello spoglio de' beni del clero, che la prima assemblea di Parigi avea ordinato per pagare i debiti della nazione, dopo aver chiamati i membri di essa *furbi ed ingannatori* queste parole soggiugne, che colmar debbono di vergogna que' Siciliani, che gloriansi di essere cattolici, e poi sotto la maschera di un finto zelo non han difficoltà di avanzar dei progetti, che tutti contrarj sono al cattolicismo, che vantan professare: *Voi non vedete mai i Comuni della Gran Brettagna in qualche occasione di un bisogno nazionale adottare per risorsa la confiscazione de' beni della Chiesa, e de' poveri. Il sacrilegio, e la proscrizione non entrano nel numero delle risorse adoperate dalla nostra commissione delle finan-*

(o) *Riflessioni sovra li rivoluzioni di Francia in forma di una lettera. che a principio dovea essere indirizzata ad un Giovine Parigino.*

nanze . . . Senza alcun timore di restare smentito , io vi assicuro , che non vi ha un uomo pubblico in questo regno, voglio dire , alcun di quelli , che si posson citare senza vergogna di qualunque partito, o di qualunque classe egli sia, il quale non disapprovi, e condanni come illiberale, perfida, e crudele questa confiscazione ordinata dall' assemblea nazionale di una proprietà , ch' era suo dovere il proteggere. Io spero , che noi non saremo mai così affatto dimentichi, e insensibili ai doveri impostici dalla legge dell' unione sociale per confiscare sotto qualche pretesto del comun bene pubblico la fortuna di un sol cittadino proficuo . E chi altri, se non fosse un tiranno (nome ch' esprime tutto ciò , che può corrompere , e degradare la natura umana) potrebbe concepire il pensiero d' impadronirsi della proprietà degli uomini senza accusa precedente , senza sentirgli ; e tutto ciò per centinaja , per migliaja , e per classi intere? Non fa egli mestiere di aver perduto fino le tracce della umanità , per intraprendere di precipitare nella umiliazione uomini elevati per il loro rango , e per il ministero sacro di lor funzione. Fra' quali l' avanzata età di molti implorava insieme venerazione , e compassione di precipitargli in tal guisa dalla più alta elevazione , che si conosca nello stato , e nella quale erano mantenuti dalla vera loro proprietà fondiaria a uno stato d' indigenza , di abbassamento , e di dispregio ? Si dice , che si destinano delle pensioni . Ma strappare gli uomini dalla loro indipendenza per ridurli a non vivere , che di limosina, è in se stesso una gran crudeltà .

Non vogliam noi , o Illustri Pari Temporali , più trattenervi . Il nostro cuore , e l' unanime sentimento di tutti i buoni Cattolici del nostro regno ci assicuran , che alla let-

tura

tura de' sublimi sentimenti , e delle verità di quest' opuscolo voi tutti insieme col nostro religiosissimo Sovrano (che Dio ci conservi a nostra felicità per molti anni) restando vieppiù persuasi delle vostre cattoliche massime , in questo Parlamento con maggiore studio veglierete a mantener religiosamente le proprietà de' beni della Chiesa , e così ancora v' impegnerete a maggiormente far fiorire la Religione di Gesù Cristo , onde dal Signore poter ricevere tutte le sue benedizioni voi , le vostre famiglie , i vostri beni , e tutto il regno .

Noi siamo con ogni rispetto .

Umilissimi servidori veri
I Pari Spirituali .

INTRODUZIONE

Ella è cosa al certo sommamente maravigliosa, che in un secolo, in cui non si sente altro risuonare, che filosofia, ed umanità, si rovesci poi coi fatti ogni principio di ragionevole filosofia, e si offendano i diritti sacrosanti dell' uomo. Si pongono all' esame i diritti di ogni stato, ed intanto viene particolarmente preso di mira quello, le di cui persone o sono destinate al sacro ministero della religione, o consecrate in modo speciale, e pubblico al servizio di Dio (A). Questo ceto di persone è quello, che forma il
a ... cle-

(A) Tale si è fatto vedere più di ogn' altro falso politico della Sicilia in questi giorni il Barone Ventura nella sua *Memoria intorno ai corpi ecclesiastici, e loro beni* specialmente nell' introduzione. *Compilar dovete*, egli dice a' nostri Parlamentarj, *un Codice di leggi, che possano mantener sicura la proprietà de' nostri beni, e delle famiglie.* Dopo ciò sulla fine di quella introduzione li esorta a far uso di un diritto, ch' eglino non godono, di quello cioè del Potere Giudiziario, giacchè al Potere Legislativo non si appartiene l' esame, se de' beni de' quali trovasi in possesso il clero di Sicilia, ne sia egli proprietario. *Volgendo io uno sguardo politico*, egli dice, *all' attuale stato della nostra isola, e ravvisando, che la persona morale conviene sovente soggiacere a certe misure, cui il cittadino non può facilmente adattarsi miglior provvedimento non veggo, che di concedersi a censo tutti i fondi delle chiese, restringersi il numero delle medesime, e impiegarsi parte delle rendite a vantaggio dello stato.* Lo stesso caso accadde nella rivoluzione di Francia, ed allora fu, che

clero, il quale non è composto, che di cittadini considerati come chierici, e come persone religiose, dedicate al servizio della religione, e del culto dell' Altissimo. Or queste persone più non si vogliono considerare nè come cittadini, nè come uomini, i quali come gli altri tutti abbiano diritto su di loro stessi, e su le loro cose. Le leggi più rispettabili stabilite da personaggi oltre ogni dire venerandi, e diretti dallo Spirito Celestiale; i canoni sacrosanti, stati per lunga serie di secoli la salvaguardia delle repubbliche, si rigettano oggi giorno quai ritrovati dell' avarizia, e dell' ambizione. Ad una filosofia ragionevole non conviene una sì baldanzosa superbia, come non conviene ad una umanità sincera, ed amorevole l' offendere que' suoi simili, che intrapresero un metodo di vivere, ed abbracciarono uno stato, il quale poi in fine ridonda in profitto della società tutta.

Per

---

l' Abate di S. Massimino Chapt de Rostignac Dottore di Sarbona, Vicario Generale di Arles, Deputato all' assemblea degli stati generali, soggetto ben noto nella repubblica letteraria nel 1789, mentr' egli trovavasi nell' età di 80. anni, sostenne, che l' assemblea nazionale di Francia non avea verun diritto di giudicare la questione sulla proprietà de' beni ecclesiastici, giacchè essa non avea, che il solo potere legislativo, e non il potere giudiziario, ed inoltre poichè la medesima potendo esser parte in questa causa, non potea aver il diritto di essere ancora giudice, e perchè finalmente un gran numero de' suoi membri avendo interesse in quella causa, doveane essere necessariamente esclusa. Dippiù quel dotto uomo fè vedere con infiniti monumenti, che l' amministrazione de' beni ecclesiastici è diritto del clero, e non de' laici; che se la nazione fosse in diritto di ammi-

Per rovinare con più facilità l' intiero clero non già la filosofia, e l' umanità, ma bensì una maliziosa politica mascherata con queste larve, fu d' avviso, di ridurre il clero alla miseria, ed alla mendicità. Facile riesce nelle cose umane di ridurre gli uomini a secondare i proprj voleri, allorchè questi sieno costretti a riconoscere tra noi stessi e fortune, e modi da sussistere. A tanto si vorrebbe ridotto il clero. Ma perchè ciò si vuole da coloro, de' quali è interesse il non smascherarsi in fatto di religione in mezzo

al al al nazio-

---

nistrare i beni ecclesiastici, ella non li potrebbe legittimamente impiegare in tutto, ed in parte per pagare i debiti dello stato a cagione delle ingiustizie enormi, che ne risulterebbon da tali impiego, e che una buona politica non dovrebbe permetter ciò a cagione de' bisogni dello stato. Tali suoi sentimenti Monsignor Chapt de Rostignac li diè alla luce in una sua opera, che dedicando al Sommo Pontefice Pio VI. da costui gli fu scritto con questi sensi da scolpirsi indelebilmente ne' loro cuori da ogni buon cattolico zelante dell' onor della chiesa, *Quæ pridie kalendas novembris ad nos datæ a te fuerunt litteræ officii plenæ, eas proximis hisce diebus tantum accepimus una cum elucrubratione tua de proprietate bonorum ecclesiæ gallice edita. Dolendum quam maxime, ad id venisse sæculi licentiam, ut hujusce generis argumenta non ad ingenii exercitationem, sed ad avertenda imminentia ecclesiae mala tractanda sint. Deus ineffabili potentia sua mentium tenebras disjiciat. quæ religionem non minus, quam civilem ordinem florentissimi regni in proximum discrimen adducant*. Leggasi *Collection Générale des brefs, et instructions de notre tres saint Pere le Pape Pie. VI. ralatifs a la rèvolution francoise tom. 1. pag. 533 e seg.*

nazioni , che succhiano col latte i veri , ed i sodi principj della religione di Gesù Cristo ; perciò lo fanno in modo da volere ancora comparire attaccati ai principj del cristianesimo , e del cattolicismo , almeno appresso gli idioti , ed i semplici . Si mina la più ferma , e la più stabile proprietà , che vi sia nelle colte nazioni: si vuole distruggere uno dei diritti più certi in tutti i suoi rapporti , che abbia il clero , quello della proprietà dei di lui beni . Ma non si combatte più di fronte , come fecero una volta Wiclefo , ed Hus col dire , che il clero non può possedere , e come rimisero in campo negli anni scorsi alcuni meschini scrittorelli da condannarsi all' oblio , ed al disprezzo ; si fa però con un modo quanto più coperto , ed astuto , altrettanto più potente per rovinare ogni possedimento della chiesa . (B) Il ben pubblico , il dominio di queste proprietà , che si pretende essere presso della nazione , e non del clero , autorizzato , come dicono , ad esistere dalla nazione , sono le potenti macchine , colle quali si vuole atterrare ogni proprietà del clero , ed ogni suo diritto . Fa duopo adunque sventare queste tre macchine di una filosofia maliziosa , e di una falsa politica . Per

---

(B) Oltre al Sig. Ventura , di cui nella nota precedente abbiam parlato , fra costoro sono da essere annoverati l' Anonimo della *Memoria su la proprietà , de' beni ecclesiastici* , e l' Autore della *Confutazione della Memoria Pubblicata col titolo Riflessioni sulle vendite fatte de' beni chiesiastici , e patrimoniali del regno di Sicilia* . Non negassi da noi , che assai erudito sia questo scrittore , ma nel tempo stesso non possiamo far a meno di dire , ch' egli sia senza dubbio uno , il quale brama qualche fondo ecclesiastico , e che perciò preoccupato da passione a diritto , e a revescio tutto scriva a poter ottenere il suo intento .

Quanto poi è facile a dimostrare falso, che il clero dalla nazione è autorizzato ad esistere, e che la proprietà dei beni del clero è presso la nazione; altrettanto è facile ancora il provare essere insussistente, che così esiga il ben pubblico.

Per ottenersi ciò bastano i soli principj di ragione, del vangelo, di diritto naturale; principj, che i politici non potranno rifiutare fin che non si levano la maschera, dichiarandosi di non essere più cristiani, e di avere rinunziato a qualunque sentimento di umanità. Niuno pertanto si maravigli, se in questo opuscolo non si farà uso dei SS. Padri, e dei sacri canoni, benchè si parli del continuo di clero, di chiesa, e di possedimenti ecclesiastici. Si tralasceranno, perchè costoro non hanno difficoltà di dare eccezione alla Legge Canonica, ed ai SS. Padri tutti, allorchè sono dai medesimi convinti, quantunque non abbiano in bocca, che Padri, e canoni, quando vogliono insultare il clero, e le persone a Dio consecrate. Si procurerà di convincerli coi loro stessi principj, di citarli al tribunale dei loro amici, dei giuspubblicisti, affinchè si scorga una volta, se sia pur possibile, l' iniquo, ed ingiusto modo di operare di questa setta dei falsi politici, che col velo delle più dolci, e delicate parole, e modi di scrivere, ricopre una mala fede la più obbrobriosa, e sparge tutto del più nero fiele di quell' invidia, che li rode, e li cruccia di continuo. Ed acciocchè non ci si rimproveri in questo opuscolo quel giro di parole, con coi si procura di nascondere la verità, il che in altri sommamente si condanna, si è scelto un modo di dire semplice, e scevro da ogni lisciatura della fiorita eloquenza, si è procurato di dimostrare, e non di parlare soltanto. Se in ciò siasi riescito, il giudizio sia presso di quelli, i quali sanno leggere con ponderazione, e raziocinare senza cavilli.

CAPITOLO I.

Della origine ed esistenza del clero.

§. I.

Affinchè si possa parlare con aggiustatezza della proprietà dei beni del clero, fa di mestieri, che si abbia un' idea chiara non solo della qualità di questi beni, e del clero; ma ancora dell' origine di ambedue, la quale sarà fatta palese ogni volta, che si sarà dimostrato, onde il clero tragga il suo essere, cioè la sua esistenza, e la sua sostentazione, che col volgo nomineremo sussistenza. Per ottenersi ciò è indispensabile il risalire a quei generali principj, i quali ci additano la vera religione dell' uomo; principj, che immediatamente ci conducono alla congnizione della necessità della religione cristiana, al servizio della quale sono destinati non meno il clero, che i suoi beni. Il voler discorrere di clero, di beni del clero, senza il rapporto alla religione, sarebbe lo stesso, che discorrere delle piante, e della coltivazione delle piante, senza avere alcun rapporto a quelle terre, le quali devono dare il nutrimento, e la sussistenza alle piante medesime.

§. II.

E' innata all' uomo una religione verso il suo Creatore, essendo questa una necessaria conseguenza di quella subordinazione, che l' uomo ragionevole conosce di dover avere all' Ente supremo, il quale gli dette l' esistenza, e gliela conserva, per cui l' Ente Creatore ha, e ritiene tutto il supremo dominio su dell' ente creato.

Rico-

§. III.

Riconosce poi l' uomo questo supremo dominio, ed esteriormente lo professa, tributando a Dio un culto, che lo onori, col quale esprima la sua servitù verso del suo Creatore, e la sua totale dipendenza dal medesimo. E' perciò all' uomo sì connaturale una religione, un culto verso l' Ente supremo, Iddio, come gli è la propria dipendenza.

§. IV.

Se l' uomo fosse rimasto nella perfezione dei doni tutti, coi quali fu creato dall' Ente supremo, avrebbe con questi doni, colla sua ragione, colle sue forze conosciuto, ed eseguito ogni dovere di religione verso il Creatore. Ma l' uomo, come è al presente, è reso impossibilitato a farlo con i soli doni naturali, de' quali fu dotata la natura umana, con quella infiacchita luce di ragione, che gli rimane, con quella naturale propensione verso del bene, la quale con troppa facilità viene determinata al falso, ed al male. E' questa una verità troppo evidente, che non abbisogna di prove, e potrà negarla soltanto chi non sa come esista, ovvero chi abbia perduto del tutto la facoltà di conoscere se stesso.

§. V.

Gli errori pressocchè incredibili, ed i traviamenti dell' uomo in fatto di religione sono troppo noti nella storia dell' uomo stesso. Queste funeste conseguenze di una natura corrotta, e di un' infiacchita ragione nell' uomo lasciato a se stesso, furono tosto riparate dall' Ente supremo colla preci-

cisa

cisa manifestazione della sua volontà, ajutando nel tempo stesso e la natura indebolita, e la ragione offuscata coll' efficacia della sua rivelazione, per cui fu fatto palese all' uomo il modo, con il quale doveva riconoscere il supremo dominio dell' Ente Creatore, e tributargli quel culto di religione, che gli conveniva, e col quale egli voleva esser riconosciuto dall' uono.

§. VI.

Sono queste delle verità troppo sicure, e noi le abbiamo dai fonti i più puri, ad intorbidare i quali non è stato valevole l' incredulità la più ostinata di ogni età, ed in particolare della falsa filosofia dei nostri giorni. Intanto la storia della Genesi ci addita, quale fosse la religione degli antidiluviani, e quella dei figli di Noè; in quai maniere manifestasse Iddio la sua volontà su di questo particolare nella così detta legge di natura: indi quel di più, che riguardo al suo culto volle da Abramo, e dalla di lui posterità sino a Mosè.

§. VII.

Gli altri quattro libri del Pentateuco assai diffusamente prescrivono le leggi, ed il culto religioso, con cui l' Ente supremo volle essere adorato dal popolo da lui scelto per depositario dei suoi divini voleri, e delle sue promesse. Culto da Dio ordinato per distinguere la nazione ebrea dal resto degli uomini, i quali di già avevano depravato il loro culto religioso coi sacrifizj i più abominevoli, ed avevano fatto oggetto della loro adorazione quanto di più vile evvi nella superficie della terra. Gli uomini più facinorosi, e più nefandi, gli animali più schifosi, e le più abiette piante

erano

erano gli oggetti sostituiti al Creatore delle nazioni le più colte da quelle nazioni, che l' odierna incredula filosofia propone agli sciocchi per modello di ogni gloriosa, ed illustre azione in genere di virtù morali.

§. VIII.

Coll' adempimento delle promesse, cessando le figure, dalle quali erano predette, ed adombrate, doveva ancora cessare quel culto, che tutto era stato formato dal sapientissimo Istitutore per mantenere col medesimo viva la speranza degli uomini, e pura la religione. Gesù Cristo, il promesso della religione mosaica, quello, a cui erano rivolti i voti del vero cultore, e dell' adoratore della Divinità, solo potè annullare, e torre ogni vigore a questo culto di figure, e di promissioni, e sostituirne un altro, che indicasse la grazia della liberazione già eseguita dall' Onnipotente, e con cui la riconoscenza dell' uomo per la liberazione ottenuta, e la di lui sommissione spiccasse sopra tutto.

§. IX.

Tanto egli fece col sostituire alla sinagoga la chiesa, al culto mosaico il culto cristiano, Instituì G. C. una chiesa, una religione, un culto. Una chiesa, la quale fosse la depositaria, e la dichiaratrice dei voleri divini; una religione che ci annunziasse delle verità incomprensibili, ci manifestasse dei doveri indefettibili; un culto, col quale l' uomo non a suo arbitrio, ma a seconda dei voleri del suo Creatore, e del suo Liberatore protestasse la sua sommissione alla Divinità, e riconoscesse il beneficio di sua redenzione.

Noi

§. X.

Noi adunque abbiamo una chiesa, una religione, un culto il quale l' uomo non si è formato a suo arbitrio; ma tal quale ce lo ha conseguato l' Autore della Religione medesima, che è nel tempo stesso il Creatore, ed il Liberatore dell' uomo. Se pertanto si dovrà discorrere di questa chiesa, della religione, e del culto della medesima, non si potrà andare a ricercarne i principj, ed i fondamenti nel gran codice della natura, già guasta, e corretta, la quale più non è come fu creata, ma bensì dovranno ricercarsi nel codice della testimonianza di questa istituzione, nella deposizione di testimonj veridici in tutto, nei sacrosanti vangelj, ed in quanto hanno scritto, e detto gli Apostoli di G. C. per di lui commissione, e con divina ispirazione.

§. XI.

Qui non si deve fare un trattato teologico intorno alla religione rivelata, ma si sono dovute premettere queste preliminari nozioni, affinchè si scorga quanto a mal partito s' ingannino quelli, i quali vogliono discorrere della chiesa di G. C., e delle sue parti essenziali, prescindendo dalle verità rivelate, col solo lume di ragione, coi soli principj della società. Sono poi tali queste nozioni, che senza difficoltà saranno concedute, ed ammesse da chi professa la religione di G. C., o cattolico egli siasi, o settario; come si ammetteranno le di sopra accennate da qualunque altro il quale conosca i rapporti di Creatore, e di creatura, ed a cui non siano ignoti l' indispensabili doveri dell' uomo circa la sua religione.

Ven-

§. XII.

Vengasi ora più d' appresso al nostro proposito. Nella ricerca, che si fa della chiesa, e della religione istituita da Gesù Cristo, e delle di loro parti essenziali, si trova, essere stato dal Sapientissimo Istitutore stabilito, che nell' unione de' suoi veri seguaci, e fedeli vi fosse un ceto di persone dalle altre tutte distinte, le quali dovessero avere delle particolari incombenze, e dei particolari doveri. Questo è il ceto da G. C. prescelto da tutto il corpo dei fedeli, a cui egli consegnò il deposito della fede, l' amministrazione de' sacramenti, la istituzione del popolo fedele. Che sia stata fatta questa scelta dal corpo tutto de' fedeli, è troppo chiaro dai SS. Libri della religione cristiana, e specialmente dài SS. Vangeli, e dagli Atti delli Apostoli. Questo ceto prescelto è il sacerdozio, questo è il clero della chiesa, clero, il quale composto di vescovi, preti, e ministri, forma quella sacra gerarchia, la quale essere di divina istituzione nella chiesa, niuno può negarlo, che portar voglia il nome di cristiano cattolico. Ciò è definito ancora nel VI. Canone della Sess. XXIII. del S. Concilio di Trento.

§. XIII.

Che questa gerarchia de' vescovi, preti, e ministri inferiori si chiami clero, oppure collegio, o corpo morale di persone unite allo stesso scopo in una data società, poco importa, non volendosi fare qui questioni di nomenclature. Il punto da fissarsi è, che questo corpo morale di vescovi, preti, e ministri, questo collegio, il quale compone la gerarchia ecclesiastica, non è una unione di *umana istituzione*, ma di *divina*, onde avrassi nella società dei cristiani un

 cor-

corpo morale detto *clero*, un collegio di vescovi, preti, e ministri inferiori, detto *gerarchia ecclesiastica* fatto, e formato da G. C. nella formazione della sua religione, e nella istituzione della sua chiesa.

§. XIV.

Intanto per evitare ogni incomoda ripetizione di parole, sarà bene di servirsi sempre da qui avanti della voce *clero*, per intendere il corpo tutto delli ecclesiastici addetti al servizio del santuario, dispersi per l' universo nella cattolica società dei cristiani, il quale clero forma la suddetta gerarchia, collegio, corpo morale.

§. XV.

Da quanto si è sino ad ora veduto brevemente, e che non si può al certo porre in dubbio, se ne deducono questi capitali, e necessarj punti. I. Che l' uomo deve avere una religione. II. Che questa non deve essere quale egli se la può fingere a suo arbitrio. III. Ma quale si è dichiarato di volerla l' Autore dell' uomo. IV. Questa dichiarazione ci manifesta, essere la vera religione la religione dei cristiani. V. Che questa religione dei cristiani ha un ceto di persone destinato ai doveri della medesima, distinto dal rimanente della società cristiana. VI. Che questo ceto non riconosce la sua origine, ed esistenza dalla società medesima, ma dall' Autore della società, Iddio. VII. Che questo ceto è il clero, il quale riconosce la sua origine, ed esistenza dal suo istitutore G. C. origine, ed esistenza tanto necessaria, quanto lo è la religione medesima.

§. XVI.

Fissati questi punti, ecco, per quanto sembra, il giusto co-

sto corollario, che ne viene in conseguenza. La vera religione è necessaria all' uomo, (n. 2. 3.) ed è necessaria nel modo, e maniera, che vuole l' Autore della religione medesima (n. 5. 10.) L' Autore della religione vuole nella medesima un ceto distinto dal resto della società, un corpo morale destinato alle funzioni, ed alle incombenze della stessa religione, e questo è il *CLERO* (n. 12.). Dunque il clero è nella religione, e nella società cristiana per la volontà dell' Autore della religione medesima. Ma ciò, chè evvi nella religione, per volontà dall' Autore della religione medesima, è talmente inerente alla religione che non dipende punto dalla società degli uomini: altrimenti la religione, e le di lei parti sarebbero all' arbitrio dell' uomo, non secondo la volontà del suo Autore. Dunque il clero, il corpo de' ministri della religione cristiana non dipende dalla società, da cui non conosce la sua origine; ma bensì dall' Autore della religione, il quale è insieme suo istitutore. Questi è Iddio.

§. XVII.

Come adunque i falsi politici potranno asserire con verità, che » dalla Nazione ne riconoscono tutti i corpi morali » la loro esistenza, come gl' individui l' hanno dalla natura? » Quali assurdi non ne vengono da questo falso principio? (c)

Dà

(c) Questo pare, che insinuar ci volesse il Signor Ventura, quando nell' art. 1. ci vuol far vedere tutte le fondazioni della nostre chiese. Per lui la Chiesa di Sicilia ricevè i suoi beni da' Normanni, e da altri Principi, e persone religiose, cioè dalla nazione, di cui quelli ne erano i rappresentanti. Ma per poco concedendo, che la Sicilia ricevuti li avesse da' Normanni, e da altri Principi, ossia

§. XVIII.

Dà l' esistenza ad un corpo, chi lo forma, chi lo istituisce immediatamente, o mediatamente col permettere, che siavi dopo l' istituzione. Se la nazione ha dato l' esistenza al clero, ne viene in conseguenza, che o lo avrà formato da principio, e lo avrà istituito, o almeno gli avrà permesso di essere nella nazione; e come dicono al giorno d' oggi, lo avrà *placitato*, lo avrà *executoriato*. Dunque il clero, la gerarchia ecclesiastica non è più opera divina, non ha la sua origine da G. C. unitamente colla chiesa,

e col-

---

dalla nazione, come a' Donatisti lo concesse S. Agostino; con questo S. Dottore lo preghiamo a far riflessione, che per mezzo de' Normanni li ricevè da Dio, e quindi sempre deesi dire, che dalla nazione non riconoscon tutti i corpi morali la loro esistenza. Ecco le parola di S. Agostino il quale parlando de' Donatisti, dice: *Modo deficientes ubique, quid nobis proponunt non invenientes quid dicant? Villas nostras tulerunt, fundos nostros tulerunt. Proferunt testamenta hominum. Ecce ubi Gajusejus donavit fundum Ecclesiæ, cui præerat Faustinus. Cujus Episcopus erat Faustinus Ecclesiæ? Quid est Ecclesia? Ecclesiæ, dixit, cui præerat Faustinus; sed non Ecclesiæ præerat. Faustinus, sed parti præerat. Columba autem Ecclesia est. Quid clamas? Nos devoravimus villas, columba illas habeat: quæratur quæ sit columba, et ipsa habeat. Nam nostis, fratres mei, quia villæ istae non sunt Augustini, et si non nostis, et putatis, me gaudere in possessione villarum, Deus novit, ipse scit quid ego de illis villis sentiam, vel quid ibi sufferam: novit gemitus meos, si mihi aliquid de columba impertire dignatus est. Ecce sunt villæ; quo*

e colla religione, non è alla religione inerente, e necessario; ma è l' opera dell' uomo, forse non più antica della nazione, che fissa simili dati; anzi di quel tempo, in cui venne volontà alla nazione di ammettere questo corpo distinto. Poteva perciò la nazione stare un tempo senza il medesimo, cioè poteva questa avere la religione di G. C. senza i ministri della medesima stabiliti, e determinati dall' Autore della religione medesima.

§. XIX.

Potrà ancora starvi di nuovo, quando gliene venga volontà. Impe-

---

jure defendis villas? Divino, an humano? Respondeant: divinum jus in Scripturis habemus, humanum jus in legibus regum. Unde quisque possidet quod possidet? nonne jure humano? Nam jure divino, Domini est terra, et plenitudo ejus (Ps. 23. 1.) *pauperes et divites una terra supportat. Jure tamen humano dicit, hæc villa mea est, hæc domus mea, hic servus meus est. Jure ergo humano, jure Imperatorum. Quare? quia ipsa jura humana per Imperatores, et Reges sæculi* (si rifletta) *Deus distribuit generi humano.* E qui vedesi, quanto siasi ingannato l'autore della *Confutazione della Memoria pubblicata col titolo Riflessioni sulle vendite ect.* nel cap. 2. pag. 22. e 23., quando porta questo passo di S. Agostino. Egli non lo tirò dall' opere di questo Santo, ma dal Decreto di Graziano, come appare dalla citazione; di quel Graziano, il quale, sebbene illustre scrittore, se ne sanno i difetti massimamente notati da Agostini *Lib. dialog. de emed. Gratiani* tom. 3. pag. 21. edizione di Lucca. Ma che dirassi, che questo autore mentre trasse l' autorità di S. Agostino da Graziano, ivi non lesse la glossa? Imperciocchè, se letta l' avesse, letto avrebbe, che questo diritto umano in quel luogo è il diritto ca-

Imperciocchè se dalla nazione dipende l' esistenza del clero; dalla medesima dipenderà l' estinzione, e l' abolizione di questo corpo, ed a suo arbitrio potrà toglierli questa conceduta esistenza. Tanto vi vuole di forza, e di autorità ad istituire, e formare, quanta ve ne vuole a distruggere, ad abolire. Or se la nazione avrà dato in qualche modo l' esistenza al clero, la nazione gliela potrà torre nel modo stesso. Dunque la nazione potrà abolire, e rifiutare il suo clero. Potrà rimanere colla religione cristiana senza i ministri della medesima, come senza di questi poteva abbracciarla. Ma questi sono assurdi, i quali non si possono ammettere da chi professa la religione cristiana.

§. XX.

Sono però tutti questi assurdi necessarie illazioni del principio posto: *che tutti i corpi morali riconoscono la loro esistenza dalla nazione, come gl' individui dalla natura*: volsi dire con più esatta espressione dall' Autore della natura. Ed in realtà la natura, ossia l' Autore della natura toglie l' esistenza all' individuo con quella stessa forza, e potenza, con cui gliela dette, tanto è vero, che deve essere eguale la forza, che distrugge alla forza, che produsse.

§. XXI.

Rimane provato adunque per quelli, che vogliono essere

nonico, e come ivi si vuol significare è il diritto divino. Eccone le parole; *Ibi jus divinum stricte sumitur pro jure canonico, sed hic jus canonicum comprehenditur sub jure humano*. Leggasi *Decretum Gratiani emendatum et notationibus illustratum una cumGlossis Gregorii XIII. Pont. Max. jussu editum dist.* 8. *c.* 1. *pag.* 22. *Lugduni* 1606.

sere ancora cristiani e cattolici, che non dipendono dalla nazione, e che non hanno dalla medesima l' esistenza tutti i corpi morali; poichè vi è quel corpo morale, che si chiama *clero*, il quale non dipende nè punto nè poco dalla nazione, e dalla società, ossia riguardo alla sua origine, ossia riguardo alla sua esistenza, o finalmente rapporto alla sua accettazione nella società, che vuol essere cristiana.

§. XXII.

Quando quì si dice, che il clero non dipende dalla nazione riguardo alla sua esistenza, prendesi questo nome di *esistenza* in tutta la sua estensione, ed in tutti quei rapporti, che ha il clero colla religione, e con la società che professa questa religione, come cristiana, ed assistita, e servita dal clero negli affari di religione, motivo per cui fu istituito questo corpo. Non parlasi di quella esistenza meramente civile, che questo corpo del clero può avere per gli affari, ed interessi solamente civili della società, in cui è, e dello stato, in cui esiste colla sua religione. E' questo un rapporto al clero estraneo, che può al certo avere, ma non gli è necessario, come gli è l' altro; ed avendolo, lo ha per convenzione della società medesima, e della nazione. Intorno a questo rapporto ancora si dimostrerà, che nemmeno le parti componenti il clero (le quali unite in particolari corpi, come sarebbono capitoli, monasterj etc. furono una volta ammessi nella società per convenzione della nazione, e sovranità) possono essere disturbate dai diritti, e naturali, e civili, come non se ne può disturbare qualunque altro cittadino, o corpo ammesso, senza delitto, o altra legittima cagione. (D) In questo modo largamente si conce-

 cedc-

(D) Da quanto in questo capo si è detto, vedesi chia-

cederà, essere una civile esistenza l' unione ammessa nella nazione di quei tali corpi morali di capitoli, religioni, monasterj etc. come tali, benchè ancor queste unioni considerate, come porzioni del clero, abbiano una esistenza di religione totalmente indipendente dalla nazione.

Ma il

---

ramente, come siasi ingannato l' anonimo da noi confutato nell' anno scorso, lo scrittore della *Confutazione* nel cap. 2. e nel cap. 3. di cui altrove speriamo dir alcuna cosa, ed il Signor Ventura specialmente nella pag. 52 quando crede, che su i beni ecclesiastici si possan esercitar de' diritti. No: su i beni di Dio nessun diritto lecitamente si può esercitare, e noi lo preghiamo a legger la nostra Dissertazione data a luce nell' anno scorso, quando abbiam fatto vedere nell' art. 3. coll' autorità de' SS. Padri, che, come da' fedeli son donati de' beni alla Chiesa, essi divengon cose di Dio, e di Gesù Cristo, e consegrate al Signore. Quindi scrisse bene S. Tommaso (2.2.q. 99. a. 1.), quando insegnò commettersi sacrilegio da tutti coloro, che osan metter mano su i beni della Chiesa: *Similiter etiam*, egli scrive, *et tertia pars sacrilegj, quæ circa alias res sacras committitur, diversos habet gradus secundum differentiam rerum sacrarum, inter quas summum locum obtinent ipsa Sacramenta, quibus homo sanctificatur. Post Sacramenta . . . . . ea quæ sunt deputata ad sustentationem ministrorum sive sint mobilia, sive sint immobilia. Quicumque tantum contra quodcunque prædictorum peccat, crimen sacrilegii incurrit*. Ma che dirassi, che come *rei* di commesso sacrilegio riguardansi degli stessi eretici gl' invasori de' beni ecclesiastici: *Invadens res ecclesiarum committit horrendum crimen sacrilegj*, scrive Girolamo Schuare avvocato di Lutero nella dieta di Spira nella *Cantur.* 1. *Consil.* 48. 2. 2. Lo stesso ancora insegna

§. XXIII.

Ma il secondo modo di esistere di questo corpo, cioè di esistenza per oggetti meramente civili, non è quello, di cui abbisogna il clero per avere un *imprescrittibile diritto di proprietà*, essendo per tal fine una base più che sufficiente la prima esistenza, cioè il dovervi essere nella società cristiana il clero per indispensabile necessità di religione. Questa esistenza poi la chiamino religiosa, morale, civile, o come vogliono, ciò nulla cale; volendosi soltanto quì fissare, che deve esistere il clero; che esiste indipendentemente dalla nazione; che esiste in prò della società cristiana; e questo appunto è quello, che si è dimostrato sino ad ora (n. 16. 18. 19.)

CAPITOLO II.

Della origine delle proprietà del clero, e della di lui sussistenza.

§. XXIV.

Posta per necessaria l' esistenza di alcuna cosa, ne vien in conseguenza, essere necessario il sostentarla, il conservarle l' esistenza, cioè il farla sussistere. Il clero pertanto, come

il Calvinista Adriano lib. 2. de *ministris eccl. cap.* 4. Gioachino Martino discepolo di Lutero presso Gaspare Alock *tom.*1.*cons.*35.*n.*107. Gotefrido Arnoldo *Hist. Eccl. et Haeres. l.* 16. *cap.* 6. *n.* 5. Lutero interpetrando il cap. 47. della Genesi, Giovanni Winastradio *Contra sacrilegos invasores*, Giovanni Staws *ad ann.* 1536. Lamberto Danco riferito dal

come quello, che necessariamente esiste nella società cristiana (n. 12.), deve essere perciò sostentato. E perchè non dipende dell'arbitrio di una cristiana nazione, che esista il clero, neppure da un tale arbitrio dovrà dipendere, che sia sostentato, e sussista. Adunque il clero, che esiste indipendentemente dalla società cristiana (n. 16.), indipendentemente da questa deve avere la sua sussistenza, altrimenti se dalla nazione dipendesse la sussistenza del clero, verrebbe ad estinguerlo ogni qualvolta gliela sospendesse, o gliela sottraesse, ed allora non sarebbe più vero, che l' esistenza del clero non dipende dalla società, nè dalla nazione.

§. XXV.

Per quello stesso diritto adunque, e per quei medesimi motivi, per i quali il clero esiste, per quelli stessi deve sussistere. Si è veduto, che esiste per divina istituzione, (n. 12.), che esiste per necessità di religione nella società cristiana, e che esiste per servizio del santuario, e della società medesima in fatto di religione (n. 16. 23.). Dunque per questi medesimi motivi, per diritto proveniente dalla divina sua istituzione deve il clero sussistere, e deve avere il modo di sussistere, non potendo dare una qualunque potenza, la quale non sia difettosa, l' esistenza ad una cosa, senza darle nel tempo stesso il modo di essere, e di esistere. Questa è la *sussistenza*. Quindi è che parlando i SS. Apo-

Voet *Politic. Eccl. de pecul. eccl. cap.* 1. Melantone in *Cathechesi*, Voet *Polit. Eccl.*, Bucero *Defens. Referm. cap.* 122. Grazio *in Adnot. ad Consul. Cassandri art.* 16. pag. 622. ed altri, de' quali chi consultar ne brama l' espressioni, legger può la nostra Dissertazione di sopra citata.

Apostoli del ministero ecclesiastico, e de' ministri della religione, ci avvisano, che non è poi gran cosa, che ricavino il temporale sostentamento i ministri dell' altare da coloro, ai quali distribuiscono ogni spirituale alimento. Che siccome il soldato non milita a proprie spese in prò del principato, così il ministro del Vangelo deve essere sostentato, ed alimentato da quei, che ricevono il Vangelo. Imperciocchè *ha ordinato* il Signore, che del Vangelo viva colui, che annunzia il Vangelo (E).

§. XXVI.

Ma il Signore ha ordinato ciò, non risguardando la somministrazione, che fossero per dare i fedeli tutti ai ministri del santuario, come un loro gratuito dono, fatto a' medesimi, o come una precaria concessione fatta al clero dalla società cristiana; ma bensì come un dovere, ed una giusta necessaria retribuzione, e qual mercede dovuta all' impiego della persona, la quale si occupa in prò di coloro, che debbono ricompensare. Mercede poi tanto più giusta, e necessaria, quanto che i ministri del santuario per la sola ragione del loro impiego, e santo ministero, sono costretti a tralasciare tanti altri mezzi opportuni, e leciti, dai quali potrebbono ricavare una comoda sussistenza.

§. XXVII.

E' questa una delle cose più chiare, e manifeste, che si

(E) Apostolus I. ad Cor. IX. v. 11. » Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est, si nos carnalia vestra » metamus? e nel v. 14. » Ita et Dominus ordinavit iis, qui » Evangelium annuntiant, de Evangelio vivere. »

si riscontrino nei Libri SS. del nuovo Testamento. Oltre il comando del Signore, di cui ci avvisa S. Paolo (n. 25. in nota) se ne ha una espressa dichiarazione in S. Luca, allor che ci narra la prima missione, che fa G. C. dei 72. Discepoli, per preparare gli uomini, ad ascoltarlo in persona, e ad abbracciare la sua religione. Dopo averli istruiti di quanto dovevano fare, della buona maniera, e disinteresse, con cui dovevano operare sì santo ministero, soggiunge il Signore, che rimanghino pressso di coloro, ed a carico di quelli, i quali fossero per ricevere l' annunzio della pace evangelica, e ciò, perchè all' operatore evangelico è dovuta la sua *mercede* (F). Che anzi questa ragione di mercede, e vitto dovuto all' operatore è quella, per cui i ministri del santuario sono consigliati in persona degli Apostoli, e Discepoli prescelti a spogliarsi del proprio, avendo altronde la loro sicura sussistenza (G). Si consigliano gl' individui a dimettere la proprietà delle cose particolarmente proprie, e si assicura nel tempo stesso il corpo tutto del fondo, donde, come da cosa sua, ed a lui dovuta, il clero ricaverà la propria sussistenza. Questo fondo è la mercede destinata all' operatore evangelico per il suo ministero. Dunque per ragione di ministero hanno i ministri dell' altare, ha il clero, un fondo di sicurezza, di sussistenza. Ma il dovuto fondo di sussistenza suppone un diritto di conseguire ciò

(F) Lucæ X. v. 7. » In eadem autem domo manete » edentes, et bibentes, quæ, apud illos sunt: dignus est » enim operarius mercede sua ».

(G) Matt. X. v. 9. 10. » Nolite possidere aurum, ne» que argentum, neque pecuniam in zonis vestris. » Non peram in via, neque duas tunicas, neque calcea» menta, neque virgam; dignus est enim operarius cibo suo

ciò, per cui si deve sussistere, altrimenti non sarebbe fondo sicuro, ed immancabile, ma precario, da cui ne verrebbe una precaria sussistenza. Il clero dunque non meno nell' origine della sua esistenza, che nella destinazione della sua sussistenza riconosce in se originario un diritto di conseguire quelle cose, per le quali deve sussistere. (H)

Que-

(H) Tutti questi luoghi del nuovo Testamento, che leggonsi in questo capo, sono stati riportati da tre accennati autori, e massime dall' autore della *Confutazione*, e dal Barone Ventura, ma interpetrandoli a loro modo, per dare ad intendere di non essere il clero proprietario, ma di potersi o doversi costituire stipendiario, essendo i beni del clero della nazione, e perciò dicesi per loro da Gesù Cristo, che il clero è degno della sua mercede. Io senza metter innanzi gli occhi loro veruna autorità di SS. Padri, poichè eglino conoscer non ne sanno il valore, piuttosto con un filosofo dimando: perchè i beni del clero appartengono alla nazione? Perchè mi si risponde, la Chiesa quanto al temporale, è nello stato, non lo stato nella Chiesa. Ma questa massima è troppo vaga. Per vedere quali conseguenze ne nascono naturalmente, bisogna determinarla, e renderne distinta la idea. Primieramente quanto al temporale la Chiesa, ossia il clero è nello stato, come ogni cittadino. Forse di ogni cittadino può dirsi, che i di lui beni appartengono alla nazione, e che la nazione può senza fargli ingiustizia spogliarlo della proprietà, e renderne la sussistenza dipendente da un arbitrario stipendio? Tutto ciò è tanto lungi dal vero, che anzi la nazione, ossia la società civile si è formata con un patto avente a scopo la conservazione, e la difesa de' diritti naturali fra' quali entra quello della proprietà. E' egli permesso alla nazione di spogliare un cittadino dei-

Questo è quel diritto, che coi vocaboli dei giuristi si potrà nominare un *jus ad rem*, cioè un jus ad una parte dei proventi, coi quali ciascun cristiano vive, e deve far vivere coloro, dai quali riceve il pascolo spirituale, quale diritto è tanto lontano dall' escluder l' altro, che viene detto *jus in re*, che anzi ne forma una delle basi più ferme, e stabili, ogni qual volta non vi sia opposizione nella intrinseca qualità della condizione di quei, che siano per avere simili diritti. Che poi non vi sia questa opposizione nel clero, non ostante il consiglio dato ad ogni cristiano, ed in particolare ai ministri dell' altare, di abandonare le proprie sostanze particolari, per una maggiore perfezione, è cosa le mille volte decisa dalla Chiesa (1), e provata da chiunque ha scritto in favore dei possedimenti ecclesiastici Ma sic-

la sua libertà o di privarlo della vita a suo beneplacito? Può dirsi, che i diritti della vita, e della libertà di ogni cittadino spettano alla nazione? Non solo questi diritti non appartengono alla nazione; ma inmoltre la nazione non esiste, e non ha certe facoltà se non in virtù del grande obbligo di conservare ad ogni suo membro il deposito de' diritti naturali. La proprietà è uno di questi: sicchè il clero quanto al temporale è nello stato nella stessa guisa, che vi è ogni cittadino. La conseguenza, che naturalmente ne siegue, si è che la nazione lungi dal potersi appropriare i beni del clero è rigorosamente obbligata d' impiegare tutta l' autorità sua a conservargliene il possesso.

(1) Fuori di proposito non sia il riportare in questo luogo le proposizioni dal Concilio di Costanza condannate nella sessione VIII. contro i Wiclefisti. Prop. 1. *Contra Scripturam est, quod viri ecclesiastici habeant possessiones*; 2. *Domini temporales possunt ad arbitrium suum auferre bona temporalia ab Ecclesia, possessionatis habitualiter delin-*

(x) . Ma siccome ciò non viene impugnato da chi suppone, che il clero possa possedere per una facoltà data, e per un diritto conceduto dalla nazione, però qui si tralascia di provarlo.

d

quentibus, id est ex habitu, non solum actu delinquentibus. 3. Ditare clerum, est contra regulam Christi. 4. Sylvester Papa, et Constantinus Imperator erraverunt, Ecclesiam dotando; 5. Papa cum omnibus clericis suis possessionem habentibus sunt hæretici, eo quod possessiones habent, et consentientes eis omnes videlicet domini sæculares, et cæteri laici; 6. Imperator, et domini sæculares sunt seducti a diabolo, ut ecclesiam dotarent bonis temporalibus. 7. Augustinus, Benedictus, et Bernardus damnati sunt, nisi poenituerint de hoc, quod habuerunt possessiones, et instituerunt, et intraverunt religiones, et sic a Papa usque ad ultimum religiosum omnes sunt hæretici. Leggendosi queste proposizioni cadute nella censura della Chiesa dal Ventura; dall' Anonimo della *Memoria sulla proprietà de beni ecclesiastici*, e dell' Autore della *Confutazione*, e da tutti coloro i quali nel parlamento han fatte delle mozioni contro il possesso de' beni ecclesiastici, io credo, che non solo abbandoneranno le loro opinioni, ma ancora, se posseggon di tali beni, tosto li restituiranno a' loro legittimi possessori, e per dir meglio, a Gesù Cristo, che di essi ne è il vero proprietario, e se hanno in pensiero di volerne fare alcun acquisto, ameran piuttosto di rimanersene nella mediocrità, che nell' opulenza, che quei beni saran per loro arrecare.

(K) Per evitare un nojoso elenco d' autori, basterà, che si riscontrino quei, che ne hanno parlato di proposito, fra i quali il Moneta *Contra Catharos, et Waldenses*; e l'aut. Del *Diritto lib. della Chiesa di acqui. e possed.*

varlo come superfluo. Il clero adunque, il quale per ragione di sua istituzione non ha divieto di potere conseguire lo *jus in re*, e che per ragione della istituzione medesima ha lo *jus ad rem* (n. 25. 27.), verrà per questo secondo ad essere autorizzato al diritto di qualunque acquisto, e proprietà, il che è sufficiente per istabilire, e dimostrare l' intrinseca capacità, e l' originario diritto, che il clero ha all' acquisto delle proprietà in genere. Allora quando poi un clero viene ad essere autorizzato, e reso capace del diritto di acquistare, si riveste di quell' originario diritto, che ogni uomo ha alle proprietà, che dicesi *diritto di proprietà*. Or sebbene gli uomini posseggano *jure humano*, la capacità però di possedere, e l' originario diritto di proprietà non lo hanno dalla nazione, e dalle leggi, ma dal loro medesimo essere (come si dimostrerà fra poco con il Grozio); lo stesso sarà del clero, il quale, riceve questa capacità dalla sua esistenza, e dalla sua istituzione (n. 24). Si ripeta adunque, che il clero, il quale per ragione di sua istituzione non ha alcuna opposizione alla capacità, ed all' originario diritto di acquistare, che anzi in vigor della medesima istituzione ha acquistato un diritto a conseguire il suo sostentamento a cagione del suo operativo ministero in vantaggio della cristiana società, è stato ancora reso capace di un diritto di proprietà su dei fondi, su dei beni, su delle cose, che atte sieno a dargli tutta la sussistenza, capace in fine di un diritto di proprietà, su di quel tanto, che dalla volontà, e dalla pietà de' fedeli, è stato una volta assegnato in sostentamento dei ministri della religione, per liberarsi dal somministrare di continuo quella mercede, che era ai medesimi dovuta per ragione del loro sacro ministero (n. 27.)

Con

§. XXIX.

Con una tale transazione, con cui piacque coll' andare de' tempi ai cristiani di esimersi dal molesto pensiero di cotidianamente somministrare al clero il suo sostentamento, spogliandosi irrevocabilmente eglino stessi della loro padronanza, e proprietà, trasferendola al clero, ed alla Chiesa, venne il clero, ed avere effettivamente quella proprietà, del di cui diritto ne era già capace in vigore della sua istituzione (n. 28.), e passò in tal modo ad aver un attuale *jus in re* quel ceto, che sino allora non lo aveva avuto, che *ad rem*. Quantunque poi s' ignori il tempo preciso, ed il modo, con il quale abbia il clero principiato ad avere possedimenti, e proprietà di beni stabili, ed in cui abbia potuto dire, additando i fondi assegnati: questi, per volere di chi mi doveva sostentare, sono il sostentamento dovutomi *jure divino*, in vigore della mia istituzione, e questo sostentamento per lo stesso volere, passato in mia proprietà, non precaria, ma stabile, ed irrevocabile; non ostante si può con sicurezza affermare colla storia dei primi tempi della chiesa, che il clero ha potuto additare questi possedimenti, e proprietà sino dai primi secoli, nei quali era la chiesa attaccata, e travagliata da ogni parte del paganesimo; e si può ancora con certezza asserire, che la chiesa, e con esse gli uomini apostolici non hanno mai creduto, che vi potesse essere alcuna legge giusta, la quale rendesse il clero incapace di acconsentire all' assegnamento de' fondi, ed a ricevere l' offerta padronanza, e proprietà (L) Questi assegnamenti poi di fondi si chiamino retribuzione,

d 2

(L) Da quanto riferisce Eusebio delle leggi, e delle disposizioni date da Costantino il grande in favore del-

ne, mercede, cibo, frutto per chi coltiva la vigna, o pasce il gregge, stipendio di chi milita, vitto di chi serve all' altare, donazioni, oblazioni, limosine, sempre sarà vero, che al clero pervengono *de jure divino* (n. 25.) Che se fosse ancor vero, che *subrogatum sapiat naturam ejus in cujus locum subrogatur*, le accennate proprietà della chiesa potreb-

---

la chiesa, si ricava, che le chiese, ed i ministri dell' altare possedevano case, campi, orti, e quanto può cadere sotto la più stretta proprietà, non ostante le leggi, che non solo vietavano il possedere al clero della cristiana religione, ma che proscrivevano con le più barbare forme la religione medesima. Ecco le parole d' Eusebio, colle quali riferisce la legge di Costantino in vigore, di cui fu restituito alla chiesa quanto ingiustamente erale stato tolto nell' ultima persecuzione. Eusebio dunque (*Vita Constant. lib. 2. cap. 39. Edit. Cantabrig. an. 1720. pag. 555.*) « Omnia, quæ ad Ecclesias recte visa fuerint pertinere, sive « DOMUS, ac POSSESSIO sit, sive AGRI sive HORTI, « seu quæcumque alia, nullo JURE, quod ad DOMINUM « PERTINET, imminuto, sed salvis omnibus, atque integris manentibus, RESTITUI jubemus « Se i possedimenti delle chiese, acquistati nei tempi delle persecuzioni del cristianesimo, ed in quei medesimi tempi tolti alle chiese in vigore degli editti imperiali, e dei S. C. i più precisi, secondo Costantino appartenevano alle medesime; *Nullo jure, quod ad dominum pertinet, imminuto*: Se questo Imperatore comanda, che tutto si restituisca per l' intiero: *salvis omnibus, et integris manentibus, restitui jubemus*; benchè distratti fossero i fondi, e quanto altro vi era di proprietà delle chiese cristiane, e del clero per ordine sovrano, ed in vigore delle leggi imperiali bisognerà dire,

potrebbero esse pure essere, e dirsi *de jure divino*. Ma è prudenza il contentarsi del meno, che si può, e senza tirare conseguenze da conseguenze essere pago di stabilire, che nel clero evvi per ragione di sua istituzione una originaria capacità a conseguire dei possedimenti, della quale originaria capacità la chiesa, ed il clero ne ha fatto uso in ogni tempo indipendentemente da qualunque legge, e senza riceverne l' assenzo dalle nazioni, nelle quali esiste.

Ma se

1

che queste leggi imperiali dei predecessori di Costantino non avessero alcuna forza d' impedire, e rendere inefficace l' originaria capacità di possedere della Chiese, e del clero. Non tutti però gl' Imperadori Gentili oppressero la Chiesa, nè tutti ingiustamente vietarono, o tolsero i proprj acquisti, e possedimenti ai ministri del santuario; che anzi alcuni pieni di equità aggiudicarono alla chiesa, ed al clero i suoi possedimenti, ed altri rimisero le controversie fra i ministri stessi dell' altare alla decisione de' Vescovi, e particolarmente del Romano Pontefice. Riporta questi fatti l' eruditissimo Tomasini, i quali, quì si danno, quali sono nelle di lui Opere *Vet. et Nov. Discipl.* Edit. Venet. 1730. Il primo è nella Part. III. lib. 1. cap. II.. « Alexander Severus Imperator, referente Lampridio, cristianis addixit ecclesiam, de qua controversiam faciebant cauponae. Gentili licet superstitione occupatus Princeps, satius tamen fore duxit, ut locus Numini dicaretur — *Quum christiani quemdam locum, qui publicus fuerat, occupassent, contra popinarii dicerent, sibi eum deberi, rescripsit: Melius esse, ut quomodocumque illic Deus colatur, quam popinariis dedatur*. Regnò Alessandro Severo nel 222. dell' era volgare, quasi un secolo prima di Costantino, e già la chiesa possedeva non ostante le leggi ve-

§. XXX.

Ma se la chiesa, ed il clero non hanno alcuna dipendenza dalla nazione riguardo alla loro originaria capacità di possedere, vi dipenderanno allora quando si vengano a specificare, e particolarizzare gli oggetti dei loro possedimenti? Vi dipenderanno riguardo ai già determinati stabilimenti per
li fon-

---

glianti degli Imperadori antecedenti, che proscrivevano chiesa, clero, e quanto vi era della religione di G. C. Ma si ascolti un altro fatto non meno decisivo, e posteriore del surriferito di 50. anni in circa colle parole del medesimo Tomassini (Ibi cap. 3.) « Cum Paulus Samosatenus, ex Eu« sebio, morem gerere detrectaret, decreto Concilii Anti« ochiæ adversus eum ejusdem urbis episcopum congregati, « nec DOMO ECCLESIÆ excedere vellet, jussit Aurelia« nus Imperator, illi eam addici, ad quem episcopi Italiæ « et ROMANUS PRÆSUL rescripsissent. Verba Eusebii « lib. 7. cap. 30. sunt — *Iis demum tradi præcipiens, qui« bus italici christianæ religionis antistites, et Romanus « Episcopus scriberent* — Fateamur ergo necesse est, fide« lium pietate et largitate ecclesiis dono datas esse terras, « domos, hæreditates ante etiam, quam habenas imperii chri« stiani principes tractare incepissent, eorumque fundorum « episcopus usumfructum, et administrationem habuisse pe« nes se, ut eos tuerentur etiam judicio, et ope principum, « nedum christiano nomine, et mysterio initiatorum —Sin quì il Tomassini. Questi sono fatti troppo illustri, e superiori ad ogni eccezzione per comprovare i possedimenti della chiesa, e del clero sino dai primi santissimi secoli della chiesa medesima, e per dimostrare, che i ministri dell' altare hanno fatto uso della loro originaria capacità di possedere sino

li fondi, per li beni ricevuti, ed acquistati? Cioè potrà la nazione, o chi la rappresenta, mantenendo sempre una certa sussistenza per l' attuale clero, torre a questo i beni, che gli furono dalla pietà dei fedeli determinati, e dalla munificenza degli antichi monarchi assegnati a tenore di tutte le leggi di concessione, per le quali il clero ne ha di già la legittima proprietà per quelle civili qualità inerenti a questi beni, dei quali la nazione ne autorizzò la traslazione di dominio dai particolari sudditi a questo corpo morale? Se una volta la nazione autorizzò il clero a questa proprietà, potrà in appresso, quando lo crede utile negargliela. (M)

A tut-

---

da principio, senza avere riguardo ad opposizioni, e proibizioni di qualunque genere. Una riflessione ancora prima di chiudere sì lunga nota. La chiesa sino dai suoi principj ha dovuto soffrire e vessazioni, e disturbi dalla più vil canaglia, quali erano gli osti di Lampridio, ed ha dovuto essere messa in compromesso appresso i Sovrani del secolo dai suoi stessi ministri, refrattarj alle leggi canoniche, ed increduli ai più sublimi misterj, quale era il Vescovo Paolo Samosateno.

(M) Che di diritto divino posseggan gli ecclesiastici, quanto loro vien donato non potrà mai mettersi in dubbio, e quindi non potrà negarsi, che quanto loro vien donato sia in oblazione, sia in primizie, sia in fondi, sempre divien di loro dominio, e non potrà esser mai loro tolto, nè il donante potrà più disporre della cosa, che dona, se metter da parte non vogliamo ogni principio di filosofia, e di buon senso, che che dir ne possa l' autor della *Confutazione*, a questi stabilendo de' principj tutti contrarj nel cap. 2. della sua fatica.

§. XXXI.

A tutta questa congerie d' interrogazioni, ed a ciascuna di essa devesi rispondere: No, se non si vuole supporre questo falso principio, che la nazione o espressamente, o tacitamente abbia autorizzato il clero a potere acquistare degli effetti, e dei fondi, e che in questo modo gli abbia dato una sussistenza. Ma il clero per i suoi particolari acquisti, per le sue determinate proprietà non ha avuto mai di bisogno di essere autorizzato dalla nazione nè tacitamente, nè espressamente. Siccome niuno individuo è stato autorizzato a ciò dalla nazione; ma dal suo essere, e dalla sua esistenza seco trae questo diritto di proprietà, così il clero dalla sua esistenza, ed istituzione ha questo diritto, e la capacità alle proprietà, e possedimenti (n. 24. 28.) E siccome per gli avversarj le proprietà degli individui, benchè sieno *de jure humano*, non possono essere tolte agli individui, se non che dalla natura, che loro ha dato l' esistenza, e la capacità al dominio, così le proprietà del clero, benchè sieno per essere *de jure humano*, non potranno essere tolte, se non che da chi ha dato al clero l' esistenza, e la capacità al dominio, ed alle proprietà, cioè dal suo Istitutore.

§. XXXII.

L' individuo acquista, e possiede per diritto civile; ma perchè è, ed esiste, può acquistare; nè la società gli può impedire, o torre l' attuale dominio, allorchè è, ed esiste. Il clero acquista, e possiede per diritto delle genti, e per diritto civile perchè è, ed esiste per istituzione divina (n. 16.), e questo corpo che è, ed esiste per istituzione divina, per la medesima ha una capacità a conse-

gui-

guire delle proprietà (n. 28.). Ogni proprietà adunque del clero è fondata nella natura della sua istituzione, ed esistenza in corpo morale, come qualunque proprietà dell' individuo è fondata sulla natura del suo essere, del suo vivere naturale.

§. XXXIII.

Ma la nazione può torre all' individuo la particolare proprietà de' suoi beni determinati, lasciandogli un qualunque sufficiente modo di vivere, ed una capacità sola, o un diritto generico di proprietà ? E fuor di dubbio, che la nazione non ha questa facoltà, nè questo diritto di privare l' individuo de' suoi possedimenti, senza o un privato delitto dell' individuo, che lo spogli delle sue particolari proprietà, o senza quel vero, e necessario *publicum Bonum* della nazione intera, a cui tutte le parti componenti la nazione stessa devono egualmente concorrere in data proporzione, per il grande assioma: *Salus Populi Suprema Lex esto*. Or si dica per qual motivo la nazione non può torre all' individuo le di lui particolari proprietà de' beni proprj, e le potrà poi torre al clero? Esiste il clero indipendentemente dalla nazione (n. 16.), come esiste l' individuo. Il clero deve sussistere per il diritto acquistato nell' atto dell' esistenza, e della sua istituzione (n.25,28.), niente minore di quello, per cui deve sussistere ogni individuo in vigore della sua esistenza. Or perchè sarà negl' individui inalienabile il diritto delle particolari sostanze, e non lo sarà altrettanto inalienabile nel clero? Forse perchè al clero, affinchè sussista, si fissa altrimenti un congruo, e sicuro sostentamento? Ma ciò non si fissò nella supposizione ancora per l' individuo? Forse perchè il clero addetto al sacro ministero, al divin culto, al servizio della religione non deve avere possedimenti

e　　　　di be-

di beni stabili, di fondi? Ma ciò ove si trova vietato? Per qual diritto deve essere incapace di proprietà il clero? Anzi non si è forse di sopra dimostrato il contrario (al nu. 28. e 29)

§. XXXIV.

Determinata che sia una volta qualunque specie di beni di fortuna, o sieno terreni, o denari, o qualunque altra cosa fruttifera, ed infruttifera per un dato soggetto, ed andatone questo al possesso, trasferitone in esso il dominio, ne rimane presso il medesimo la proprietà *ex ipso jure naturali*, secondo Grozio, come vedremo fra poco, sino a che cessi il dominio, o per cause intrinseche al dominio istesso, o per cause, che traggano origine *ex facto domini*, o finalmente perchè cessi di essere il proprietario padrone. Le cause intrinseche al dominio sono nelle proprietà del clero niente maggiori, o niente minori di quello, che lo sieno in qualunque altra proprietà. Quando adunque la nazione non voglia estinguere in se stessa la vera religione di G. C., estinguendo il clero, non potendo estinguere altrimenti questo corpo, a cui essa non ha dato l'esistenza (n. 18. 21.), aspetti un qualche *factum* del clero, per cui egli si sproprj de' suoi beni in di lei favore, e per cui ne demeriti il possedimento, come ne demeriterebbe qualunque altro cittadino, altrimenti, spogliandosi il clero de' di lui beni, e delle proprietà, si offenderanno quei sacri diritti tutti, che avrebbero offesi allorquando si togliesse la proprietà de' di lui beni all' individuo, che non offende lo stato.

§. XXXV.

La forza di questo discorso si renderà più rimarcabile, quando voglia riflettersi alle sovra esposte verità, le quali
qui

quì si ripeteranno, affinchè possano ancora servire di epilogo. I. Ognuno, che possiede, possiede per quel diritto, che gli dà la sua esistenza. Esiste l' individuo, ed esiste ancora il clero (n. 16.). II. Non può torre la proprietà chi non può torre l' esistenza; la nazione non può torre l' esistenza all' individuo, nemmeno può torla al clero (n. 19.) III. Di diritto delle genti, e di diritto civile è il possedimento dell' individuo; contuttociò la di lui proprietà non dipende dalla nazione, perchè l' individuo ha la capacità di acquistare dal suo essere, ed esistere, da cui ancora le di lui preprietà traggono l' origine. Di diritto delle genti, e di diritto civile è il possedimento del clero; contuttociò non dipenderà dalla nazione la di lui proprietà, perchè il clero ha la capacità di acquistare in forza del suo essere, ed esistere, cioè in forza della sua divina istituzione (n. 25.). IV. La natura non dà all' individuo proprietà alcuna determinata, nè un *jus in re* (N); contuttocciò le proprietà determinate dei par-

(N) Non sia discaro l' udire l' origine delle proprietà dall' Heineccio (*De Jure Nat. et Gent. Lib. I. Cap. X. Edit. Nap.* 1775. §. 232.) » Jam cum ipsa ratio convincat, Deum condidisse homines, eumdem sane voluisse etiam, ut existerent, manifestum est. Quumque qui finem cupit, is et media velle videatur, consequens est, ut homines rebus omnibus ad conservandam eorum existentiam necessariis, quas hæc tellus producit, uti frui voluerit §. 34. . . . . Quum vero et leges divinæ adfirmativæ, qualis est illa, ut res omnes creatæ in medio positæ omnibus usibus pateant, exceptionem ob necessitatem admittat . . . . consequens est, ut urgente necessitate, homines a negativa illa communione (*rerum omnium*) di-

particolari beni sono inalienabili, imprescrittibili, benchè *de jure humano*. La natura della sua istituzione non dà al clero alcuna determinata proprietà, nè un *jus in re* (n.28.), contuttociò nel clero le determinate proprietà de' beni saranno inalienabili, imprescrittibili, come sono quelle degli individui, avendo il clero un principio indipendente dalla nazione (n. 16.) come l' hanno l' individui, ed una eguale capacità alle proprietà. Dunque le proprietà particolari del clero hanno delle radici, e dei fondamenti forti, e stabili quanto le proprietà degli individui, ed hanno inoltre sopra di quelle un rapporto ancor più fermo, e sicuro, quale è il rapporto alla religione cristiana. Chi attenterà pertanto contro le proprietà del clero (prescindendosi ancora da ciò, che riguarda la religione), commetterà per lo meno un attentato eguale a quello, che si commette coll' invadersi le particolari proprietà degli individui; offenderà il diritto delle genti, e delle nazioni; leverà in fine tutta la sua forza al diritto civile.

Pro-

» scedere, adeoque dominum, quod communioni illi oppo-
» nitur, introducere omnino potuerint §. 235. Ex quo per
» universum terrarum orbem dispersis, et in innumeras fa-
» milias distractis hominibus quædam res non sufficere om-
» nibus ceperunt; quædam omnino ob insignem copiam suf-
» fecerunt: ipsa homines impulit necessitas, ut in ea, quæ
» non omnibus sufficerent, dominium aliquod inducerent:
» solis inexhausti usus rebus, quas in dominio esse, nulla
» jussit necessitas . . . . in pristina communione negativa
» permanentibus. »

CAPITOLO III.

Proprietà dei corpi morali comprovata coi principj dei giuspubblicisti, e particolarmente protestanti.

§. XXXVI.

Saranno ai falsi politici assai più gradite queste esposte verità, se si dimostreranno ancora coi principj ammessi da coloro, il giudizio de' quali non è ai medesimi al certo sospetto, e per la somma dottrina, di cui sono forniti nel pubblico diritto, e per l' animosità, ed odio, di cui per sistema abbondano contro del clero, specialmente della Chiesa Cattolica, quali sono molti di quegli insigni protestanti, che hanno dottamente scritto intorno al giuspubblico. Sentasi intorno ai possedimenti de' corpi morali per il primo Boehmero (o) » Sub his (subditis) etiam corpora, colle» gia, et universitates in rep. comprehendo, utpote quae » instar privatorum, et subditorum judicantur; et ita bona » eorum non sunt bona reip. sed privata » : Heinneccio di» ce lo stesso (p). Res universitatis quoad proprietatem, » sunt universitatis » si osservi bene, che *quoad proprietatem* non sono della nazione, dello stato, del principe, ma *universitatis*, ossia collegio, corpo morale etc., e siegue » quoad usum sunt singulorum ex ea universitate » . La ragione di tutto ciò, come osserva lo stesso Boehmero

(o) Jur. Pub. univer. Part. 2. lib. II. cap. X. §. 7. in nota Edit. Francf. 1758.

(p) Elem. juris secund. Instit. lib. II. tit. I. -- Edit. Neap. 1775.

ro (Q), è, che, sebbene i corpi morali posseggano in comune, rispetto però alla nazione, ed al rappresentante la medesima, il Sovrano, sono a foggia di privati; onde la nazione, ed il Sovrano (estendendosi pure a quanto mai si può la di loro autorità) potranno al più privare, e torre le proprietà ai collegj, corpi, ed università niente più, e niente meno di quello, che le possano torre ai privati. Ciò poi perchè secondo l' osservazione degli stessi primi giurisconsulti romani (badisi bene, non quelli di Monte Citorio, presi al dì d' oggi di mira, benchè rispettabilissimi, ma gli antichi del gran Foro Romano) » Quæ bona ad civitatem, » pagum, et vicum spectant (molto più ad clerum) sunt » in ejus patrimonio, nec confundenda cum bonis reipublicæ »

§. XXXVII.

Quì poi si osservi, che ora non si questiona della qualità dei beni ecclesiastici, appartenenti al clero, della di loro amministrazione, e sopraintendenza, cioè se sieno cose a Dio sacre, ed inviolabili nella religione de' cristiani, se sia la publica, e privata sopraintendenza ai medesimi di privativa dei superiori ecclesiastici, quali le regole di sopraintendenza, quali di amministraziono etc.; perciò di sopra si è detto, estendendosi a quanto si potesse mai su de' beni ecclesiastici l' autorità sovrana, e della nazione (R). Si parla soltanto del diritto di proprietà di questi beni appresso quel corpo, quale si è provato, che necessariamente vi deve es-

(Q) Ibi Lib. III. cap. III. n. 5. in note. —

(R) Di ciò ne ha parlato colla più estesa erudizione, e diffusissimamente l' autore dell' opera: *del Diritto libero della Chiesa di acquistare, e possedere beni tempor.* Edit. del 1769.

ve essere fra i cristiani (n. 12.); di un diritto, che trae la sua origine dalla divina istituzione, dall' esistenza, e sussistenza del clero (n. 16. 25. 28.).

§. XXXVIII.

Data, e provata questa origine, altro argomento forte per qualunque parte somministra un assioma in diritto incontrastabile. L' assioma è questo, che si dà colle parole di Ugone Grozio (s) » Dominium ex qualicunque causa ortum » sit, suos semper effectus habet ex ipso jure naturali, ut » scilicet auferri nequeat, nisi ex causis, quæ aut dominio » insunt, aut ex dominorum facto ortum habent ». Il dominio, di cui qui Grozio dice *ex qualicunque causa ortum sit*, fondasi nel diritto delle genti, e nel diritto civile *seu ex gentium jure, seu ex jure civili* (ivi). Ora poi l' origine della divina istituzione, oltre tutti que' vincoli, e sodi fondamenti, che può avere, e che ha l' origine d' istituzione civile, ed istituzione delle nazioni *ex gentium jure*; ne ha ancora degli altri assai più forti, ed inalienabili, ed imprescrittibili, per ragione della Divinità, da cui deriva. Ma per Grozio quel dominio, e quella proprietà, che ha la sua origine dalla istituzione delle genti, e dal gius civile, *Dominium ortum ex gentium jure et ex jure civili*, deve sempre sortire il suo effetto *semper effectus habet*, non si può torre *auferri nequit*, *nisi etc.* Adunque tanto meno si potrà torre quel dominio, e quella proprietà, che ha radici più ferme, e più sode, le quali nascono dalla divina istituzione del clero, e non solamente dal diritto civile, e delle genti. Tanto più inoltre questo dominio, e proprietà dovrà sor-

(s) De Jure Belli, et Pacis lib. III. cap. XX. §. 9. tom. IV. pag. 326. Edit. Lausan. 1752.

sortire i suoi effetti, quanto è più ferma la base dell' autore della natura, e del di lui diritto, di quello sia la natura medesima, e suo diritto. Ma si sia liberale con una delle concessioni maggiori, che far si possa ai nostri avversarj. Si consideri per un momento il clero soltanto, come un corpo di cittadini, uniti sotto la protezione delle leggi, uniti per conservarle, non per distruggerle, e come corpo autorizzato dalla nazione ad acquistare fondi. Ora non si e sentito da Grozio » Dominium, ex qualicunque causa ortum » sit, suos semper effectus habere ex ipso jure naturali »? Dunque offenderassi, e violerassi il naturale diritto, se al clero considerato come corpo nazionale si toglierà quel dominio di proprietà, a cui fu una volta autorizzato, e che deve ritenere sino che esiste. Nè può mettersi in dubbio, poichè secondo questi principj offendesi il diritto naturale ancora, se levata viene la proprietà alla sinagoga stessa degli ebrei, tosto che ella sia autorizzata dalla nazione a fare acquisti, e ad esistere civilmente in corpo morale, il di cui dominio *ortum est ex jure civili*: come poi non si offenderà il diritto e naturale, e civile, se si toglie la proprietà al clero, che esiste niente meno civilmente di qualunque siasi altro corpo della nazione, ma che di più ha oltre ciò un' origine di divina istituzione? L' argomento va avanti assai, ma non trascende i limiti, ed è fondato su i principj di diritto universale, proposti da Grozio, non rigettati dai nostri contraddittori, e che per verità non si possono rigettare da chi abbia tintura di giurisprudenza. Questo paragone di sinagoga, e clero, e dei di loro civili diritti nella società, sembrerà forse ad alcuno disgustoso, ed ancora umiliante. Ma qual miglior mezzo evvi, per rendere sensibili ai nostri illuminati falsi politici quelle verità, che cercano di oscurare, e che fingono di non vedere, le quali

E però ben risplendono agli occhi stessi dei più semplici, e dei più idioti?

CAPITOLO IV.

Del dominio eminente della nazione, e della sovranità su i beni, e proprietà del clero.

§. XXXIX.

Una delle armi più potenti, con cui si schermiscono i falsi politici, per abbattere ogni proprietà ecclesiastica, è il dominio eminente, che risiede presso la nazione, e la sovranità. La repubblica, dicon essi, la nazione, e i regi hanno un dominio, una podestà più particolare sui beni di qualunque corpo, e particolarmente del clero, e della Chiesa, di quello, che lo abbiano sui beni dei particolari; e ciò lo concedono universalmente tutti i giuspubblicisti. E bene, non si contrasti ciò per ora, si ommetta per alcun poco: ma vedasi quale egli sia questo particolare maggiore dominio, che ha la podestà sovrana su i beni del clero (1).

 Sen-

(1) Si noti, che se si ommettono alcuni dati, e principj degli avversarj, non perciò, si adottano, nè si concedono, come certi, e sicuri; ma solo si tollerano per dimostrare quanto insussistente sia la di loro causa, la quale crolla sino dai medesimi suoi fondamenti. Che per il resto poi, quale sia l' intrinseca qualità dei beni della Chiesa, quale ispezione su de' medesimi vi possa avere la podestà laica, lo vedano da quei cattolici, che ne hanno diffusamente trattato coi SS. Padri, e colla tradizione alla mano, essendo questi i fonti, dai quali si deve conoscere il diritto della Chiesa di G. C. e non già il codice della guasta natura, nè il comento del parziale giurista.

Sentasi prima di tutto da Mr. Fevret autore alcerto non parziale al clero, e che gli avversarj non saranno per rifiutare. Così egli (v) » Pour le patrimoine de l' eglise, bien qu' » il ne participe en rien de la spiritualitè, quand il est con» siderè come separè du titre du benefice, *Can. sed ad-* » *huc quæst.* 3. toutefois il n' est pas en l' absolue disposi» tion des puissances seculieres, puisqu' il est DONNE', » ET CONSACRE' A DIEU, mais il est seulement sous » la *garde*, et protection du *roi*, et sous *l' appui* de son » auctoritè. *Can. Quo jure dist.* 8. (x). Questa ragione poi di tutela, e di difesa, *de la garde*, e *de l' appui* dà alla sovranità secondo il nostro autore, che parla particolarmente de' re francesi (y) il diritto di podestà, ossia d' impero, *le droit de superioritè*, che i moderni chiamano *diritto di dominio eminente*. E quì si osservi per un momento, che il Fevret fa scaturire questo diritto di superiorità, di dominio eminente, di tutela, di protezione, e difesa nei re francesi, e qualche altro titolo ancora ai medesimi più particolare, dall' essere stata la chiesa gallicana specialmente dotata, ed arricchita dalla munificenza, e liberalità dei medesimi re (z). A che si ridurrà secondo il Fevret questo dominio

(v) De l' Abus liv. I. chap. VIII. n. 1. pag. 72. Edit. Lyon 1736. —

(x) » Imperatores nihil nomine Ecclesiæ audeant pos» sidere ».

(y) De l' Abus l.c. n. 4.

(z) Come nella Francia, così ancora nella Sicilia i nostri Sovrani, e specialmente i Normanni han dotata di beni la Chiesa di Sicilia, e non per usar condiscendenza ad Urbano II., nè per spirito di fanatismo, come il Ventura scrive nell' art. 2. della sua opera, ma mossi da un vero spirito

minio di *superiorità*, *de la garde*, *de la appui* nella nostra Italia, ove la chiesa, ed il clero sono stati per lo più provisti dalla pietà dei particolari signori, o possessori, o cogli acquisti fatti per mezzo della agricoltura, e della economia dai monaci, e dal clero tutto?

§. XL.

Conosciuto colla scorta del Fevret in che consiste, specialmente nei re francesi, ed in quella nazione, questo particolare dominio su i possedimenti ecclesiastici, ed una simile podestà dello stato, della nazione, del sovrano, che tanto vanno ripetendo i nemici del clero, e dei di lui beni, rimane da vedersi, se generalmente vi sia un qualche diritto di superiorità, di eminente dominio ritrovato, e bene

---

di religione, di quello spirito, di cui dotati esser debbono tutti i Sovrani veramente religiosi con donare alle chiese, ed al clero de' beni ancor demaniali. Così hanno opinato i più distinti giurisconsulti, e publicisti. Renato Choppino *de demanio Franciæ* lib. 2. tit. 14. n. 14. dopo aver riferito il potersi fare delle alienazioni per dar premio ad alcun valoroso guerriero, soggiugne poter il Principe destinare i fondi fiscali per l' erezione di un tempio, e per la costruzione di alcuno spedale, dovendo essere eguale nel Principe lo zelo per la religione, e per la pietà, e lo studio per l' armi, cose fra se così connesse, che ragionevol esser debbe l'offrire al Dio degli eserciti le conquiste, ed i trionfi. A provar ciò il Chioppino rapporta l' esempio di Giustiniano, che, debbellati i Persiani, e liberata l' Africa da' Vandali, e l' Italia da' Goti, impiegò i tesori dell' erario in edificare il famoso tempio di S. Sofia in Costantinopoli, di Filippo il Grosso, che, dopo aver soggiogati i sediziosi

stabilito per torre la proprietà da quei, i quali giustamente ne godono; e se questo eminente dominio fatto sia per distruggere, dissipare, e dilapidare i beni del clero, e del santuario, come pur desidera, non si sà, se la politica, e l'avarizia del secolo XVIII. (AA)

Per

---

magnati di Parigi fabbricò, il monastero di S. Vittore, e del di lui nipote, che per la sconfitta de'Fiaminghi fondò il monastero della Vittoria, e parecchi altri esempj, che io tralascio, e così conchiuse: *Quanto nos ferventius structis operibus pubblicis, thure, et libaminibus oblatis, Deum venerari æquum est, bellorum auspicem, et moderatorem*. Lo stesso ha scritto Bret nel suo trattato della Sovranità, il quale oltre a' casi dell' ordinanza del 1562, che permette l' alienazione del demanio, dice esservene altri, tra i quali il primo. *Quando si tratta di fondare una chiesa in onor di Dio per ringraziarlo di una vittoria ottenuta su i nemici, o per aver ricevuto qualche segnalato favore della sua divina bontà, dapoichè in questa occasione non è propriamente alienarlo, ma piuttosto rimetterlo tra le mani del Re de' re, da cui dipendono tutti gli scettri, e tutte le corone del mondo*. E lo stesso scrivono l' Heigio tom. 2. decis. 3. n. 8. il Cristaneo decis. 8. Vol. 5. ed altrove, il Sandè *de prohibita rerum alienat. cap.* 6. *tom.* 2. *verior. observ. q. n.* 24. e Dragonetti dell' *Origine de' feudi de' regni di Napoli e Sicilia part.* 1. *cap.* 8. *n.* 54.

(AA) Tra questi politici son da annoverarsi l' autore della *Confutazione*, ed il Ventura, il quale non avendo saputo, o non avendo voluto conoscere in che sia riposto l' eminente dominio hanno sparse su di ciò le più assurde massime contrarie alla religione, alla filosofia, ed al buon senso.

§. XLI.

Per riescire in questo con maggiore precisione, e chiarezza, andiamo a riscontrare questo *Dominio eminente* nel suo fonte, in Grozio, il quale viene comunemente tenuto per l' inventore di questo termine, e per quello, che gli ha dato la maggiore estensione. Ne parla egli in più luoghi della sua Opera *de jure Belli, et Pacis*. Se ne prenderà in primo luogo la definizione dal lib. I. cap. I. §. 6. » Facultas eminens, quæ superior est jure vulgari, utpote » communitati competens in partes, et res partium boni » communis causa ». Quali sieno queste parti lo dice nel cap. III. del medesimo libro §. 6. » Dominium eminens, » quod civitas habet in cives, et res civium ad usum pu» blicum ». Nella definizione intanto, e nella determinazione della definizione non ritrovasi un' ombra di distinzione fra corpi morali, ed individui rapporto al dominio eminente, il quale abbraccia tutti egualmente, ed ogni qualità di fondi, e di cose: *In cives et res civium*. Vedasi ora quali sieno gli uffizj, e le prerogative di questo dominio eminente, distinto dal volgare diritto. Qui certo si avranno quelle distinzioni, che si possono desiderare. Sentasi dunque ciò, che dice il nostro autore al lib. III. cap. XX. §. 7. » Alibi diximus, res subditorum sub eminenti dominio » esse civitatis, ita ut civitas, aut qui civitatis vices fungi» tur, iis rebus uti, easque etiam perdere, et alienare » possit, non tantum ex summa necessitate, quæ privatis » quoque jus aliquod in aliena concedit, sed ob pubblicam » utilitatem, cui privatas cedere, illi ipsi voluisse conce» dendi sunt, *qui in civilem coetum cojerunt* » Ecco tutta la distinzione, che passa fra il dominio eminente, ed il dominio volgare; eccone, per il di lui ritrovatore Grozio, tut-

tutta l' ispezione, e l' uffizio, cioè che questo dominio eminente per il pubblico utile possa fare delle sostanze *de' privati* quell' uso, che crederà necessario per sovvenire alle pubbliche urgenze, il che non può fare l' usuale, e volgare diritto. Ma distinzione fra cose, e cose, fra beni, e beni, fra individui, e corpi morali, Grozio non ve l' ha posta. Nè ve la poteva porre, essendo la ragione fondamentale di questo diritto, il doversi supporre, che abbian voluto questo potere nella società per il comun utile, non già soltanto quei che si sono uniti in un corpo morale particolare, quei che sonosi ascritti al clero; ma tutti quelli, che si sono uniti a formare il corpo dello stato, e della nazione *Qui in civilem coetum cojerunt*. Se dunque questo dominio eminente ha qualche forza, quando non si voglia prendere per quella tutela, di cui parla Fevret, ha forza non soltanto sui beni del clero, ma sui beni di tutti i cittadini, e ad intendimento di Grozio su gli uni, e su gli altri ha un eguale diritto per il pubblico utile, che tutti egualmente riguarda, ed interessa. Ma per i nostri avversarj il dominio eminente della nazione, del sovrano non può torre la proprietà del suddito, del cittadino, la quale è fondata sul diritto naturale, da qualunque parte abbia la sua origine secondo Grozio (n. 38.). Dunque nemmeno può torre quella del clero, che oltre il fondamento eguale della proprietà dell' individuo, ha eziandio un origine tanto più rispettabile, qual è quella della istituzione divina. L' eccezione da questa regola di diritto imprescrittibile è per Grozio *publica utilitas*. Ma quest' eccezione per Grozio stesso non è già in isvantaggio dei soli corpi morali, non prende già di mira il solo clero, ma risguarda tutti quelli, *Qui in civilem coetum cojerunt*. Dunque o il dominio eminente non dà nulla sulla proprietà del clero, nè contro questa, o se con-

concede qualche cosa alla sovranità, le concede appunto quello, che le concede sulla proprietà dei cittadini, e degli individui (BB).

§. XLII.

Il fedele interprete di Grozio, ed il di lui prolisso commentatore Enrico Coccejo, commentando il citato passo del cap. III. del I. lib. *De jure Belli, et Pacis*, dopo avere dimostrato, che non si devono confondere questi due nomi di *dominio*, e *d' impero* per gli assurdi, e corollarj pessimi, che ne posson venire, soggiunge » Auctor igitur per » dominium eminens nihil aliud intelligit, quam jus com» munitati competens in PARTES, et RES PARTIUM, » N. B., boni communis causa. Unde duo necessario au» ctor requirit, 1. Utilitatem publicam, 2. Ut si uni jus » auferatur, reparatio fiat ex publico ». Se il clero pertanto dovrà per qualche tempo privarsi del proprio per il pubblico bene, tutti i cittadini in seguito dovranno concorrere a risarcirlo, *ut reparatio fiat ex publico*. Ciò poi perchè, come avvertimmo con Grozio, (n. 41.) al pubblico bene, ed utile non è tenuto il clero solo, ma tutti quelli, *Qui in Civilem coctum cojerunt*.

§. LXIII.

Ma rimarchevole sopra tutti è questo comento di Coccejo al cap. XX. del lib. III. ove si pongono distintamente non meno i motivi, per i quali può la sovranità usare di

(BB) In tutti gli altri luoghi, ove Grozio parla di questo dominio eminente, discorre sempre dei beni dei cittadini tutti, della rifazione de' danni in seguito egualmente distribuita, nè mai ha riguardo ai soli corpi morali. Vedasi lib. II. Cap. XIV. §. 7.

di questo dominio eminente su tutti i cittadini, quanto ancora le cagioni della compensazione, che deve farsi da tutta la società ai particolari pel danno recato alla proprietà non pubblica. Per isfuggire ogni prolissità tralasciansi queste lunghe annotazioni di Coccejo, rimettendosi il lettore al citato luogo per se stesso chiaro, e distinto. Basterà quì la sola riflessione, che fa Coccejo nell' apparire per la prima volta nel suo autore, che comenta questo termine di *facoltà*, di *dominio eminente*, e si potrà da ognuno conoscere, quanto meschina sia la condizione, in cui al presente ritrovasi il clero cattolico, dovendo prendere per difensori i suoi più giurati nemici, i Protestanti, delle sentenze de' quali si può ben egli chiamare contento in paragone di quanto soffre dai suoi medesimi. Si ascoltino perciò con attenzione gli avvertimenti di Coccejo sul dominio eminente » Equidem 1. Auctor nihil aliud per dominium eminens » intelligit, quam id quod *jure Imperii* in subditos licet » (unde dominium hoc, et jus regendi pro synonimis ha» bet l. 1. cap. 13. pag. 8. n. 6.) res ipsa censuram non » meretur. At 2. cum vox *dominii* sua natura facultatem » pro lubito disponendi, adeoque et ABUTENDI inferat, » tutius est ab hujusmodi vocibus, ob facilem eorum abu» sum abstinere. . Docet enim EXPERIENTIA eos, qui » AURAM AULÆ CAPTANT, multa huic dominio emi» nenti (quod et plenitudinem potestatis vocant) tribuere, » quæ directe cum natura justi Imperii pugnant » Affinchè adunque Grozio non meriti censura per questo suo dominio eminente, noi non lo dobbiamo valutare nè più, nè meno del *Gius d' Imperio*, come ci avvisa Coccejo. Creder dovrà poi ognuno, che al *Gius d' Impero* sieno egualmente soggetti tutti i sudditi, non il solo clero. Di più a sentimento di Coccejo, non bisogna abusarsi di questa voce di

domi-

dominio eminente, perchè *l' esperienza* ci dà da conoscere, che quell' erbe parassite, che si chiamano *Aulici Cortigiani*, con questo dominio eminente ogni diritto naturale, e civile mettono a soqquadro per recar vantaggio apparentemente alla sovranità, in realtà però per approfittarne eglino stessi. L' esperienza da Coccejo sino a noi è cresciuta in ragion quadrupla delle distanze di tempo, e forse forse ancor più per parlare secondo il linguaggio moderno. (cc)

(cc) Ammiransi in questo luogo i nostri Sovrani, che del diritto di tutela sonosi sempre prevaluti, ed han vegliato a non far alienare i beni ecclesiastici della Chiesa di Sicilia, checche ne dicano il Ventura, e prima di lui l' autore della *Confutazione*, i quali ci han voluto mostrare i nostri Principi come coloro, che curato mai non abbiano il Beneplacito Apostolico, e che di bisogno ad essi non ne sia, se alienar volessero o con censo, o con altro modo i beni della loro Chiesa. Io porto ferma opinione, che se i nostri Sovrani abbian fatta alcuna alienazione, od alcuna commutazione di beni ecclesiastici, sian sempre ricorsi alla Santa Sede. Sebbene i nostri archivj mancanti sieno di monumenti a ciò provare per quelle cagioni, che accennansi dal Gregorio nella *Bibl. Hist.* tom. 2. pag. 430. nulla di meno sonovi esempj assai luminosi, ch' eglino a scrupolo si avessero recato di dover ricercar il Beneplacito Apostolico. Ed in fatti ecco come il Re Carlo nel 1552. ciò mostra nel biglietto, che indirizza al Visitatore Arnedo: *Informandovi ancora . . . . de le alienazioni fatte di detti beni* (delle chiese di Sicilia), *et si se ne tiene confirmazioni del Sommo Pontefice*. E lo stesso leggesi non solo nel biglietto del 1557. allo stesso Arnedo, ed in quello di Filippo II. a D. Pietro Manriquez de Butiron Visitatore ancora Regio nel 1576., nell'

§. XLIV.

Prendasi ora come si voglia questo dominio eminente della nazione, della sovranità, non ne potrà mai venire dal medesimo alcun danno alla proprietà de' beni del clero. Imperciocchè secondo Grozio, inventore del termine, è un

---

altro dello stesso Sovrano a D. Francesco del Pozzo nel 1535., in quello di Filippo III. a D. Filippo Giordi nel 1640. ed in quello di Carlo VI. a D. Domenico Brancato nel 1732, Ed è da esser notato il biglietto di D. Nicolò Danero nel 1579., ove oltre allo stesso incarico datogli di Arnedo, così leggesi: *Aggiungendovi anco ogni altra usurpazione o alienazione, o concessioni, che oltre le sudette appuntate del Dottor Arnedo ritroverete esserci contro la forma data dal Concilio Tridentino, acciocchè si possi dar quell' ordine, che convenghi al servizio d' Iddio, ed esecuzione della giustizia*. Ma un assai certo monumento abbiamo, che senza il Beneplacito Apostolico non poteansi alienare i beni ecclesiastici di Sicilia, leggendosi che alienazione solo poteasi fare, o commutazione di tali beni co' Palermitani, come abbiamo nelle Consuetudini della città di Palermo presso il Muta *Consuetud. Panormitan. in proemio n.* 71. ed *in calce Commentariorum pag.* 729. *in Bulla Alexandri IV.* e *ad Cap.* 442. *Regis Alphonsi n.* 14., che per brevità io tralascio. Le quali consuetudini furon confermate nel 1255. da Alessandro IV. Sommo Pontefice, nel 1342. del Re Ludovico, e nel 1535. da Carlo V. Imperadore, mentre trovavasi in Palermo; ond' è stato, che il lodato Muta di quelle consuetudini abbia scritto al n. 71. *Cui fit, ut non tantum hæc jura municipalia Regalia, verum etiam Papalia nominentur*. Un altro monumento abbiamo ancora di esserci sempre in Sicilia ricercato il Beneplacito Apostolico

un dominio, che si stende egualmente sulle facoltà di ogni suddito per il pubblico bene, e non soltanto su de' beni dei soli corpi morali, molto meno del solo clero (n. 41.), secondo Coccejo fedele interprete di Grozio, non è distinto il dominio eminente dal Jus d' impero, e regio (n. 43.), a cui ogni suddito è egualmente sottoposto; dominio » quod » consistit in jure tuendi res subditorum, non perdendi etc. (ll) ». Finalmente per il Feyret (n. 39.) non è che un diritto di tutela, e di protezione, quel diritto cioè, che le leggi forma, e dispone in modo tale, che tutto concorra a proteggere, e difendere i beni della Chiesa, e le di lei

g 2 pro-

dall' aver dimandato nel 1624. i Canonici degli Eremiti di Palermo per il territorio di S. Maria di Sambuci, della loro commenda, alienato nel 1478. per via di enfiteusi la nullità del Beneplacito Apostolico interposto in quella concessione, come leggesi in un' Allegazione stampata nel 1647. a favor di quei Canonici da Francesco Salerno Canonico Eremita. Trovasi inoltre negli atti di Notar D. Pietro Candone, che nel giorno 4. gennajo dell' anno 1653. si fosse stipolata transazione tra que' Canonici, e D. Pietro Nicolò di Bologna allora possessore dell' accennato territorio per cui da' Canonici Eremiti fugli confermata l' antica concessione con essersi a lor favore aumentato il canone di once 52. alla somma di once 156. annuali, ed il Bologna si fosse obbligato di ottenere a sue spese fra lo spazio di anni 5. l' Apostolico Beneplacito, e consegnarlo a que' Canonici, ed a tal fine costituironlo lor procuradore. Sicchè vero affatto non è, che per le alienazioni de' beni delle nostre Chiese non si avesse mai ricorso alla Santa Sede, bastante essendo a ciò fare i nostri Sovrani, come Legati Apostolici.

(ll) Ivi tom. IV. pag. 359. in lib. III. cap. XX. §. 7.

proprietà, a conservarle indenni, ed avvantaggiarne gli utili (EE). E' poi in fine una tutela, per cui la sovranità, chiamata in ajuto dal sacerdozio, pronta accorra a ritenere ne' suoi limiti i particolari individui del clero, che o dissipassero, o si abusassero dei beni della Chiesa, affidati particolarmente alla di loro amministrazione. Sacro diritto depositato in mano alla sovranità, per servire di scudo, e di appoggio alle sanzioni della Chiesa, agli stabilimenti dei canoni, all' osservanza del diritto naturale, e civile, con quella forza, che non è d' ispezione della Chiesa, ma che è tante volte necessaria per ritenere in dovere i refrattarj.

§. XLV.

Questo nè più, nè meno è il diritto, che Boehmero dice competere alla nazione, ed alla sovranità su dei beni dei corpi morali, che posson chiamarsi in qualche maniera *beni pubblici*, come è chiaro dalle di lui parole (FF). » Sunt » tamen (Bona Universitatum) suo modo publica, quatenus Imperanti plus juris in illa competit, quam in singulorum patrimonium, cum ejus intersit, hæc bona universitatibus PERPETUO conservari, et bene administrari. » Plura sunt permissa singulis in res proprias, quam universitati in RES SVAS ». Merita d' esser letto su di ciò ancora l' Eineccio *de colleg.*, *et corp. opific.* tom. 11. pag. 115. edit. Genev. 1771.

§. XLVI.

Se dunque è tale il diritto di dominio eminente della nazione, e della sovranità come altrimenti non può essere, inden-

(EE) *De l' Abus* cap. VIII. T. I. pag. 72.
(FF) *Jus pub. Univ. Par. Spec.* lib. II. cap. X. in nota.

indenne rimane ogni qualunque proprietà del clero tutto, e delle singolari parti del medesimo, nel modo stesso che indenne deve essere qualunque altra proprietà dei sudditi della nazione. Sarà poi un dominio non eminente, non sovrano, ma un dominio di nuovo conio, e d' invenzione de' falsi politici quello, che aggiudica la proprietà de' beni ecclesiastici allo stato, ed al fisco, concedendo la sola precaria amministrazione, ed usufrutto dei medesimi al clero, ed ai particolari ceti del clero, alla nazione poi, o a chi la rappresenta la libertà di confiscare senza delitti, di torre senza ragione, d' imporre senza regola distributiva, ed equitativa, in fine di bandire senza misfatti.

§. XLVII.

Nè ciò è un enfasi di dire, non sono termini avanzati; è il linguaggio dei giuspubblicisti. Lo Struvio fra gli altri ricercando, se l' Imperadore può portare via i beni dei sudditi per darli ad altri, risponde (GG) » *Quod negandum*; » Ubi enim dominium, aut jus alicui legitimo modo para» tum est, id ne ei auferatur, Juris est naturalis, quod » etiam Principem obligat : adeoque nec ex PLENITUDINE » POTESTATIS illud transgredi posse licet . . . . ac po» tius id abusus, quam usus esset legitimæ potestatis, atque » in tyranidem declinaret ». Il medesimo eziandio è il sentimento del Coccejo, il quale si ascolti ancora una volta (HH) » Vel excedit illa PLENITUDO POTESTATIS » (dominii eminentis) manifeste fines justi imperii, et erit » injuria; vel est intra ejus fines, et tum idem erit, ac » imperium. Uti ergo vi imperii, jura subditis quæsita tolli

(GG) Syntag. Jur. Feud. cap. V. §. 6.

(HH) T. III. pag. 76. comm. in lib. II. cap. XIV. §. 9.

» li non possunt, nec ita ex plenitudine potestatis, quæ » eisdem, quibus imperium, finibus continetur ». Se per lo Struvio declina in tiranide quella pienezza di potestà, che trasferisce i beni da sudditi a sudditi, se per Coccejo trascende i suoi limili, e fa un' ingiuria patente quella pienezza di podestà, che toglie ai sudditi gli acquistati diritti di proprietà; che dovrà dirsi di quel sistema di dominio inventato dai falsi politici, con cui si stabiliscono tali diritti di stato, e di società nazionale, coi quali si pretende non che lecita, ma conveniente eziandio, e doverosa ogni azione contro i beni del clero, ed ogni attentato contro le proprietà dei particolari corpi del clero medesimo? Sarà necessario il dire, che costoro con un tale sistema si diano ad intendere, che gli individui componenti il clero non siano altrettanti cittadini, e figli della nazione, ovvero che per questi falsi politici non vi sia altra legge, che quella del capriccio.

§. XLVIII.

Concludasi adunque, che a sentimento ancora dei nemici più fieri del clero cattolico, i Giuspubblicisti Protestanti, la proprietà del clero, il dominio dei suoi beni al clero medesimo, e non ad altri appartiene. La podestà poi piena pienissima su de' medesimi beni, l' impero, il dominio eminente, la tutela, la difesa, che conserva, e non distrugge: » Quod consistit in jure tuendi res subditorum, » non perdendi », questa appartiene allo stato, alla nazione, alla sovranità.

CAPITOLO V.

I beni, che sono di proprietà del clero, non sono beni donati alla società tutta, ed alla nazione intiera, ma beni di sola proprietà del clero stesso, come sono i beni di qualunque individuo.

Fissata la capacità di possedere nel clero per i motivi tutti, che discendono dalla di lui origine, ed esistenza; provata coi principj del naturale diritto l' imprescrittibile di lui proprietà su li proprj beni, niente meno ferma, e stabile di quella di qualunque altro privato cittadino, anzi con una base fondamentale maggiore, qual è la divina origine, ed istituzione del clero; dimostrato inoltre cogli autori i più imparziali, e meno amici del clero, in che consiste il dominio emineute della sovranità, e della nazione, e la tutela dei Re verso i possedimenti del clero, resta ora a vedersi, se mai questi beni avessero per la loro assegnazione, e per la consegna fattane dalla pietà de' fedeli al clero stesso, una qualche particolare affezione, e condizioni tali, per cui a suo arbitrio la nazione potesse fare uso delle proprietà ecclesiastiche, spogliandone il clero.

§. I.

Tanto si pretende dai moderni filosofi politici, ma alla loro usanza lo asseriscono, e non lo provano. Dicono questi: I beni, e i possedimenti in origine furono dati al clero dai cristiani, e pii cittadini per fissare un appannaggio al clero, ed un fondo per il culto della religione, ed in questo modo sgravare gl' individui dal dovere mantenere a loro carico gli operatori del ministero sacro, ed ogni altra spesa del culto. Furono per conseguenza dati questi beni, e dotato

tato fu il clero in vantaggio degli individui medesimi. La nazione permise al clero in origine l'acquisto dei fondi, e de' particolari possedimenti per questo medesimo motivo. Il clero pertanto venne ad essere un depositario de' beni, che la nazione a proprio vantaggio, ed a scarico dei suoi individui fissò per fondo sicuro, e stabilì per il mantenimento dei ministri della religione, per le spese necessarie per il culto sacro, ed ancora in attuale sovvenimento de' meschini, e della povertà.

§. LI.

Viene ad essere perciò la proprietà de' beni particolari del clero piuttosto una proprietà condizionata della nazione, che del clero stesso, prosieguono a dire costoro. I cittadini nel fare le loro donazioni vennero a stabilire un fondo in vantaggio della società intiera, purchè però il clero fosse provveduto, e mantenuto senza aggravio dei particolari cittadini. Onde quando la nazione, o il Sovrano rappresentante la nazione, purifichi la condizione, senza alcuna ingiuria potrà privare il clero di questa di lui creduta proprietà particolare, fissando però, e destinando con ogni più sicura garantia quel tanto, che è necessario alla di lui sussistenza, a cui solamente ha diritto il clero, sinochè esiste, per ragione di sua istituzione. Non sono poi defraudate per nulla le buone intenzioni de' fondatori di questi possedimenti, ed adempiti sono i voti dei pii donatori, venendo per una parte ad essere sgravati gli individui del valutabile peso del mantenimento del culto religioso, e suo ministero, provvedendosi dall' altra parte alla sicurezza di sussistenza per il clero, il quale rimane a carico della sovranità, e della nazione.

E' poi

§. LII.

E' poi, come ognuno sa, la nazione, e la sovranità l' interprete delle volontà de' suoi sudditi, le quali nè di nuovo, nè più specificatamente si possono esprimere, quali sono le volontà testamentarie, e qualunque altra volontà dei trapassati. Ora le pie largizioni dei cittadini fatte al clero, ed alla Chiesa, essendo state fatte per promuovere la pietà, e per un bene, che ridondasse in vantaggio di tutti, scorgendo la nazione, o la sovranità, quale sia di questi beni, e di questi vantaggi il migliore, destinerà per quelli oggetti, che sieno più confacenti per il bene dello stato; le largizioni, e i doni di coloro, che ebbero sempre in vista il bene di tutti gli individui, e la pietà cristiana. Per la qual cosa la nazione, e la sovranità per quella ispezione, che ha per la pubblica felicità, e per il pubblico bene, e vantaggio potrà fare uso del suo dominio eminente su i beni di un corpo morale, quale è il clero, e su de' beni destinati, e determinati al pubblico vantaggio. Tali sono in sostanza le ragioni, che vittoriose chiamano i falsi politici per autorizzare le nazioni allo spoglio totale del clero (11).

 Ma è

(11) Maggiore di queste de' falsi politici son certamente le pretensioni del Ventura, e di alcun altro Siciliano, di cui io distesamente parlai nella mia Dissertazione dell' anno scorso. Egli nel suo bel progetto stabilir volendo la seconda repubblica di Platone, tutta però spirituale, poichè vuole, che al suo stabilimento concorresse ed il Papa, ed i Vescovi, un destino più nobile pretende dare a' beni della Chiesa, tutto diverso da quello, che da' pii fedeli fu dat . Costoro agli ecclesiastici fecero le loro donazioni non solo

§. LIII.

Ma e chi non vede con questi, non già discorsi, ma vaneggiamenti le disposizioni testamentarie, e gli altri stabilimenti tutti, fatti colla protezione delle leggi più sacrosante, e sotto la tutela della buona fede pubblica, ridotti ad un sistema, e ad un' ipotesi filosofica, che si può applicare ad arbitrio di qualunque filosofo delirante, e sognatore? Che gl' individui ricavino un vantaggio dalle pie largizioni fatte al clero, che la nazione ne senta un sollievo; è evidente in tutti quelli stati cristiani cattolici, ove i possedimenti del clero esimono il popolo fedele dal mantenimento dei proprj pastori, e delle altre spese tutte necessarie per il culto della religione, ed ove il meschino, ed il povero cittadino ritrova come supplire alle proprie indigenze, ricorrendo alla pietà della Chiesa, ed ai pingui patrimonj del clero, amministrati dai prelati, e dai chierici pieni di religione, di umanità, e di soda cristiana carità. Ma non perciò tutti i possedimenti del clero furon doni della cristiana pietà, fatti in isgravio dell' obbligo, che ogni cristiano individuo ha di concorrere al mantenimento de' sacri ministri, e del sacro culto; non sono tutte le proprietà del clero doni, ed offerte de' pii cristiani; nè perciò il clero non è padrone de' suoi possedimenti, e proprietario di quanto ha ricevuto in dominio, e ritiene in vigore de' più sacrosan-

---

per sostener la loro vita, ma per mantenere il culto del Signore, e soccorrere con solleciti ajuti l' orfano, e la vedova, e tutti i poveri che in certi momenti della lor vita trovansi in istato da perire. *Offero Deo* (così dicea la formola di coloro, i quali facean donazioni alle Chiese presso i Capitolari di Carlo Magno lib. 7. cap. 28.) *atque de-*

santi contratti, che far si possono ove non regna, che la giustizia, ed il buon ordine. Molte di queste proprietà il clero le ha per compre fatte, e per contratti legittimi. Moltissime, e particolarmente quelle de' monaci, o provenienti da' monaci, le ha per un' industre agricoltura tanto giovevole al pubblico bene, e per introduzione, ed aumento delle arti tanto proficue allo stato, ed alla nazione, o ancora perchè seco loro si portavano i fondatori dei monastici istituti il sostentamento per se stessi, e per la loro società, allorchè si ritiravano nelle solitudini per non vivere a carico dei cittadini (KK) Una sola occhiata, ancora superficiale alla storia dei così detti secoli barbari, e d' ignoranza, e serà troppo manifesto, quanto debba la Germania, l' Italia, e l' Europa tutta all' indefessa opera del monachismo in vantaggio dei suoi simili, per cui tanto accrebbe la propria gloria, e le proprie sostanze.

 Non

---

dico omnes res, quæ hac in charta tenentur insertæ pro remissione peccatorum meorum, ac parentum, et filiorum ad serviendum ex his Deo in sacrificiis, missarumque sollemniis, luminariis, pauperum, et clericorum alimoniis, et cæteris divinis cultibus, atque illius ecclesiæ utilitatibus. Si quis autem eas inde (quod fieri nullatenus credo). abstulerit, sub poena sacrilegii ex hoc Domino Deo, cui eas offero, atque dedico, districtissimas reddat rationes.
Il Ventura però pretende, che non più questa sia l' intenzione de' pii donatori, ma quella di mantenersi studj filosofici, e politici, e fabbriche di vetri, acciajo, lavori di ferro, tele di lino, canape, bambagia, mussolini, carte, tabacco, lana, panni, porcellana, salnitro, e colori cavati da' fossili.

Spectatum admissi risum teneatis amici.

(KK) Palpabile si rende questa verità a chiunque ve-

§. LIV.

Non è necessario rispondere diffusamante alle di sopra addotte deboli opposizioni, le quali con somma facilità da se stesse se ne cadono, ed inoltre le mille volte sono state confutate da uomini sommi, i quali hanno sminuzzata la materia, come si suol dire, producendo delle palpabili dimostrazioni intorno alla debolezza delle surriferite ragioni (LL) Ma

---

glia incomodarsi di dare un' occhiata superficiale alle grandi fondazioni monastiche negli Annali Benedettini. Per non escire dalla nostra Italia, in Monte Cassino i genitori di S. Mauro, e di S. Placido offerirono al Patriarca de' monaci S. Benedetto unitamente ai proprj figli il loro patrimonio, del quale avendone i Siciliani usurpata porzione (usanza molto antica), il S. Patriarca vi spedì sollecitamente per riacquistarla S. Placido, che era padrone delle usurpate possessioni prima del suo monacato, a cui succedeva nella proprietà la società monastica, per la quale il S. andò a rivendicare il suo una volta patrimonio. S. Anselmo fondò nel suo patrimonio il monastero di Nonantola, il quale, quando era scarso di numero, era di un migliajo di monaci. Il monastero di Monte Oliveto Maggiore fu fondato nel proprio patrimonio dal B. Bernardo Tolomei nei cretosi dirupi del Senese, riserbandosi per se, e per li suoi monaci le più folte macchie, e le balze più infruttifere, dopo aver dispenzato i migliori terreni, e l' altre sostanze tutte in beneficio de' suoi cittadini, per li quali in fine consecrò ancora, e dette la vita nella peste dell' anno 1348. *Nota dell' autore.*

(LL) La sovra lodata opera del *Libero Diritto della Chiesa di acquist.,e poss.* 1769 *De finibus utriusq. Potestatis Commentarius*: *Lugani* 1779. a cap. 14. ad 17. France-

Ma affinchè questo opuscolo non vada del tutto digiuno della risposta a sì fatte opposizioni, e della dimostrazione della loro debolezza, brevemente si ribatteranno, smovendone i fondamenti, affinchè l' edificio crolli con più facilità.

§. LV.

Si dice dunque, che la nazione in origine ha permesso al clero di possedere per il vantaggio, ed a sgravio de' cittadini. In quali tavole di legislazione ritrovasi questo beneplacito? Il contrario si troverà ben facilmente, ma una tale facoltà conceduta al clero, ed alla Chiesa sino dal principio de' suoi possedimenti, non sarà sì facile il rinvenirla. Da quanto si è detto di sopra (cap. II.) è chiaro, come l' origine, e la capacità di possedere nella Chiesa, e nel clero debba ripetersi dalla natura stessa della cristiana religione. G. C. autorizzò ogni uomo a farsi cristiano, anche contro il divieto di qualunque Principe. Chiunque si è fatto cristiano dallo stesso G.C. non solo è stato autorizzato, ma di più obbligato a concorrere al mantenimento del clero, similmente contro il nominato divieto. Il cristiano sarebbe stato inutilmente obbligato a contribuire alla sostentazione del clero, se il clero altresì non fosse stato autorizzato a potere ricevere il suo mantenimento, e godersela anche contro il divieto di qualunque Principe. Dunque il clero è autorizzato da G. C. a ricevere dai cristiani la sua sostentazione senza il permesso della nazione, anzi di più ancora contro il divieto della nazione, o del Principe suo rappresentante. Questa sostentazione poteva darsi in cose mobili, come lo sti-

---

scantonio Zaccaria *del Celibato Sacro*. lib. 3. cap. 1. Ediz. Roma 1774.

stipendio ai soldati, il latte ai pastori, i frutti della vigna al vignajolo, le obbligazioni dell' altare al sagrificante. Quante volte non recavasi nocumento alla società, poteva darsi assegnando un fondo immobile, ed i fedeli invece di vendere i fondi, e dare agli Apostoli il prezzo, avrebbero potuto dare gli stessi fondi, poichè, come poterono gli Apostoli ricevere il prezzo de' fondi, così avrebber potuto ricevere la cosa stessa. Non è nota legge alcuna, la quale impedisse agli Apostoli il ricevere il prezzo, o gli stabilì, ma in questo ricevimento non apparisce avervi la nazione alcuna parte. Quei che abbracciarono il cristianesimo furono tanti individui, ciascuno dei quali indipendentemente dalla nazione era padrone del suo, e poteva perciò indipendentemente dalla nazione donare a chi egli voleva, purchè fosse senza nocumento della nazione stessa. Se al clero adunque per la sua sostentazione sono stati sostituiti fondi, e beni stabili alle cose mobili, questi sono passati in dominio, e proprietà del clero indipendentemente dalla nazione. Con qual fronte pertanto vogliono sostenere i falsi politici, che la nazione in origine permise al clero gli acquisti, e le proprietà? E tanto lontano dal vero, che vi sia stato questo vantato permesso della nazione conceduto al clero, ed alla Chiesa per potere acquistare, che anzi si ritrovano nei primi secoli della Chiesa delle leggi imperiali, le quali vietavano qualunque siasi acquisto alla Chiesa, ed al clero non meno che a qualunque altro corpo, o collegio da loro chiamato inlegitimo. Lasciò per questo la Chiesa, e con lei il suo clero di acquistare, e possedere? No certo, come si è di sopra notato (n. 29. in nota) Saranno dunque stati acquisti ingiusti gli acquisti fatti dalla Chiesa in tal tempo? Non li credè tali al certo Costantino M. (ivi). Ma se tali fossero stati, che si avrebbe da credere della religione cristia-

stiana ? Ad onta delle leggi della nazione, e degli ordini cesarei gli uomini apostolici, i martiri, i più eccellenti vescovi vollero possedere, ritenere, e disporre a loro voglia di ciò, che avevano acquistato, come corpo morale nella Chiesa, e nello stato per le pie offerte de' fedeli. Si è di sopra accennato, come si contennero i SS. Apostoli riguardo alle sostanze, le quali, deposte ai loro piedi dai primi fedeli, passavano alla libera disposizione della Chiesa, e de' suoi ministri (MM). Gli Atti dei SS. martiri, in particolare quel-

(MM) Le nozioni, che abbiamo del dominio, e possedimento delle cose, e quanto ci riferisce S. Luca dei primi felici anni del cristianesimo, ci danno a conoscere, che gli Apostoli, e i ministri del santuario in unione esercitarono un vero dominio, ed una vera possessione sulle cose offerte, benchè vivessero in perfetta comunione positiva di sostanze, e benchè fossero gl' individui perfettamente poveri. Ecco le nozioni del dominio, quali ci dà l' Eineccio (*Jur. Nat. et Gen. l.* 1. §. 231.) « *Suum* proprie quisque vocat, « quod in *dominio* suo est. *Dominium* vero vocamus jus, « seu facultatem alios usu rei alicujus excludendi. Ipsam « detentionem rei, cujus usu alios excludere statuimus, *Pos-* « *sessionem* appellare, mos est (§. 237.) Quam vero « Dominium hoc vel in *communione positiva*, vel in proprie- « tate consistat, consequens est, ut ex quo a communione « negativa discessum est, *omnes res* vel positive communes « pluribus, vel singulis propriæ esse cœperint «. Gli Apostoli, ed i sacri ministri della nascente Chiesa, i quali ricevevano, amministravano, e distribuivano secondo la loro giusta sì, ma libera volontà le offerte sostanze dei primi fedeli, esercitavano su le medesime tutto il *dominio*, ed ogni atto di possesso, col quale escludendo ogn' altro dall'

quelli del S. diacono Lorenzo, e le gesta della S. matrona Lucina, ci fanno vedere quanto i campioni della cristiana religione attendessero alle leggi nazionali, ed agli ordini dei rappresentanti la nazione su di questo particolare. Finalmente sappiamo dalla storia ecclesiastica, con quanta premura, alle repplicate istanze di una eretica madre, venga dato un ordine imperiale al S. vescovo Ambrogio di consegnare una chiesa agli Ariani. Infinitamente il Santo rispettava la sovrana podestà imperiale, come apparisce dalle sue opere, e dalla sua vita, con tutto ciò risponde francamente, che non vuol dare la chiesa richiesta, non essendo cosa, che appartenga a Cesare (e sì la fabbrica di una chiesa è pure un fondo nella stato). Dei poderi poi appartenenti alla chiesa, e di proprietà del clero fa intendere all' Imperadore, che se li vuole, se li tolga pure, che egli non glie lo può contrastare; ma che però non gli li dà; *Non dono sed non nego*. (NN) Ora se dalla concessione della nazione, e del-

---

uso delle offerte sostanze, ne facevano partecipi quelli, ai quali le assegnavano senza dipendere da alcuno. Questi erano per lo più i fedeli tutti, coi quali vivevano in unione, ed in perfetta comunione positiva di sostanza, e di animo: *Ita ut cor unum esset, et anima una*, come dice S. Luca. *Nota dell' autore*.

(NN) Da questo fatto di S. Ambrogio vedesi chiaramente, quanto il Ventura siasi ingannato, riportando tutto in suo favore nella pag. 55. e 19. e quanto madornale sia il suo errore in pretendere di esser la temporale disciplina della Chiesa soggetta al Principe, ed esser costui perciò il Vescovo esterno della Chiesa. Io non mi trattengo lungamente su di tal pretensione, avendone distesamente parlato nella mia Dissertazione dello scorso anno. Intorno alla vescovile di-

della sovranità fosse dipenduto il diritto di proprietà, e di acquistare nella Chiesa, e nel clero, con quale coraggio quei santissimi uomini fondatori della religione di G. C., banditori della purità dal Vangelo avrebbero potuto ricevere i le so- .

gnità de' Principi non posso far di meno però di far osservare al Signor Ventura, che i Principi sono, e dir si possono Vescovi esterni in quanto son custodi della disciplina, e delle leggi della Chiesa, ed a tal riguardo l' Imperador Costantino fecesi chiamar Vescovo: *Vos quidem*, così egli dicea, *in his quæ intra Ecclesiam sunt Episcopi estis*, cioè Voi siete coloro, che governate la Chiesa con sante leggi, le quali forman la disciplina; *Ego vero in his, quæ extra geruntur, Episcopus sum a Deo constitutus*, cioè Io però fo osservare le leggi della Chiesa, e punisco i trasgressori delle medesime, e coloro i quali mettenla a soqquadro. Ed a tal proposito si osservi tale essere stata in tempo di Costantino, e vie maggiormente dopo il IX. secolo l' armonia, e la concordia fra l' Impero, ed il Sacerdozio, che, come scrive Gregorio III. all' Imperador Leone, ogn' Imperador cattolico dir potea: Io ho l' Impero, ed il Sacerdozio; e nella guisa stessa ogni Vescovo: Io ho il Sacerdozio, e l' Impero. Era allora uno, e lo stesso e de' Sacerdoti, e de' Principi il cuore, e lo spirito, e tutti applicati eran al buon ordine della Chiesa, e dello stato, onde vedeansi diete di stato, che facean canoni ecclesiastici; e sinodi ecclesiastici che facean leggi di stato. I Prelati della Chiesa eran Grandi del regno, ed Elettori de' Re; e le leggi ecclesiastiche faceansi imperiali, e le imperiali ecclesiastiche. Prima di finir questa nota non possiam far di meno, che non si avverta, che nell' errore del Ventura sia ancor caduto l' autor della *Confutazione*, molto malmenando al suo solito più senti-

le sostanze de' fedeli, depositate ai di loro piedi, senza permesso della nazione giudaica, la quale tentava tutte le strade di opprimere il nascente cristianesimo? Come avrebbero potuto i martiri, gli uomini apostolici violare, e non attendere quelle leggi sovrane, che impedivano qualunque *acquisto*, e *proprietà*? Come avrebbero in seguito potuto contrastare all' imperiale sovranità, che alla medesima ritornasse ciò, chè da lei fosse stato conceduto in solo uso al clero, e ed alla Chiesa? (oo) E ciò sia detto soltanto di passaggio

---

menti de' Padri della Chiesa, e quel *In cathedra veritatis posuit Deus doctrinam veritatis*. Bisogna esser teologo per scriver da teologo, e con parole, e sentimenti di teologi. *In cathedra veritatis Deus posuit* tutte le dottrine stabilite intorno alla proprietà de' beni ecclesiastici, e specialmente il tanto noto decreto del Concilio di Trento *de reform. sess.* 22. *cap.* 11. in cui vien fulminata la scomunica contro coloro, i quali convertono in uso proprio, ed usurpano le giurisdizioni, i beni, i censi, i diritti feudali, o denfiteutici, i frutti, e gli emolumenti della Chiesa, e, se comunque ne sia stato fatto l' acquisto, non ne faccia restituzione alla Chiesa. *Anathemati*, dice il lodato Concilio, *tamdiu subjaceat*, *quamdiu jurisdictiones*, *res*, *jura*, *fructus*, *et redditus*, *quos occupaverit*, *vel qui ad eum quomodocumque*, *etiam ex donatione supposita personæ*, *pervenerint Ecclesiæ*, *ejusque administratori*, *sive Beneficiato integre restituerit*, *ac deinde a Romano Pontifice absolutionem obtinuerit*.

(oo) Avevano questi santissimi uomini in vista di continuo le promesse fatte da G. C. a quelli, che avessero abbandonato tutto per la religione, le quali promesse non sembravano forse, che si potessero molto conciliare colle leg-

gio, ed alla sfuggita, essendo stato trattato quest' argomento colla maggiore estensione nelle sopra citate opere, le quali potranno consultarsi da coloro, che desiderano più estesa erudizione su di questo punto.

---

gi degli Imperadori infedeli, le quali vietavano qualunque acquisto agli ecclesiastici, o spogliavano le chiese del già acquistato. Le leggi dicevano in corte parole: « Non avere, « ad avere, e possedere cosa alcuna ,,, Le promesse di G. C. fatte a chi rinunciava tutto per lui erano: « Nemo est, « qui reliquit domum . . . . . propter regnum Dei, et non « recipiat multo plura IN HOC TEMPORE, et in sæculo « venturo vitam æternam « *Lucas cap. XVIII. v.* 30. « « Nemo est qui reliquerit domum . . . . . AUT AGROS « propter ME, et propter EVANGELIUM, qui non acci- « piat centies tantum NUNC IN TEMPORE HOC, DO- « MOS . . . ET AGROS CUM PERSECUTIONIBUS, et in sæculo futuro vitam æternam « . *Marcus Cap. X. v.* 30. Come si sarebbero potute combinare queste due sentenze, Una: *Ecclesiastici, che abbandonate tutto il vostro per Cristo, e per divulgare il suo EVANGELIO, non dovete possedere, né avere in proprietà alcuna cosa*; L' altra: *Ecclesiastici, che abbandonate le vostre proprietà per me, e per la PREDICAZIONE DEL MIO EVANGELIO, avrete cento volte più di quello, che abbandonate?* La prima sentenza è delle leggi degli Imperadori infedeli, la seconda è di G. C. I promulgatori del Vangelo non hanno mai calcolato nè punto nè poco la prima, e si sono sempre attenuti alla seconda, e perciò la Chiesa, ed il clero ha sempre posseduto in ogni età, ed ha riguardato le sue proprietà indipendenti dall' arbitrio di chiunque, come lo sono quelle di tutti i cittadini, che posseggono.

§. LVI.

Qui pertanto sarà sufficiente il dimostrare l' insussistenza dell' opposizione coi principj sopra esposti e provati. La nazione, dicono i falsi politici, permise al clero in vantaggio de' suoi individui l' acquisto de' fondi, e de' particolari possedimenti. Ciò è falso in tutto. Imperocchè si è dimostrato, che in origine la facoltà di possedere, e la capacità ad ogni proprietà il clero l' ha dalla sua istituzione (cap. II.). Il diritto di proprietà specifica si è dimostrato di necessaria conseguenza del diritto generico, e della sua origine (n. 34. 38.). L' insussistenza di questa permissione è chiara per ragione di diritto (n. 31. 33.), e per ragion di fatto (n. 39. in nota, e n. 55.). Dunque il clero indipendentemente dalla nazione ha acquistato, e ritiene le sue proprietà, non già per una di lei concessione. Ecco in poche parole atterrata la più forte opposizione, il cardine del sognato sistema, col quale si vuole, che la proprietà de' beni del clero sia appresso la nazione, e la sovranità, non appresso il clero medesimo.

§. LVII.

Abbattuto questo principio, cade l' altro da se stesso: cioè, che il clero non è, che un depositario de' beni, che la nazione gli ha affidati a proprio vantaggio. Imperciocchè I. Se il clero ha le proprietà de' suoi beni indipendentemente dalla nazione (n. 36.), non è soltanto un depositario della nazione. Se non è soltanto un depositario della nazione, le sue proprietà, ed i suoi beni non saranno all' arbitrio di lei per quei vantaggi, che essa ne può ritrarre; ma nella libera disposizione del clero per impiegarli in ciò,

che

che egli crederà giusto, conforme alla pietà cristiana, soggetti alla nazione soltanto nel modo, che al cap. 14. si è veduto convenirgli. II. Il dominio del clero su dei suoi beni è tale, che non la cede in conto alcuno al dominio, ed alle proprietà degli individui della nazione (n. 32.). Ma le proprietà degli individui per gli avversarj stessi non ammettono condizioni, quando non sono espresse dagli autori delle proprietà, e dei dominj nelle donazioni, nei testamenti, e nei contratti. Dunque nemmeno le ammetteranno le proprietà del clero. III. La capacità di acquistare nel clero ha un' origine sacra, ed inviolabile, quale è quella, che si produce dalla necessità di religione (n. 28. 29.), e perciò non solo eguale, ma ancora maggiore dell' origine della proprietà degli individui. Non si potrà dunque torre al clero la di lui proprietà senza offendere i diritti sacrosanti di religione, ed in fine tutti quei diritti, che si offenderebbero, se si togliessero ai privati individui le di loro proprietà; e come questi non sono depositarj, ma proprietarj dei loro beni, così il clero non è semplice depositario, ma un vero padrone proprietario delle sue sostanze (n. 38. 46. 47.)

§. LVIII.

Finalmente non si trovano, e non si riscontrano nelle donazioni fatte al clero le vantate condizioni in favore della nazione, onde non si può capire, come le di lui proprietà si debbano chiamare condizionate, quando non sieno state fatte tali dagli autori della proprietà stessa. La volontà degli uomini si manifesta colle azioni, e coi detti dei medesimi, e nei dubbj è necessaria la dichiarazione di una autorità interpetrativa; ma quando i detti non sono dubiosi, non vi è luogo all' interpetrazione della volontà. E' questo un assio-

sioma in diritto, che rapportasi nella l. 25. D. *de legatis* 3. « Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti « voluntatis quæstio « Ogni archivio del clero per meschino che sia, può certificaro, se sieno chiare, e no le disposizioni di quei fedeli, che vollero dotare, ed arricchire il clero. Ne rendono ancora pubblica testimonianza, e facile ad ognuno l' intelligenza le ricche collezioni dei Muratori, dei Mabiloni, e di quanti altri hanno scritto, e raccolto in diplomatica, de' quali riferirne solo l' elenco si anderebbe troppo in lungo. Queste decantate condizioni dunque si potranno con tutta giustizia porre nel numero dei sogni di una politica falsa, e di una filosofia delirante.

§. LIX.

Si può ancora osservare, che generalmente tutte le donazioni fatte alla Chiesa, ed al clero, sono fatte ad una determinata chiesa, ad un determinato corpo ecclesiastico, trasferendosi la proprietà, ed il dominio assoluto, e libero con precise parole esprimenti una tale translazione dal donatore a quella chiesa, o a quel corpo ecclesiastico, in favor di cui si dispone, e non già ad altri, che non abbiano che fare colla Chiesa, e col clero. Or con qual coraggio si potrà dire, che l' intenzione de' fedeli pii donatori verso la Chiesa è stata di donare alla nazione, perchè hanno fatto una disposizione vantaggiosa alla nazione? Dunque ciò che ridonda in utile, e vantaggio di alcuno, dovrà egli tosto essere in tale modo sotto la proprietà di costui, che a suo arbitrio egli far ne possa ciò, chè gli piace, purchè gli arrechi comodo, ed utile? Egli è pur questo uno strano modo di pensare. Si esemplifichi la cosa, e si scorgerà a colpo d'. occhio l' assurdo, e la debolezza di una simile

pro-

proposizione. Vi sono alcune comunità, ed alcune municipalità, che hanno avuto in dono dai loro cittadini dei fondi, e degli stabili, affinchè siano mantenuti tanti individui figli di artieri nella metropoli ad imparare quelle arti, che non sono nella provincia, e nelle piccole città. Questa è una vera proprietà condizionata in vantaggio di un terzo. Suppongasi, che venuta a notizia degli artieri una tale donazione, che ridonda in loro vantaggio, pretendessero questi, che fossero ceduti loro dalla comunità tutti i fondi donati, perchè ridonda lo donazione in di loro vantaggio, non ostante che fedelmente dalla comunità, e municipalità si mantenga la condizione. Che si avrebbe a dire di una tale pretensione degli artieri? Sarebb' ella giusta? Sarebbero fedelmente adempiute le volontà dei cittadini, che donarono alla comunità con un peso vantaggioso ad altri? Finalmente il padrone de' fondi, il proprietario sarebbe la comunità, o il clero degli artieri? Risposto, che siasi a queste dimande, allora concludasi: Se « in ultima analisi vengano adempiuti i voti, e le volontà di quei, « che donarono, o lasciarono al clero, allorchè la nazione « si arroga tutte le proprietà del clero, provvedendo alla « di lui sussistenza, perchè simili proprietà ridondano in « vantaggio dei sudditi.

§. LX.

Le pie donazioni fatte in vantaggio del clero hanno al certo prodotto un comodo agli individui, hanno sgravato di un peso la nazione cristiana, qual è quello della mercede dovuta all' operatore, e ministro del santuario, del necessario dispendio per il decoro, e per la maestà dei tempj, e del culto tutto del Signore, della educazione dei giovani cittadini, delle assicurate provvisioni per la mendicità ec.

Ma

Ma non perciò quei fondi, che recano questi utili, e vantaggi alla nazione, ed ai di lei individui, sono stati donati alla nazione medesima, ma bensí alla Chiesa, e al di lei clero, e sono stati dati per libere, ed espresse volontà di donazioni tra i viventi, o testamentarie di quei, che lasciarono la terra. Il primo modo contiene in se i vincoli sacrosanti del contratto, il quale obbliga, e riguarda le parti contraenti, e non altri. Il secondo impegna la fede pubblica, la quale rende inviolabile l' atto a vantaggio di quel solo, a favore di cui fu disposto. Imperciocchè come si esprime Costantino Augusto *leg.* 1. *Cod. de sacros. eccl.* «
« Nihil est, quod magis hominibus debeatur, quam ut su-
« premæ voluntatis, postquam aliud velle non possunt, li-
« ber sit stylus, et licitum, quod iterum non redit, arbi-
« trium « La nazione pertanto, e la sovranità non potrà determinare altrimenti le altrui disposizioni fatte in favore del clero per il solo motivo, che queste disposizioni ridondano in vantaggio della nazione medesima.

§. LXI.

Non lo potrà nè tampoco fare per quel dominio eminente, che risiede nella nazione, per mezzo del quale pretendesi, che possa la nazione mutare in meglio queste disposizioni, e rendere i beni del clero più proficui alla nazione medesima. Si è lungamente veduto (cap. IV.) ciò, che possa la nazione, e la sovranità per ragione del pubblico bene sulle proprietà altrui per mezzo del dominio eminente, e quanto debba essere equitativa e distributiva questa ragion di ben pubblico verso tutte le proprietà, e non dovere riguardare soltanto quelle del clero. Finalmente si è ancora dimostrato qual diritto di tutela, e di maggiore ispezione ap-
par-

partenga alla sovranità su de' beni degli ecclesiastici, e buon uso de' medesimi (n. 39.). Intorno alla proprietà pertanto del clero, e dei di lui possedimenti altro non rimane alla nazione, che rispettarne il diritto, come lo rispetta nei suoi individui, goderne l' utile, ed il comodo, che deve risentirne, non tanto per le viste di ben pubblico, che possono aver avuto in mira i pii donatori, quanto per il disinteresse della Chiesa, e per le di lei materne viscere in sollievo dei meschini, e per la religiosa, e cristiana premura, che ha d' impiegare i proprj averi in profitto della società tutta. Deve in fine la nazione proteggere colla forza di sua autorità questi fondi, ed ogni proprietà della Chiesa, e del clero, affinchè non sieno derubati, e dissipati dall' avarizia, e dall' ingordigia di uomini perversi, e maligni.

CAPITOLO VI.

Delle proprietà dei corpi distinti, e particolari del clero, considerate come appartenenti alle distinte parti del clero intiero, ed alle particolari unioni del medesimo.

§. LXII.

Si è fino ad ora parlato di quella ispezione, e sopraintendenza, che ha la nazione tutta, e la sovranità sulle proprietà del clero, e della Chiesa considerate nella loro totalità, ed indistintamente prese, come quelle, le quali indistintamente cadono sotto la podestà d' impero della nazione, nel di cui dominio sono situati i fondi, ed i beni del clero, e si è dipoi veduto, quanto a mal partito s' ingannino coloro, i quali vogliono fare dei beni del clero un

 patri-

patrimonio privativo della nazione. Siccome però le chiese particolari, e le distinte parti del clero non godono dei loro possedimenti promiscuamente; ma è assegnata ad ogni chiesa, e ad ogni distinta unione, e ceto ecclesiastico tanto secolare, che regolare la sua determinata proprietà di beni; nè essendo stato lasciato il dominio di questi beni, e le proprietà dei fondi dalla pietà dei fedeli alla Chiesa, ed al clero indeterminatamente, o genericamente, dal che ne sarebbe venuto un dominio quasi vago, ed incerto, ma precisamente ad una tale chiesa, ad un determinato clero, ad un ceto religioso; quindi ne viene, che quella proprietà di beni, che sino ad ora si è riguardata come in complesso, ed appartenente al sacerdozio tutto, ed al culto universale della religione, si possa, e si debba considerare ancora distintamente nelle sue parti, in quanto che si vengano a formare da quella le respettive proprietà delle chiese particolari, dei cleri fra se distinti, delle specifiche case religiose ec. Per questo motivo non sembrerà a tutti, che sia sufficiente l'essersi parlato generalmente delle proprietà tutte del clero, ma si stimerà necessario da alcuno, che si discenda ancora al discorso dei particolari possedimenti delle distinte unioni ecclesiastiche.

§. LXIII.

Se si considera pertanto la proprietà tutta della Chiesa, e del clero divisa nelle sue particolari proprietà, e possedimenti, si potrà richiedere: Se la nazione, e chi la rappresenta possa almeno trasferire la proprietà dei beni del clero da parti a parti del clero stesso, da chiesa a chiesa, da uso ad uso? Potrà la nazione nell'abolizione di un corpo particolare ecclesiastico, abolirle del tutto, e secolarizzare la di lui proprietà? Se è vero, dicono i falsi politici, che il

che il clero in genere, che le chiese, che il culto in una società di cristiani sono cose necessarie, e che non dipende dalla volontà della nazione la di loro esistenza, e sussistenza; non è già altrettanto vero, che non dipenda dalla volontà della nazione, e della podestà civile l' ammettere, o non ammettere un' unione particolare di chierici, un collegio di prebendati, un ceto di religiosi ec. Ciò non è intrinsecamente necessario alla religione; lo stato, e la società cristiana ha fatto per del tempo senza molti di questi corpi morali, e ne potrà ancora fare di meno nel tratto successivo. La nazione ammise questi corpi, la nazione potrà di nuovo torli, quando lo giudichi utile, e conveniente.

§. LXIV.

Sebbene lo scopo preciso di questo opuscolo non sia il parlare de' particolari divisi possedimenti, e delle proprietà particolari delle distinte chiese, e de' cleri, e ceti sacerdotali, e delle case religiose tutte riguardate per se sole, e non nella loro universalità di clero, con tutto ciò per nulla lasciare allo scoperto, come si suol dire, si discenderà ancora, ma brevemente a questo particolare.

§. LXV.

Prima di ogni altra cosa si vogliono considerare questi corpi, questi collegj del clero tanto secolare, che regolare nella loro ragione di sudditi della sovranità, e di parti integranti della nazione, appresso la quale eglino esistono, come corpi morali, e sotto di cui stanno le di loro possessioni. Corpi, e collegj autorizzati dalla nazione ad esistere, come tali, cioè in capitoli, case religiose, chiese beneficiate ec., gli acquisti, e proprietà de' quali corpi furono fatti sotto la protezione delle leggi dello stato. Essendo però que-

rò questi corpi morali non solo porzioni del clero , ma nel tempo stesso ancora tanti sudditi della nazione , in quanto che sono corpi ammessi , ed autorizzati , devono godere per questa seconda ragione di tutti i diritti di sudditanza , o almeno di quella sudditanza , con cui furono ammessi . Ma uno dei diritti di sudditanza , con cui furono ammessi i corpi religiosi possidenti (lo stesso dicasi di tutti gli altri corpi ecclesiastici , considerati non come clero in genere , ma come collegj , o corpi separati) fu il diritto di proprietà nello stato secondo le leggi civili dello stato medesimo . Avranno adunque i corpi monastici , ed ecclesiastici acquistato , come acquistasi dal cittadino . Ma il diritto di proprietà , che intorno ai suoi acquisti ha il cittadino , *qualicumque causa sint* , *vel jure gentium* , *vel jure civili* , è inalienabile , ed imprescrittibile *jure naturali* (n. 38.) Dunque i corpi religiosi , i collegj ecclesiastici ammessi dalla nazione col diritto di proprietà , sino che esistono , hanno come tutti gli altri cittadini una proprietà inalienabile , imprescrittibile , e per toglierla vi vuole il medesimo diritto , che si ricerca per toglierla a qualunque altro cittadino . Questo sia detto del corpo morale riguardato unicamente come suddito in genere , e considerata la sola ordinaria podestà della nazione , e della sovranità su dei sudditi . Fra poco si vedrà, se dalla nazione si può torre ad arbitrio questa , una volta conceduta , esistenza alle parti del clero , unito in distinti corpi , e collegj . (PP)

Che

(PP) Come cotesti politici ragiona per spogliare la Chiesa delle sue proprietà l'autore della *Confutazione* nella pag. 27. della sua opera , quando egli scrive , che le *concessioni* , *e le donazioni fatte alle nostre chiese non si possono* *inten-*

§. LXVI.

Che se si vuole avere riflesso alla podestà eminente sopra di questi corpi religiosi, o clericali che siansi, solo come corpi civili ammessi nello stato a fare corpo, ed unione parziale da se, o ad acquistare particolarmente; allora dovrassi osservare ciò, che competa al dominio eminente su de' corpi morali, e su delle università qualunque, il che sen-

---

intendere fatte, *che sotto le leggi inerenti al Magistrato Politico*, e che perciò *questo Magistrato regola*, e *provvede sulli stessi beni secondo che l'utile*, o *nesessità dello stesso richiede*, cioè, che i beni ecclesiastici dalla potestà de' principi al clero potransi *confermare*, *aumentare*, *togliere*, *diminuire*, *regolare in somma*, *quando la necessità del pubblico bene lo domanda*. Egli ha il tutto scritto coll' autorità dello autore del *Ragionamento de' beni temporali posseduti dalle chiese*, *ed ecclesiastici*, e noi vogliam mettergli innanzi gli occhi i sentimenti di un altro scrittore, il quale con più convincenti, e religiose ragioni scrive per mostrare, che la nazione non può giammai togliere, commutare, diminuire i beni del clero. Questo autore dunque dopo aver mostrato, che la nazione non può appropriarsi affatto i beni del clero, ma ch' è tenuta a conservagliene il possesso, si è sentita, egli dice, tutta la forza di questo argomento, e si è preveduto, che ogni cittadino potrebbe ragionevolmente temere di restare involto nella rovina del clero. Ma si è escogitata una leggiadra distinzione a calmare l' inquietudine de' secolari. Si dice adunque, che il clero non è un individuo, come ciascun cittadino, ma un corpo, un collegio. Poi si soggiunge il diritto di proprietà essere di tal natura, che non può risiedere in un collegio,

senza che si debba di nuovo quì ripetere, si è diffusamente di sopra veduto (n. 43. 45.), ove con Boehmero si è osservato, che quantunque i beni delle università, e collegj, si possano dire in certo tal qual modo beni pubblici, con tutto ciò la proprietà non è della nazione, nè del principato, ma sono beni pubblici, in quanto che interessa la nazione, ed il principato, che si conservino, che non si dissipino inutilmente, e che siano bene amministrati. Questa

---

in un corpo, ma convenire soltanto a ciascuno in individuo. In verità è a stupire, come possa aversi la franchezza d' insultare il senso comune con cavilli così puerili. E perchè più persone unite in corpo non sono capaci di proprietà? Quale ripugnanza vi si trova? E se non può risiedere il diritto di proprietà in un collegio converrà spogliane ogni famiglia. Ogni famiglia è un collegio; e se molti cittadini han diritto di proprietà sopra una certa porzione di beni, ciò deriva dall' esser eglino membri della tal famiglia, o sia del tal collegio, che gode la proprietà del tal fondo. Si formano anche certe compagnie di commercio, i socj delle quali faticano in comune ed in comune acquistano. Tali acquisti sarebbero nulli, se le compagnie non fossero capaci del diritto di proprietà. Laonde la distinzione inventata per tenere a bada i secolari, non è atta, che a disingannarli, e ad accrescere i loro giusti timori; poichè è più chiaro della luce del mezzogiorno, che la massima la quale si fa valere contro il clero, ferisce i secolari ancora, e che li ferisce precisamente colle stesse armi, con che prometteva difendergli. Se i popoli vedendo spogliare il clero, hanno taciuto, acchettandosi alla nuova filosofia, che un collegio è incapace di dominio, bisognerà, che si lascino spogliare, anch' essi pacificamente, quando saran pregati a' riflettere che tutte le famiglie, e tutte le compagnie sono altrettanti

sta suprema vigilanza pertanto, e non altro competerà alla sovranità per il suo dominio eminente su dei corpi religiosi, e degli altri corpi ecclesiastici, riguardati soltanto come corpi civili, nazionali, ammessi da principio colla qualità di corpi morali, e con un diritto di proprietà perziale, distinto dal diritto di proprietà universale, che hanno, come ha il resto del clero, di cui sono parte; della quale universale proprietà se ne è abbastanza parlato, la quale però non si deve mai perdere di vista, per quanto si prescinda dai diritti originarj del clero tutto, nel considerarsi le di lui parti, che compongono, e formano dei corpi, e communità distinte fra loro.

Non

---

collegj simili al clero. Ma seguiamo il progresso del nuovo principio, e siami lecito di dimandare, se la nazione è un individuo, o un collegio. Ella è il collegio massimo. Dunque ella non può avere un patrimonio, non può possedere fondi, è incapace di acquistare, incapace di vero diritto di proprietà, e per conseguenza ella non può appropriarsi i beni del clero per la stessa ragione, per la qual si pretende, che il clero sia incapace di proprietà. Ha innoltre la Chiesa de' beni, che le sono state donati dalla nazione, e de' beni, che sono stati frutto della propria industria, o ha ricevuti dalla pietà de' privati fedeli, i quali han creduto ben impiegati i proprj capitali, facendoli passare in proprietà della Chiesa. Se la nazione avesse diritto di ripigliarsi quel che ha donato, dovrebbe almeno lasciare intatto tutto ciò, che il clero non riconosce dalle mani di lei. Per ciò ch' è di questi beni, essendo il clero capace di acquistare, come ogni cittadino, ogni famiglia, ogni compagnia di cittadini, ne risulta, che la nazione non ha il minimo diritto di toccarsi, essendo il frutto della propria industria. Circa

§. LXVII.

Non è però con tutto questo, che i nostri oppositori non si facciano forti nella decantata accettazione, e beneplacito conceduto ai collegj ecclesiastici, e specialmente ai religiosi, di potersi unire in corpi morali, dal quale beneplacito ne ricavano quell' esistenza civile, con cui formano tutta la loro macchina. Siccome, ripetono essi frequentemen-

---

poi gli altri beni siccome la nazione non ha diritto di arrogare a se quel, che un cittadino ha donato del proprio ad un altro cittadino, così non ha diritto di arrogare a se quel, che un cittadino ha donato del proprio alla Chiesa, tanto più allorchè la donazione esige qualche opera dal donatorio; poichè la donazione è incapace di far le funzioni proprie del clero. Intorno alle donazioni de' beni fatte dalla nazione, se queste son affatto gratuite, tali cioè, che non impongano alcun peso in corrispondenza di ciò, ch' è stato donato, ognun sa le regole fondamentali, che in tali casi si osservano dalle leggi civili. Una donazione irrevocabile sebbene gratuita, non può revocarsi: il diritto di proprietà, di dominio, è passato dal donante al donatario per uno de' canali legittimi, qual si è la donazione. Se poi si tratti di donazioni, le quali esigano dal donatario qualche opera, non possono rescindersi, fino a tanto che il donatario eseguisca tutte le opere, che gli sono state prescritte. Che può esigersi dal clero? che amministri i sacramenti, che predichi, che preghi per il popolo; in una parola che faccia tutti i doveri, che gl' impone la religione riguardo al popolo. Fino a tanto adunque, che il clero adempirà colla nazione i suoi impegni, la nazione non avrà mai diritto di spogliarlo de' beni a quest' oggetto dotatigli. Può accade-

mente, nella supposizione di accettazione, chi ammette uno nella sua società, può ancora in seguito allontanarlo da se, e chi dà l' esistenza ad una cosa, può torla colla medesima potenza, con cui la dette (n. 18. 19.), potrà la nazione, e la sovranità torre la di lei conceduta esistenza

l ai

---

re, che il clero divenga trascurato. Siccome però nella Chiesa vi ha una gerarchia, ed una giurisdizione, che si esercita sovra tutti i chierici; così giusta il diritto naturale non si può venire al passo estremo, senza prima ricorrere ai rimedj contenuti nella organizzazione stessa del clero, come si farebbe con ogni compagnia secolare. Si riformi, non si distrugga; si curi, non si ammazzi; si rimetta in vigore la dottrina della Chiesa, non si sostituisca alla dottrina della Chiesa una falsa, ed artificiosa filosofia, che l' annienta. In somma si faccia quel, che in somiglianti circostanze si è fatto tutte le volte, che non si aveva disegno di abolire il Cristianesimo per fargli succedere l' Ateismo.

Ma non potrà forse le nazione far servire i beni, che ci somministran le Commende, e le Abazie per li seminarj, ed i collegj, che ci propone il Cittadino Stefano Termini nel suo *Progetto di un Piano di educazione, ed istruzione pubblica adattato alle odierne circostanze del regno di Sicilia*? No affatto, e ci maravigliamo, come questo saggio scrittore abbia voluto proporre al nostro Parlamento tal piano, ed abbia scritto, che potrebbe il Governo con giustizia disporre delle Commende. Egli così scrivendo, fa vedere il non saper qual sia il fine della Chiesa in mantener le Commende, che ben ci fu significato da Leone X. nel 1514. nel Concilio Lateranese, quando nella sess. 9. fe sapere, che esse conferir si dovessero a coloro, che han prestato de' servigj alla Chiesa, ch' è tanto dire, che servir doves-

ai distinti corpi del clero: toltane l' esistenza, toglie la base, e la necessità della sussistenza, e con questa la proprietà. Dunque estinto un qualche corpo ecclesiastico, ossia collegio, monastero ec., verrà ancora abolita la proprietà del medesimo, la quale anderà a ricadere alla sovranità, ed alla nazione stessa, erede delle proprietà de' suoi sudditi in mancanza di qualunque altro necessario erede.

E' que-

---

sero di premio per le persone ecclesiastiche di alcun distinto merito. *Commendæ*, egli dice, *Cardinalibus duntaxat, ac personis qualificatis, et bene meritis commendari possint*. E che tale sia stato sin d' antichi tempi il fine della Chiesa, lo mostra S. Gregorio Papa ordinando a Felice Vescovo di Messina, che dasse in commenda il monistero di S. Teodoro a S. Paolino Vescovo di Tour il quale dalla sua Chiesa era stato discacciato da' barbari, come legger si può in due lettere di quel S. Pontefice, che sono la 38. e 39. del lib. 1., appresso ancora l' erudito nostro Di Giovanni nel *Cod. Diplomat Sicil.* pag. 108. e seg., ed il Tommasini *De vet. et nov. Eccl. Discipl. Tom.* 2. *Par* 2. *lib.* 3. *cap.* 10. *e seg.* Deve poi sapere il Signor Termini, che i beni de' Commendatarj, come ancora quei de' Vescovi di Sicilia non sono così pingui, come credesi, non arrivando di netto secondo il rivelo rigidamente fatto nel 1794., che a 46000. once annuali, e perciò bastanti non potrebbon essere per tutti i seminarj, ch' egli, ed il Signor Principe della Cattolica ancora nell' anno scorso propose nella sua *Memoria della necessità di organizzare una forza armata garante dell' indipendenza nazionale diretta ai membri componenti le due camere del Parlamento di Sicilia*, di cui io parlai nella mia accennata Disertazione. Gli Abati Commendatarj inoltre, come i Vescovi, tolto l' onesto loro mantenimento,

§. LXVIII.

E' questo uno dei soliti imponenti discorsi dei moderni politici, appoggiato a' principj o falsi, o almeno non certi, prodotti però con franchezza, senza prendersi il pensiere di provarli. Ma è poi vero, che possa scacciarsi arbitrariamente, e con la medesima libertà, con cui fu ammesso, chi fu una volta liberamente accettato? Che si farà in que-

---

dalle loro mense abaziali, son tutti obbligati a far delle limosine, ond' eglino, come i Vescovi dir si possono i custodi de' beni de' poveri. Se poi bramasi dal Signor Termini qualche riforma nelle Commende, io gli dico, che piuttosto i beni de' Commendatarj potrebbonsi impiegare o per li Parrochi, che non hanno bastante congrua, o con erigersi de' nuovi Vescovadi, essendo i Vescovi mezzo efficacissimo a promuover la virtù con la cultura, e secondo i principj della nostra Religione a far rispettare il Governo. Come dunque vengono a morte gli Abati Commendatarj, così delle loro mense abaziali sene potrebbon formare delle mense vescovili, e tanti Vescovadi potrebbonsi erigere, quanti potrebbon esser sufficienti a dar decente mantenimento a' Vescovi da eligersi, e stabilirsi in città, quanto sia possibile, le più vicine a que' luoghi, ove trovansi le Badie. E se inoltre si vuol proseguire la riforma da farsi non dal Parlamento, che non ha quest' autorità, ma dal Capo della Chiesa, il Sommo, Pontefice mediante la mediazione del religiosissimo nostro Sovrano si potrebbe erigere ancora in Vescovado I. L' Archimandritato di Messina il quale gode giurisdizione ordinaria, ossia quasi Vescovile; II. Il Beneficio di S. Lucia, il cui Beneficiato prima del 1800. godea giurisdizione ordinaria, era obbligato alla residenza, ed, ordinato Vescovo *in partibus* come fu Monsignor Santacolomba, a' suoi

sto caso dell' antico, e trito proverbio, che *turpius ejcitur, quam non admittitur, hospes?* In appresso si esporranno le molte ragioni, che militano a favore de' corpi ecclesiastici, per le quali non debbono essere estinti senza cagione, benchè in origine accettati per libera volontà della nazione. Fratanto osserviamo, se sia sicuro l' altro dato dei nostri politici, che la nazione si può appropriare i possedimenti degli aboliti corpi ecclesiastici per mancanza dell' erede necessario. Si conceda dunque per ipotesi, che dalla nazione a suo arbitrio si possano abolire i corpi morali delle chiese, collegj clericali, monasterj, etc. Essendo questi corpi porzioni, e parti integranti di un tutto, che è il clero della Chiesa, in questo tutto verranno a rifondersi le particolari proprietà dei distinti corpi, collegj, e monasterj, allorchè cessino di esistere; poichè essendo i beni di questi corpi parziali in un tempo, e beni di essi, e beni del clero tut-

---

diocesani amministrava il Sacramento dell'Ordine, e quello della Confermazione, di cui ora quella povera città, e sua diocesi ne è rimasta priva, e all' on7 600 annuali, che pagava quell' università al suo Beneficiato, che godea il titoto d' Abate, ed ora al suo Proposito, dovrebbonsi aggiugnere le rendite di altre Badie vicine, quando saran per morire i loro Abati Commendatarj, e sene ingradisca la diocesi, se sarà stabilito questo Vescovado. III. Finalmente che si riducan le ricche prebende de' canonici di Girgenti ad on7 100 per ciascuna, e il di più serva ad erigersi un Vescovado o nella città di Caltanissetta, od in alcun altra che di questa sarà creduta più opportuna. Sarà tutto ciò a gloria di Dio, a vantaggio reale, e non immaginario dello stato, e a restituire la vera, felicità della Sicilia, quella felicità, che non sarà mai per darci la sedicente filosofia del secolo, e de' falsi politici

tutto, dovrà discorrersi della proprietà di questi beni, come si è dimostrato, doversi discorrere della proprietà de' beni del clero universalmente considerato.

§. LXIX.

Accaderà per tanto di tali beni, come appunto accade dei beni di una famiglia, composta di molti fratelli distinti, de' quali, fuori di uno, niun altro abbia successione, tutti però abbiano un' eguale proprietà distinta sulle respettive parti del comune patrimonio. Cessando di essere ogni singolare individuo, quando da chi manca non venga altrimenti disposto della sua particolare proprietà, potendolo fare, i singolari possedimenti si tornano ad unire alla proprietà universale della famiglia per la mancanza d' esistenza dei distinti antichi padroni. La famiglia è il clero, i distinti individui della famiglia sono i distinti corpi, collegj, e case religiose del medesimo clero, de' quali ognuno esistendo, gode della sua singolare proprietà, i quali estinguendosi, non potendosi altrimenti da questi disporre, faranno sì colla loro mancanza, che le singolari proprietà delle estinte parti si riuniscano all' universale proprietà della famiglia, cioè alla proprietà universale del clero tutto (QQ). Ne verrà perciò,

(QQ) Questo può servire di traccia per riconoscere l' esattezza del Diritto Canonico circa le disposizioni tutte dei beni ecclesiastici universalmente considerati. Perchè riguarda tutte le proprietà, che hanno i rispettivi corpi ecclesiastici, come una sola universale proprietà di tutta la Chiesa, e dell' intiero clero, lascia perciò la generale sopraintendenza alle medesime al Romano Pontefice, come a quello, cui per ragione della sua Primazia necessariamente appartiene l' universale cura, ed ispezione di tutto ciò, che

ciò, che, data ancora la potenza abolitiva dei corpi parziali nella nazione, le proprietà degli aboliti corpi non ricaderanno però alla sovranità, alla nazione, ma al comune patrimonio del clero universalmente preso. Affinchè adunque queste proprietà potessero ricadere alla nazione, alla sovranità, sarebbe necessario estinguere il clero; questo non si può sino a che si vuole essere cristiani, come si è dimostrato (cap. I.); si deponga adunque la falsa idea, che la nazione possa essere l' erede necessario di un corpo ecclesiastico, che essa venga ad abolire.

§. LXX.

Osservato, che, per quanto facciano corpo da se i collegj ecclesiastici, ed i diversi ceti religiosi, sono però sempre

---

spetta alla Chiesa Universale, ed alle universali di lei pertinenze. Il corpo de' pastori non manca d' interloquire, di decretare su di qualunque proprietà della Chiesa, e del clero, allora quando unito con il suo Capo, il Romano Pontefice, e congregato in Generale Concilio costituisce la Chiesa, che ammaestra, e che giudica. L' ultimo Generale Concilio di Trento, per non parlare degli altri, dà una prova sicura, e chiara coi suoi decreti di questa legittima podestà, e di questo diritto, che, come a loro proprio, riconoscono in se stessi i Vescovi uniti al loro Capo. Ma come potrebbero sanzionare intorno le proprietà delle Chiese Gallicane, e del loro clero i Vescovi Italiani, e viceversa, se le proprietà di una porzione di clero, e delle particolari chiese non fossero insiememente proprietà del clero tutto? si vorrà forse dire, che il Papa, i Vescovi tutti, ed i Concilj Ecumenici si siano per tanti secoli arrogata una autorità, che loro non competeva? *Nota dell' autore*.

pre parti del clero universale, onde la proprietà di questi corpi viene ad essere insiememente proprietà del clero (n.69.), si potrebbe prescindere dalla questione, se possono, o no abolirsi questi corpi ad arbitrio di quella nazione, e sovranità, che gli ammise ad esistere, ed a potersi unire come collegj, università, e corpi morali. Imperocchè sebbene ammessi dalla nazione all' esistenza in forma di collegj, e di corpi parziali, avendo però gl' individui un' altra esistenza, che è quella di ministri della Chiesa, con cui hanno la facoltà di acquistare indipendentemente dalla nazione (n. 29. 35.), come indipendentemente da quella hanno l' esistenza in qualità di ecclesiastici operatori (n. 16.); la proibizione di esistere, data a questi corpi, e collegj per volontà della nazione, non verrebbe ad esser altro, che la cessazione di unirsi in corpi morali, in forma di collegj, e non mai l' inesistenza in qualità di clero della religione, il che forma la base di ogni ecclesiastica proprietà.

§. LXXI.

Quantunque quì si possa in vista di ciò prescindere dal ricercare, se può, o no la nazione torre ai corpi parziali del clero quell' esistenza civile, che una volta fu ai medesimi o tacitamente, o espressamente conceduta, non sarà però del tutto fuori di proposito il dirne alcun poco, e fare alcune riflessioni, affinchè ognuno conosca qual grave torto si faccia agli uomini, ed ai cittadini da quelli stessi filosofastri, e falsi politici, che si vantano di continuo di esser amici degli uomini, amatori dell' umanità, e che altro non hanno in bocca, che società, diritto delle genti, eguaglianza, equità, e quindi dedurne la buona fede, e la verità, con la quale procedono nei loro discorsi, come si è di sopra accennato. Ed in primo luogo si deve riflettere, che

nell'

nell' ammettersi dei corpi ecclesiastici, ed in particolare de' monasteri, e case religiose si fa dalla nazione un'accettazione di quei certi corpi, che seco portano una reciproca imposizione di obblighi, e di convenzioni fra gl' individui, che si ascrivono al corpo, e lo stato, e condizione del corpo, a cui i medesimi si ascrivono. Di questi obblighi poi la nazione medesima se ne rese garante, promettendo di difenderne l' osservanza con le sue leggi, e di punirne la trasgressione con la forza. Gli obblighi inoltre sono di tal natura, che dai medesimi non si può recedere per una ragione, che è propria, intrinseca, ed inerente alla natura, e qualità del corpo, a cui si obbligano gl' individui. Ora sebbene sia per essere libero a chiunque l' ammettere, ed il promettere, che esista un' unione, dall' inesistenza, ed abolizione della quale ne verrebbe in seguito un danno, a cui componeva l' unione medesima, non sarà però a quello libero, il torre arbitrariamente l' esistenza dell' unione medesima, che apporta obblighi irrevocabili; almeno sino a tanto, che non risarciscasi il danno, che per questa ragione ne viene a chi sotto la protezione delle leggi della nazione abbracciò lo stato del corpo già autorizzato dalla nazione stessa, e che ora si vuole abolito. Ma questo danno non si può resarcire, perchè è un danno prodotto dagli obblighi inrevocabili, che sono inerenti allo stato del corpo autorizzato dalla nazione, a cui si ascrissero gl' individui; il quale stato, perchè non cessa, nè si abolisce coll' abolizione del corpo, e dell' unione, siegue a costringere ai promessi obblighi gl' individui dell' abolito corpo. Perciò dunque non potranno torsi, ed abbolirsi i corpi, dall' abolizione da' quali un tale danno ne seguirebbe. Essendo poi la nazione conservatrice dei diritti di qualunque particolare, e non dovendo essere autrice di danni, non potrà ella legittimamente cagionare agli

indi-

individui, i quali con di lei assenso, e sotto la protezione delle leggi si unirono in corpi religiosi.

§. LXXII.

Che sommo sia il danno, che con tali obbligazioni recasi agl' individui, è chiaro. Non vi è chi ignori, che gli individui, i quali si ascrissero a dei corpi religiosi, a dei monasteri, in vista di quest' incorporamento, unione, ed accettazione si spogliarono delle loro proprietà, e dei molti diritti, che avevano, come cittadini, assoggettandosi inoltre a degli obblighi inrevocabili, quali sono i voti, e le di loro conseguenze. Ciò poi essi lo fecero per vivere con quelle tali condizioni, in quel tale stato, e tenore di vita, in quel ceto, in quel monastero, in quella sistemazione di cose, la quale se non vi fosse stata, eglino non si sarebbero privati dei loro naturali diritti, nè delle loro proprietà, che godevano al secolo, non si sarebbono sogettati a quelle maggiori, e solenni obbligazioni, alle quali si soggettarono, abbracciando lo stato religioso. Ma essendo tutto ciò accaduto sotto la protezione delle leggi, colla garanzia della sovranità, e della nazione, la sovranità colla fede pubblica dovrà garantire i diritti, de' quali si rivestirono gli individui nell' ascriversi al corpo morale placitato dalle leggi dello stato, altrimenti queste leggi non difenderanno, ma offenderanno il cittadino, permettendo, che si abolisca quel corpo, quella casa religiosa (per ascriversi alla quale gl' individui tanti diritti perdettero, e tanti obblighi si addossarono) ogni qualvolta questa abolizione facciasi o senza un delitto provato del corpo stesso, o senza una necessità reale, ed evidente, cui altrimenti non si possa rimediare. Si osservi bene, che deve essere una necessità evidente, non solo per il pubblico bene, ed utile; poichè all'

 uti-

utile pubblico, al ben pubblico devono concorrere non i soli corpi regolari, e clericali, ma i cittadini tutti, *qui in civilem cœtum coierunt*. (n. 41). La nazione dunque, che venne ad essere garante delle condizioni di quel corpo, che ella ammise, ed a cui coll' ammetterlo diè facoltà di ricevere degli individui con delle reciproche obbligazioni, deve colla forza delle leggi difendere queste all' una, ed all' altra parte. (RR)

§. LXXIII.

Ma da alcuno opponesi contro queste ragioni, che fa pur d' uopo, che sia falsa l' inerente proprietà di beni ai particolari corpi del clero, giacchè del continuo se ne veggono tante, e tante distratte. Gli antichi, e famosi monasteri o soppressi, o commendati, delle Religioni monastiche abolite senza strepito di foro, senza forma di giudizio, i lo-

(RR) Nè son da abolirsi i corpi religiosi, se han di bisogno riforma, ma decsi verso loro adoprar della medicina per ridursi a dovere, come S. Agostino nell' epist. 93. n. 3. tom. 2. pag. 231. *edit. Maurin.* dice: *Numquid ideo negligenda est medicina, quia nonnullorum insanabilis est pestilentia?* A proposito è il riferir in questo luogo la risposta di Giovanni di Palemar a Pietro Rayne, il quale nel Concilio di Basilea mostravasi contrario a' Regolari. Essa leggesi presso Labbè tom. 17. pag. 1231. così: *Licet in religiosis multa sint hoc tempore, quæ reformatione indigent, sicut et in cæteris statibus; tamen nihilominus multum illuminant Ecclesiam prædicationibus, et doctrinis; et nemo prudens in caliginoso loco existens, lucernam extinguit non bene sibi lucentem; sed habentem succum, seu schœnicam curat aptare, quo melius potest. Nam melius est, quod aliquantulum turbide luceat, quam si penitus esset extincta.*

i loro beni o distratti , o attribuiti ad altri corpi . Mille e mille in somma di queste alienazioni , e translazioni di dominio , fatte o esistendo i corpi medesimi , o sopprimendosi i corpi , i collegj , le case religiose , senza che formato ne fosse giudizio alcuno , senza quella necessità , che pure si vorrebbe far credere , che non dovesse mancare , e senza un noto delitto dei corpi , ai quali fu tolta la proprietà , e l' esistenza civile . Non cadono dunque queste proprietà sotto quelle regole , e leggi , alle quali sono soggette le proprietà degli individui .

§. LXXIV.

Chiunque però vorrà per poco riflettere , che si parla quì del diritto , e non del fatto , ben si accorgerà , quanto frivola , ed infulsa siasi una simile difficoltà dedotta da una serie di fatti , i quali non possono stabilire , nè dar forza , nè appoggiare un minimo che in diritto . In breve dunque tutte codeste alienazioni , e traslazioni di dominio , e di proprietà de' beni de' corpi ecclesiastici furono fatte o da chi ne aveva il diritto , e la podestà di farle , o da chi era mancante dell' uno , e dell' altra . Se esse furon fatte da chi ne aveva e diritto , e podestà , come supremo amministratore , e dispositore dei beni del clero , agevolmente da ognuno si accorderà , esser le medesime giuste , e legittime per ogni loro parte , come giuste , e legittime sono le alienazioni delle proprietà degli individui , che si fanno dai padroni , e dagli amministradori , i quali ne hanno pieno diritto . Tali al certo sono le alienazioni dei beni ecclesiastici, e delle proprietà del clero fatte dai rappresentanti il clero medesimo , o la Chiesa , come sono le disposizioni fatte nei concilj plenarj ; tali sono le alienazioni , che vengono fatte dai regolatori del clero , e della ecclesiastica disciplina , come dai Vescovi , e dagli Ordinarj nelle proprie diocesi ,

in quella sola estensione, che viene loro conceduta dal Diritto Canonico, sacra, ed inviolabile legge della Chiesa intiera, ma in particolare del Clero; tali finalmente le supreme, e venerabili disposizioni del Romano Pontefice in tutto l' orbe cattolico, della di cui somma podestà, ed universale ispezione non ne può dubitare chi non vuole con gli eterodossi rovesciare qualunque canonica legge, ed ogni sacro diritto del Supremo Gerarca, e della di lui reale Primizia. (55) E' per se stesso manifesto, che in questa maniera le aliena-

---

(55) I Romani Pontefici sono stati sempre considerati, e realmente sono gli amministradori de' beni della Chiesa, e sempre essi religiosissimi sonosi dimostrati in accordare il loro *Beneplacito* per l' alienazione, o la traslazione di dominio de' beni, che alla Chiesa si appartengono. Abbiam noi intorno a ciò delle memorie insin da' tempi di S. Leone, e famosa è presso i Canonisti la Costituzione *Abitiosæ* confermata da Piò IV. e S. Pio V. Sommi Pontefici. Benedetto XIV. *De Synodo Dioces* lib. 12. cap. 8. con la scelta sua erudizione tratta questo soggetto, ed un monumento ci presenta della religiosità de' Sommi Pontefici intorno a ciò appartenente alla Chiesa di Sicilia. Egli dunque prima parlando di S. Carlo Borromeo, il quale consultar volle la Sede Apostolica per la sua Chiesa, ove prevalea il costume di alienarsi de' beni ecclesiastici *inconsulta Apostolica Sede*, così avverte i Vescovi dell' orbe cattolico: *Quod a S. Carolo in hoc gravi negotio gestum est, normam præbet Episcopis, ad quam in simili eventu se debeant conformare. Quamvis itaque in sua dioecesi invaluisse deprehendant antiquam consuetudinem, sacris canonibus, atque Apostolicis Constitutionibus contrariam, caveant, ne illam Synodali Constitutione roborent, et fulciant; sed pri-*

nazioni della proprietà, di cui parlasi, è l' estinzione dei corpi morali clericali, vengon da esser fatte da quei tali, ai quali incombe l' amministrazione delle medesime proprietà, ed il dar forma, e modo ai corpi morali del clero.

Se

---

usquam aut eam divellere, aut confirmare aggrediantur, Sedis Apostolicæ sensum exquirant, ejusquæ responsum expectent. Quindi passa alla Chiesa di Sicilia, e ci fà sapere, che nel 1689. il Vescovo di Lipari donar volea per sempre 876. scuti della sua mensa al Capitolo della sua Chiesa Cattedrale per distribuzioni mosso a suo sentimento da motivi, che in apparenza non sembravan affatto da esser trasandati, e fe ricorso alla Congregazione del Concilio, la quale negativamente gli rispose: *An absque Sedis Apostolicæ beneplacito potuerit, aut possit applicare in perpetuo Capitulo Ecclesiæ Cathedralis dictam ratam scutorum videlicet 876. redituum mensæ episcopalis in causam distributionum*, e la Sacra Congregazione nel giorno 5. marzo 1689. rispose. *Negative*. A tutto questo aggiugner si deve la pratica costantante della Chiesa sempre rigorosa per mantenersi nel possesso de' suoi beni, di cui argomento ne è quel giuramento, che i Vescovi fanno, come leggesi nel Pontificale Romano nel giorno della loro consecrazione con queste parole. *Possessiones vero ad mensam meam pertinentes non vendam, nec donabo, neque inpignorabo, nec de novo infeudabo, nec aliquo modo alienabo, etiam cum consensu Capituli Ecclesiæ meæ, inconsulto Romano Pontifice, et si ad aliquam alienationem devenero, poenas in quadam super hoc edita Constitutione contentas eo ipso incurrere volo*. E quì vedesi in istabilir questa dottrina il consenso della Chiesa dispersa, cioè di tutti i Vescovi del mondo cattolico uniti col loro Capo il Romano Pontefice, sen-

§. LXXV.

Se poi le alienazioni di queste proprietà particolari furon fatte da chi non aveva sulle medesime diritto alcuno particolare, e reale, allora in niun' altra categoria si devon porre, che in quella delle operazioni mancanti di legalità, e di diritto, le quali non acquistano alcun jus, perchè furon esse fatte una vlota. Per lo che i fatti tutti, quanti mai esser possono, devono rimandarsi alla nuda storica notizia, la quale niente fa all' uopo, non essendo di questo argomento il discorrere, ed indagare, se con ragione, e diritto siansi fatte, e facciansi delle publiche, e private determinazioni riguardo ai corpi ecclesiastici; ma soltanto di qual natura, e di qual diritto sieno le proprietà tutte del cle-

---

za del quale niuna certa verità potrassi mai stabilire, che che ne dicano alcuni scrittorelli, i quali come S. Paolo dice (1. ad Tim. 1. 6.) *Conversi sunt in vaniloquium, volentes esse legis doctores non intelligentes, neque quæ loquuntur, neque de quibus affirmant*.

Da ciò vedesi, quanto siasi ingannato, per nulla dire dell' Anonimo, e dell' autore della *Confutazione* pag. 31. e 33., il Ventura 1. Quando nella pag. 52. fassi a pretendere, che il Principe per il diritto eminente, che gode, possa far uso de' beni della Chiesa, o per meglio dire spogliarla, 2. nella pag. 59. bramando, che nessun conto affatto si facci dei Decreti Pontificj, i quali per lui restringono i supremi diritti di regalia, 3. Quando nella pag. 61. scrive, che non debbasi curare la Estravagante *Ambitiosae* di Paolo II., ed il Concilio di Trento nella ses. 25. cap. 20. de *Reformat*; e 4. nella pag. 66. facendosi a pretendere, che ne' casi permessi dalla Chiesa non facci di bisogno il ricorrersi al Consenso Pontificio.

clero . Non è dei particolari la ricerca delle ragioni , e delle cause , per cui operano cio chè operano le Podestà Supreme (ss) . A quali regole siano soggette le proprietà del clero a

(ss) Secondo questo principio noi diciamo , che i fatti tuttti , e le operazioni de' Re di Sicilia , di Guglielmo III. e di Errico VI. , dell' Imperador Federico , di Ferdinando il Cottolico , e di Carlo V. , e di altri nostri Sovrani , che mettonsi in comparsa dell' autore della *Confutazione* nel cap. 3. non debbansi affatto aver in considerazione . Degno è di esser notato , che quanto cotesto autore dice di questi Sovrani, non vien narrato con quella sincerità , quale devesi . Più cose alienate io potrei far vedere, ch'eglino fecero con le necessarie solennità , e di Federico leggesi nel suo testamento riportato dal Caruso nel tom.2.della *Bibliot. Historica* pag. 670. , che questo Principe prima di morire abbia ordinato il doversi restituire tutti i diritti della Chiesa , che aveva alienati . *Item statuimus , ut omnia bona militiæ , domus Templique curia nostra tenet , restituantur eidem ; ea scilicet quæ de jure deberet habere -- Item statuimus ut omnibus Ecclesiis , et domibus religiosis restituantur jura eorum , et gaudeant solita libertate* Non possiam poi in questo luogo non dire, che molto ci scandalizza la politica di questo scrittore , il quale non solo approva le grida, che in questi tempi sonosi fatti contro i monaci , le di cui imputazioni son tutte imposture , fatte dagl' increduli ad estinguer la religione , come dottamente ha dimostrato l' autore de' *Progetti degli increduli sulla distruzione de' Regolari , e sulla invasione dei beni ecclesiastici disvelati nelle opere di Federico il Grande Re di Prussia* , ma ancora l' insinuazione , acciocchè fossero [illegible] ai ministri dell' altare *stipendj , e mercede in vece di feu-*

ro a distinzione delle proprietà degli individui , si è bastantemente di sopra veduto (cap. IV.) Laonde non è opportuno il quí ripeterlo di bel nuovo . Si può bensì osservare in conferma di quanto si è dimostrato di sopra (n. 69.) , che nelle abolizioni di case regolari , ed altri corpi ecclesiastici ,

---

di , e di terre . Non così han pensato i veri politici cristiani, i quali ben conoscendo lo spirito del corrente secolo,han creduto , che bastante ciò solo sarebbe ad estinguer del tutto laReligione di Gesù Cristo . Egli, dice un dotto autore. non poteva ignorare , che se i suoi ministri fossero stati dipendenti dalle potenze del secolo circa la sussistenza , questo stesso avrebbe ridotta in ischiavitù la loro giurisdizione . Egli è evidente , che un servidore stipendiato non può nè fare , nè dire cosa , che dispiaccia al padrone , che lo paga . Per lo chè non potendo esercitarsi liberamente la giurisdizione episcopale , se non col costituire il clero assoluto , ed indipendente proprietario de' beni ecclesiastici ; ed essendo assioma , che chi vuole il fine , vuole pure i mezzi , senza i quali quello non può ottenersi , ne risulta , che Gesù Cristo , il quale vuole indipendente la giurisdizione , indipendente ancora dovè volere la sussistenza de' suoi ministri . E perciò è , che cedette loro il diritto , che naturalmente conviene alla Divinità sovra quella porzione de' beni terreni , che ogni uomo è tenuto di contribuire in ricognizione del di lei supremo dominio . Nel che sovra tutto è ad ammirarsi un tratto singolare della provvidenza di Cristo nel disporre con tale ordine le vicende degl' Imperj che al suo Vicario in terra toccasse una sovranità temporale, ed uno stato sufficiente a mantenerlo in una totale indipendenza da' principi cristiani ; poichè di chiunque di loro fosse suddito , difficilmente potrebbe esercitare la giurisdizione del

stici, le rendite sono state per la massima parte, e per lo più applicate ad altre parti del clero medesimo, o impiegate in quelle pie cause, ed opere di carità, alle quali il clero è in obbligo speciale di coucorrere. Questo dà a conoscere l' universale persuasione, che vi è appresso tutti quelli, che conservano tuttavia dell' attaccamento alla loro

---

del suo primato, come ne' casi occorrenti richiederebbe il bene della religione. Un clero poi, che sia stipendiato dal popolo, o dal principe a guisa di un servitore in cambio di esigere venerazione, e rispetto, cade nell' avvilimento, e nel dispregio, e così la sua predicazione, e la sua censura restano prive di forza. Non è ancora in istato di custodire il deposito della sacra dottrina, e di difenderlo con vigore dagli attacchi degli errori, e delle passioni. Egli dee temer sempre lo sdegno, ed il risentimento de' suoi padroni. Ben è vero, ch' egli dee resister costante, e correre anche al martirio piuttosto, che permettere, che si corrompa qualche dogma, o qualche regola di morale. Ma è infinitamente meglio, che non si condanni a stare nel fuoco vivo di una tentazione permanente. La tentazione è un mezzo violento di provare gli spiriti, come si prova l' oro nella fornace; non è mezzo di assicurare l' effetto, ch' essa combatte. In un' adunanza di Aristocratici, o di Democratici basta, che uno si chiami offeso del proprio Vescovo, o Parroco, perchè tutti faccian causa comune, e tolgano al preteso reo la sussistenza. Lo stesso pericolo s' incontra nella corte del Principe. Fate attenzione alla condotta tenuta costantemente da tutti gli eretici. Eglino sempre si sono adoperati con ogni studio di guadagnare i magistrati, e di procacciarsi forti appoggi nelle corti. Con tali artificj è loro riuscito di lacerar la Chiesa, e di porre anche lo sta-

religione cristiana, che le proprietà dei particolari ceti, e corpi del clero, alla mancanza di questi rifondonsi nel totale del clero medesimo, e de' suoi possedimenti, come si uniscono al comune patrimonio della famiglia le divise parti del medesimo, allora quando vengano a mancare gl' individui possessori di quella (TT).

Con-

---

to civile a soqquadro in tempo, in che i beni ecclesiastici si rispettavano generalmente come sacri. Quali stragi non faranno or che i magistrati, e le corti si sono usurpati il dominio de' medesimi? Che diverrà la fede? Che la morale? Ma un popolo senza religione, senza censura, senza morale, e senza fede con qual mezzo potrà difendersi da' delitti, e dai vizj, onde vedrà coperto il suo seno?

(TT) Di tale pratica, e costumanza un esempio assai luminoso ne abbiamo nel 1649. sotto il pontificato d' Innocenzo X. Questo Pontefice una congregazione istituì di più Cardinali, e Prelati per la riforma de' regolari, ed acciocchè si stabilisse, quante persone in ciascun monastero viver dovessero a norma del Concilio di Arles, del Tridentino, e delle Costituzioni Apostoliche. Tutto da quei Prelati fu eseguito, e non solo a tale oggetto furon dati de' saggi regolamenti, ma fu ancora stabilito, che le rendite de' monasteri, che doveansi abolire, si destinassero ad usi pii, e specialmente delle Chiese Parrocchiali povere, e de' loro Curati, de' cappellani per celebrar messe, de' seminarj, degli spedali, de' monasterj di donne, e di altre simili opere pie. Leggasi il Fagnano tom. 2. cap. *Relatum*, il quale di quella congregazione fu il segretario, ed il tutto distesamente racconta. E quì non si passi sotto silenzio l' avvertire e al Ventura e all' autore del *Proggetto in vantaggio della Religione Cattolica Apostolica Roma-*

§. LXXVI.

Concludesi pertanto dal fin qui detto . I. Che i particolari corpi del clero , e le di lui parti , come le comunità religiose , i capitoli collegiali ec. , ammessi una volta nello stato sino a che osservano le leggi dello stato , e le leggi , colle quali furono ammessi , non si possono abolire , nè si può torre a questi corpi la loro proprietà senza intaccare il diritto civile , e delle genti , che poi si rifonde nel diritto di natura (n. 38.) , senz' offendere le leggi dello stato , e la fede pubblica (n.71.); II. Che, se si dovesseso abolire questi corpi parziali , queste parti integranti del clero , si dovrebbero abolire non per il solo publico bene , al quale i corpi morali non sono tenuti niente più di tutti quelli , *qui in civilem coetum cojerunt* (n. 41) ; ma per necessità indispensabile , non ideale , nè capricciosa , ma vera , reale , e chiara ; necessità da doversi esaminare , e riconoscere non tanto da chi dovesse utilizzare sulle abolizioni , ma molto più da chi ha la sopraintendenza suprema a quei tali corpi , che si dovessero abolire , ed alle loro proprietà; III. Abolendosi , o sopprimendosi alcuni di questi corpi parziali del clero cioè capitoli , monasterj ec. , le proprietà di questi corpi morali , come di parti integranti del clero , ricaderebbero in primo diritto al clero stesso , che è il corpo intero , vero , e legittimo padrone de' possedimenti delle sue parti; IV. Rimarrebbe in conseguenza il cle-

n 2 ro, tut-

---

na , della Sovranità , e della Nazione proposto al General Parlamento di Sicilia da un fedele cittadino , che , quando i regolari , e tutto il clero , avesse bisogno di riforma, il solo Romano Pontefice potrebbe riformarli fuori di alcun Concilio , e quindi ben si vede, quanto vaneggino i progetti , o , per meglio dire , i sogni di questi due riformatori .

tutto colle sue chiese, non la nazione, nè la società erede, ed assoluto padrone delle proprietà de' soppressi corpi parziali, e dispotico amministratore delle rendite, e frutti, che venivano amministrati dalle sue parti, prima unite in corpi parziali, ora sciolte, e confuse di nuovo nel suo genere, nel totale, e nella generalità del clero.

CAPITOLO VII.

I diritti di proprietà, e di esistenza dei corpi morali del clero ricevono una maggiore consistenza dai principj, che ammettono i falsi politici moderni.

§. LXXVII.

Le verità, che si sono fino ad ora dimostrate rapporto ai diritti inerenti di loro natura al clero, ed alle di lui parti, tanto riguardo alla proprietà de' beni, che alla facoltà degli individui di potersi unire in corpi morali destinati al culto della religione, risplendono ancora maravigliosamente in quei principj, che i moderni falsi politici spacciano, e regalano ai di loro ammiratori quai massime fondamentali di governo, dedotte dai diritti inalienabili, ed imprescrittibili dell' uomo, e del cittadino. Non sarà fuori di proposito l' esaminarne quì alcuni de' capitali, avvicinando ambedue i diritti, quelli dell' uomo cittadino, e quelli del uomo chierico, e religioso, per iscorgere al lume di una sana logica, quali siano le vere conseguenze, che si devono dedurre dai principj fondamentali, e dalle massime inalterabili dei nostri falsi politici. Non si pretende, che tali principj siano veri, forse alcuni saranno veri, molti sono falsi, equivoci la maggior parte. Ma volendosi combattere il nemico colle proprie armi, si può dare ipoteticamente per conceduto ciò, chè non si adotta in modo alcuno. Da niuno poi viceversa si potran-

no negare questi due dati, che quì si pongono per fondamento del discorso. I. Che i corpi morali del clero, de' quali si parla, sono composti di uomini, e di cittadini. II. Che questi corpi stessi, ammessi come tali dallo stato, si devono considerare, come altrettanti cittadini (n. 65.)

§. LXXVIII.

Odasi dunque il primo assioma de' nostri politici. *La natura ha fatto gli uomini liberi, e nei diritti eguali*: Proposizione è questa, che quanto ha di equivoco, altrettanto racchiude di falso, e di rivoltoso contro le legittime Podestà. Confonde la libertà d' arbitrio, che l' uomo inalterabile riceve dalla natura con la libertà di condizione, la quale nella natura umana può essere diversamente modificata negli individui. Ogni uomo è sempre nato, e nasce tuttavia suddito *sublimioribus potestatibus*. E' adunque l' uomo per condizione non libero, cioè padrone di vivere a suo arbitrio, ma è nella sua volontà suddito. Il suddito non ha tutti i suoi diritti eguali al Sovrano, o a chi la sovranità rappresenta. Dunque i diritti di tutti gli uomini non sono eguali.

§. LXXIX.

Ma siasi quel, che si voglia di una proposizione, che conduce immediatamente all' anarchia, quì non vi è di bisogno della sua verità, o falsità intrinseca. Per vera l'ammette la filosofia divenuta politica, e nel supposto dunque, che vogliasi vera, eccone l' argomento, che se ne deduce. E' una libera volontà degli uomini l' unirsi in corpo morale per convivere con quei determinati modi, ed usi, i quali non offendono la natura, e la società. Dunque chi è per natura libero, lo potrà fare. Ma tutti gli uomini sono per natura liberi, perchè *la natura ha fatto gli uomini liberi*, dun-

dunque tutti gli uomini potranno unirsi in corpo morale a convivere, etc. (vv).

Ciò

(vv) Se ogni uomo, perchè è libero, non potrà esser impedito di poter entrare in qualunque corpo morale, che saragli aggradevole, non potrà del pari essere affatto impedito di ubbidir alle leggi di quel corpo, anzi deve necessariamente osservarle per la libera elezione, che ne ha fatta. Or tutti gl' individui de' corpi morali tenuti sono a professare il celibato; dunque impediti non ne posson essere, nè legge potrà si fare, che sminuisca il numero de' celibi, dovendosi gli uomini lasciare in libertà di seguir qualunque stato, e di poter entrare in qualunque corpo morale. Figlie dunque della menzogna e di un anima corrotta sono state le invettive scritte nello scorso anno contro i celibi da quel Siciliano, che fe uscire a luce dalle stampe di Vincenzo li Pomi la *Lettera di un cittadino della Capitale ad un cittadino di Provincia*, ed un' assai giovanile politica fu quella del Ventura, che lo indusse a dar fuora il suo progetto contro i celebi per lui in Sicilia assai numerosi. Il celibato oltre che nella Chiesa Cattolica è volontario, in molti stati è tanto necessario, quanto è il matrimonio. Così la discorron molti politici, come ben ha osservato l' autore della *Storia dell' umana società*. Ma che dovrà dirsi poi del Signor Ventura, che nessun riflessione fece di quello, che scrisse l' illustre *Amico degli Uomini* nel trattato della popolazione tom. 1. cap. 2. da cui egli più sentimenti trasse, ed avealo citato nel cap. 3. dello stesso tomo. Questo gran politico osserva distesamente, che i mezzi accennati dal Ventura per accrescer la popolazione di Sicilia, cioè l'incoraggiamento delle nozze, lo stabilirsi premj per li padri, lo sminuirsi i celibi non son volevoli ad ottener ciò: *C' est fumer*,

§. LXXX.

Ciò poi, che potrà farsi da ogni uomo per natura libero, non potrà impedirsi dalla nazione, essendo questo un diritto della natura, che in tutti gli uomini è eguale. Imperciocchè » il governo non deve mettere nel libero eserci- » zio delle umane facoltà alcun limite, salvo quello, che » sia *evidentemente necessario* per assicurarne il godimento » ad ogni cittadino, ed impedire le azioni nocive alla socie- » tà ». (Altra proposizione della filosofia politica). Ma l' unirsi in corpo morale per adempiere i doveri di religione in ajuto de' suoi simili, per implorare dal cielo dì, e notte ogni prosperità allo stato, non è azione nociva alla società. Dunque non si potrà dal governo impedire all' uomo quest' azione, che è poi diritto di natura. E se i falsi politici pretenderanno, che possa impedirsi assolutamente, e genericamente, saranno contradicenti a se medesimi, ed ai proprj principj. Verrebbesi poi con ciò a rovesciare i veri diritti dell' uomo, giacchè in questo modo non si attenterebbe soltanto sulla libera condizione dell' uomo, ma si obbligherebbe il medesimo libero arbitrio a desistere da quanto ragionevolmente, e cristianamente può operare, e deliberare.

Inol-

egli dice, *c' est arroser son champ sans le semer, et en attendre la récolte*. S' ingannò poi egli all' ingrosso, quando scrisse, che il disegno di Gesù Cristo, ch' egl, credo per inavvertenza, disse della Chiesa, d' innalzar a sacramento il matrimonio fosse stato la popolazione. S. Agostino diffusamente ragiona di ciò, ed io lo prego a consultarlo. Se poi saper vuole, perchè nell' antica legge era in più onore il matrimonio, che la verginità, ricorra a S. Girolamo, quando scrive ad Eustochio *De cust. Virg.*

§. LXXXI.

Inoltre, che di ogni cento individui uno, o due si vogliono unire in corpi morali per il culto della religione, non vana, non superstiziosa, ma santa, e vera, non impedisce agli altri cittadini il libero godimento delle loro umane facoltà, anzi, come è chiaro per se stesso, lo aumenta, lo facilita. Ma il governo, la nazione non deve mettere limite nel libero esercizio delle umane facoltà, quando *evidentemente non sia necessario per assicurarne il godimento agli altri*. Dunque non può impedirsi a quei pochi, che lo vogliono, l' unirsi in corpi morali per il culto religioso secondo i nostri politici stessi, nel sentimento de' quali verrebbe ad essere un comando oppressivo del libero arbitrio dell' uomo, e dei di lui diritti imprescrittibili, qualunque limite, che dalla nazione si ponesse alla libertà dell' uomo senza *un' evidente necessità*.

§. LXXXII.

« Gli uomini per essere felici (sieguono a dire costoro) « debbono avere libero l' esercizio di tutte le loro facoltà « fisiche, e morali ». Dunque chi impedirà l' esercizio di una qualche facoltà morale, impedirà la felicità. Ma impedendosi ad alcuni cittadini la volontà, e la determinazione di unirsi con degli altri a formare un corpo dedicato al culto della religione, si impedisce a questi l' esercizio di una facoltà morale. Dunque s' impedisce ai medesimi la felicità. Si è veduto, che questa unione non è nociva alla società, anzi è utile (n. 80), che non impedisce agli altri il godimento delle loro facoltà, anzi lo aumenta (n. 81.) Il governo adunque, a detta sempre dei nostri politici, o non dovrà impedire ciò, o impedendolo, non sarà più vero, che il medesimo *abbia per oggetto la felicità generale*,

le, ovvero sarà falso, *che gli uomini per essere felici debbano essere liberi nell' esercizio di tutte le loro facoltà fisiche, e morali.*

§. LXXXIII.

« Deve soprattutto garantire (il governo) i diritti im-
« prescrittibili, che appartengono a tutti gli uomini, come
« sarebbe la libertà personale, la *proprietà*, la sicurezza,
« la cura del proprio onore, e della propria vita, la libe-
« ra comunicazione dei suoi pensieri, la resistenza all' op-
« pressione. » Ma l' unirsi, che fanno alcuni cittadini in un corpo morale dedicato al culto religioso è una *libertà personale*, è una di *loro sicurezza maggiore*, è una *comunicazione de' proprj pensieri*, ed azioni. Dunque il governo lo deve garantire. Il governo pertanto, a sentimento del sopra riportato articolo non solo non può distruggere questi sacri asili del culto religioso, questi corpi morali dedicati con ispecialità al medesimo culto, che anzi deve prestar loro tutta la sua assistenza, e protezione. Sarà ella assistenza, e protezione il confiscarne i beni della maggior parte, lo stabilire leggi, per le quali debbano necessariamente perire, ed estinguersi, come insinuar vogliono in tutti i loro libri, e remostranze questi incoerenti falsi politici?

§. LXXXIV.

« Tutti gli individui devono potere ricorrere alle leggi,
« e ritrovarvi dei pronti soccorsi per tutti i torti, o ingiu-
« rie, che avessero mai sofferte nei loro beni, e nelle lo-
« ro persone, e per tutti gli ostacoli, che provassero nell'
« esercizio della loro libertà ». La proibizione che venga fatta senza *evidente necessità* ai cittadini di unirsi in corpo per il culto di una religione pura, e santa è un *ostacolo*, che si pone *all' esercizio della loro libertà* (n.82.):

o Po-

Potranno adunque i cittadini ricorrere alle leggi, affinchè si tolga questo *ostacolo*, ed il *governo*, *che ha per oggetto la felicità dei cittadini*, non solo non dovrà porlo, ma dovrà efficacemente torre questo ostacolo all' esercizio della libertà dei cittadini, i quali hanno diritto di dimandare: Ove è questa *evidente necessità* di non servire Iddio, come ci piace?

§. LXXXV.

E' un' ingiuria, è un torto il torre quei beni, che si acquistarono legittimamente, e ciò a sentimento degli uomini tutti. Il clero ha acquistato legittimamente (cap. II.); I corpi morali del clero stesso hanno un diritto di proprietà almeno eguale a quello di qual si voglia altro cittadino (cap. III.). Dunque sarà un torto, ed un' ingiuria il torre al clero, ed alle sue parti i loro beni. *Ma per tutti quei torti*, *o ingiurie*, *che fossero per soffrire nei loro beni* dai cittadini, e di chi ha diritto di cittadino, si deve ricorrere alle *leggi*, e si devono da quelli, secondo ancora il sistema dei falsi politici, ritrovare in esse *dei pronti soccorsi*. Il clero pertanto per la sua qualità di cittadino dovrà ritrovare la garanzia delle sue proprietà nelle leggi dello stato, non meno, che ve la possa ritrovare qualunque altro cittadino, o suddito.

§. LXXXVI.

« Ciaschedun membro della società avendo diritto alla « protezione dello stato, deve concorrere alla prosperità di « esso, e contribuire alle spese necessarie in proporzione « dei suoi beni ». Il clero, i corpi morali del clero sono membri della società (n. 36.), dovranno perciò *contribuire alle spese necessarie in proporzione dei loro beni*. Facciasi ai nostri politici qualunque concessione la più larga, e non si consideri in alcun modo la giustizia, e l' equità

de'

de' privilegi, che da tempo immemorabile hanno sempre goduto i beni del clero sopra gli altri beni tutti della nazione, ecco ciò che ne verrà. Il clero, i corpi morali del clero sono membri della società (n. 36.); dovranno perciò *contribuire alle spese necessarie in proporzione dei loro beni*, come lo deve ogni altro membro della società (n. 41. 42.). Ma se ognuno dovrà contribuire in proporzione de' suoi beni, non si dovranno proscrivere i soli corpi morali del clero per sovvenire alle necessità dello stato, confiscandone le proprietà, ed i fondi, e questa non sarebbe al certo una contribuzione in proporzione de' loro beni paragonati con quelli degli altri cittadini. Dunque la proscrizione de' corpi morali del clero, la confiscazione dei loro beni non potrà farsi in modo alcuno per il solo oggetto *di concorrere alla prosperità dello stato, e di contribuire alle spese necessarie di esso*. (xx)

 In

(xx) Se i beni de' corpi morali del clero non debbonsi proscrivere, nè confiscare per il solo oggetto di concorrere alla prosperità dello stato, e di contribuire alle spese necessarie di esso per tutte le convincentissime ragioni, che sonosi in quest' opuscolo arringate, cioè per essere i corpi morali veri proprietarj; neppure per questa ragione stessa si possen essi costringere a dare le terre loro, ed i feudi a censo, come a far questo costringer non si possono tutti gli altri proprietarj. La censuazione è una vera alienazione, come abbiamo dalla *L. Jubemus* 2. *Cod. de Sacrosanctis Ecclesiis*, ad alienare i proprj fondi, e quanto possiede, nessuno nella civile società può esser costretto; e specialmente i fondi essendo ecclesiastici. Quindi i nostri falsi politici, l' Anonimo da noi confutato nello scorso anno, il Ventura, ed altri, fra i quali più di tutti l' autore della *Me-*

§. LXXXVII.

In lungo si anderebbe, se si volessero esaminare ad una per una le così dette massime di governo di costoro per coglierli in contraddizione sul fatto. Tralasciando tutto il resto, sarà bene restringersi ad una sola ancora, e non più. E siccome si è dato principio all' esame di queste

mas-

---

moria sull' urgente necessità della costruzione delle strade in Sicilia, che leggesi nel num. XVII. del *Registro Politico della Sicilia*, han ben mostrato, quanta poca vaglia essi abbiano in politica, e quanto poco esperti siano. L' ultimo di questi politici pare dallo stile della sua Momoria, che sia quegli stesso, che scrisse la *Confutazione* da noi più volte rammentata. Ma sapendosi, quanto equivoco sia a giudizio de' critici l' argomento, che tirasi dallo stile di un' opera per stabilirne il suo autore, noi formar non vogliamo un tale poco certo giudizio. Quando in vendita vogliansi mettere i beni del clero per la costruzione delle strade di Sicilia, potrà allora accadere, se non ne' nostri, ne' tempi almeno, che saran per venire, che nè strade si avranno, nè ecclesiastici, e perciò nè Religione. Non avransi le prime, poichè tra le tante vicende, ed aspri casi non insoliti in Sicilia, che accader possono, forse non esisteranno più, come esistenti non veggonsi ne' nostri giorni le antiche strade di Sicilia cotanto presso i nostri storici rinomate. Non avransi ancora ecclesiastici, poichè come ne' nostri giorni è accaduto in altri regni; non più col tempo, e forse ancora sul principio loro non si pagheranno le pretese *mercedi o stipendj*, che dal Parlamento pretende questo falso politico doversi loro assegnare in vece, com' egli scrive da poco cattolico, *de' beni*, che possedono, *i quali di sacro non hanno se non l' avanzo di un nome religioso*, ed in tal caso

massime, incominciando da una, che in parte falsa, ed in parte equivoca conduce di necessità all' anarchia, si ponga fine esaminandone un' altra niente meno falsa, ma molto più iniqua, perchè conduce per se stessa alla irreligione. Ella è questa » Niun uomo può essere inquietato per le sue « opinioni religiose, purchè si conformi alle leggi, e non « turbi il publico culto » . Proposizione è questa piena di malizia, e di frode, che tende ad un totale indifferentisimo di religione per poi cancellare del tutto la medesima dal cuore degli uomini, e scuotere in questo modo la base più stabile, e più forte dello stato, e della sovranità, non potendovi essere nè peggiore, nè più nocivo suddito del suddito irreligionario.

§. LXXXVIII.

Ma se ne prenda per un momento l' ipotesi secondo il sentimento dei nostri filosofi, e dei falsi politici, e suppongasi ammissibile questa libertà di opinioni religiose, ecco quanto di sicuro ne viene in conseguenza. L' unirsi in corpi morali per il culto della religione, il pronunziare de' voti per fare un sagrifizio di se, e delle proprie facoltà fisiche, e morali all' Altissimo, il vivere con delle regole, che conducono a perfezione i costumi, ed a raffrenare le passioni, sono tutte *religiose opinioni conformi alle leggi* di na-

---

chi dubiterà, chi più non avransi ecclesiastici, giacchè per essi non più trovandosi sussistenza, nessun sarà per abbracciare il loro stato? Parlando di altri regni molti dotti polici, questo han deplorato, e fra costoro annoverar possiamo I. E. Bonnet autore dell' *Essai sur l' art de rendre les révolutions utiles*, quando nel tomo 1. pag. 74. e seg. della sua opera si fa ad esaminare i diritti politici, e civili del clero di Francia dopo la perdita de' suoi diritti ecclesiastici.

di natura, e di società, e del S. Vangelo, che non solo *non turbano il culto* de' cristiani, ma lo aumentano, e lo accrescono. *Ninno* dunque *potrà essere inquietato* nel determinarsi a queste *religiose opinioni*. Ma la proscrizione, e la soppressione di quei sacri asili, ove gli uomini professano, ed esercitano queste loro *opinioni religiose*, è la somma inquietitudine, che possa recarsi ai medesimi, il vietare, e l' impedire generalmente, che si possano abbracciare queste *religiose opinioni*, è un inquietare i cittadini tutti, è un *impedire l' esercizio delle loro facoltà fisiche*, e *morali*. A sentimento dunque ancora di questa filosofia non dovranno essere proscritti questi sacri asili di *religiose opinioni*, non dovranno queste essere impedite da coloro, i quali per mantenere la libertà degli uomini col succennato articolo danno pure il franco passaporto a qualunque errore in materia di religione.

§. LXXXIX.

Queste poche, e succinte riflessioni intorno ai principj fondamentali di governo dei falsi politici, ed intorno all' eguaglianza, felicità, e liberi diritti dell' uomo, e del cittadino, come gli ammettono i medesimi politici, saranno sufficienti a dimostrare, quanto mai male corrispondano le teorie di costoro alle massime, che eglino poi vorrebbono vedere adottate in pregiudizio del clero, e per la totale ruina degli Ordini Regolari (YY). Sono in tale, e sì fatta collisio-

(YY) Totale rovina sarebbe ancora degli Ordini Regolari quello, che suggerisce la politica dal Ventura nell' pag. 41. del suo opuscolo, e dell' autore di sopra citato *Progetto in vantaggio della Religione Cattolica, Apostolica, Romana* nella pag. 10. ed 11. cioè il levare l' amministrazione de' loro beni a' regolari, ed il darla a' laici. Ma

sione queste massime, e quelle teorie, che quasi si direbbe o non essere cittadini, e membri della società quegli uomini, i quali si ascrivono al clero, e quei che abbracciano lo stato religioso, ovvero che gli autori di sì fatte massime siansi spogliati di ogni sentimento di religione cristiana, anzi di più che stimino essere pregiudiciale alla società ciò chè è necessaro alla religione, e quello che più facilmente conduce all' adempimento dei doveri, e delle incombenze della medesima.

§. XC.

Tanto al certo s' insinua col volersi l' uomo libero in tut-

---

perchè dovrassi essa commetter a' laici? Per far cessare le discordie, e i disordini, e l' ambizione a non esser superiore per ricavar qualche temporale profitto. Ma allora il superiore non ricaverà verun profitto, ma certamente, come l' esperienza sovente ci ammaestra, l' amministratore laico, il quale diverrà despota, e vogli Iddio, che non pretenda intricarsi ancora nella monastica disciplina, e dettar leggi. Gli Abati Commendatarj da principio in più monasterj furono amministrarori solamente de' beni, e dal Tomasini, e dagli annali della Chiesa sappiamo essere stati essi soventi volte la causa fatale della rovina de' regolari, e de' loro monasteri. I regolari non son tanto volponi, e senza disciplina, come i miscredenti del secolo celi han descritti. I loro servigj resi allo stato colle loro limosine sono stati singolari, e presso noi ammirabili si son veduti i Padri Benedittini di S. Martino coll' esemplarissima loro carità praticata verso i poveri, che sono accorsi al loro monastero, e col non indifferente denaro, ch' eglino hanno sempre impiegato per l' educazione della gioventù nobile di tutto il regno.

tutte le sue facoltà, ma non libero nel determinarsi ad uno stato di vita più perfetta in servizio della religione. Questo s' insinua col volersi, che sia il governo garante di ogni proprietà, e della libera comunicazione dei proprj pensieri; e col volersi all' opposto nel tempo stesso, che tolta sia ogni proprietà del clero, proscritta, ed impedita qualunque unione, e comunicazione di vita regolare. Finalmente non si comprenderà mai, quanto possa esser cristiana quella politica, la quale nel tempo stesso, che vieta, che sia inquietato nelle sue opinioni religiose l' Ebreo nella sua sinagoga, il Calvinista, ed il Luterano nelle sue cene, il Maomettano nelle sue moschee, e nei suoi serragli, inquieta poi il Cattolico, perchè si obbliga con dei voti a vivere con più perfezione, perchè vuol digiunare, perchè vuol vivere miserabile, ed abbietto agli occhi del secolo. Con queste massime troppo note ad ognuno procede la filosofia di questi falsi politici; la quale finge di ammettere in favore dei cittadini quei principj, che si sono sino ad ora esaminati.

§. XCI.

Ma a che pro, dirà forse taluno, tutto questo discorso, il quale al più prova non doversi molestare quelli, i quali si sono ascritti di già a dei corpi regolari; ma non mai, che la nazione secondo i sovra esposti principj non possa fare dei beni del clero tutto quell' uso, che essa crede conveniente. Facile però è il conoscere tutta la connessione, che hanno i surriferiti principj coll' indennità dei beni, de' possedimenti, colla sicurezza delle proprietà dei già esistenti corpi del clero. Imperciocchè la nazione, per quello che si è veduto, deve garantire *la libertà*, *e la proprietà*, e quanto può appartenere all'uomo (n. 83.). Dunque deve garantire la proprietà dei corpi del clero,

i qua-

i quali sono ceti composti di uomini, e cittadini, come tutti gli altri, e le proprietà sono tante giuste, e legittime, quanto quelle di qualunque privato cittadino (cap. V.). Ma la nazione, ripetono gli oppositori, fa cessare queste proprietà, estinguendo questi corpi. E con qual diritto, si risponderà, potrà ciò farsi dalla nazione secondo i principj dei falsi politici? Non è libero a qualunque uomo l' esercizio delle *proprie facoltà fisiche, e morali?* (n. 80.). Si al certo. Dunque tre, dieci, cento uomini si potranno assembrare, ed unire, come vorranno, purchè non sia di nocumento alla società. Ma l' unirsi in corpi ecclesiastici è di giovamento, non è di nocumento alla società cristiana (n. 81.). Non potrà dunque impedirsi una tale unione, e per questi medesimi principj non dipenderà dalla nazione, l' essere autorizzato alla vita monastica, e vivere in unione, e comunione ecclesiastica coll' avere dei possedimenti. Poichè se non dipende dalla nazione per questi principj l' esistenza delle unioni ecclesiastiche, nè pure vi deve dipendere la sussistenza. Dunque nè meno vi dipenderanno le proprietà, delle quali si ricava la medesima, e che furono concedute ai copi ecclessastici per libera facoltà, e volontà dei cittadini.

§. XCII.

Ma suppongasi per una larga concessione, che per qualunque motivo dipenda dalla nazione, che siano ammessi, o no i corpi ecclesiastici: potrebbe perciò estinguerli la nazione colla medesima libertà, colla quale gli ammise? Si è dimostrato (n. 71.), che nella nazione non vi è una simile facoltà. Ed in fatti può forse un uomo torre, e ripetere di nuovo per se un diritto, che ha di già ceduto, o conceduto ad un altro, perchè in origine liberamente glie lo donò? Se potesse stare un simile principio, niun atto

di concessione, o donazione sarebbe più sicuro. Allorchè si concede una cosa, un diritto, una facoltà, si trasferisce il diritto tutto dal donatore al donatario, e come cessa in quello, così principia in questo. La nazione dunque che fu libera a concedere l' esistenza ai corpi ecclesiastici, non è più libera a togliela senza cagione legittima, conceduta che l' abbia.

§. XCIII.

Ma e se lo fosse pure, per una falsa ipotesi, potrebbe essa disporre delle proprietà di quei corpi, che verrebbe ad estinguere arbitrariamente? Nò al certo, eziandio per i principj, de' quali si parla. Quando donaronsi queste proprietà ai corpi ecclesiastici, ed allorchè dai medesimi in qualunque modo si acquistarono, furono nel tempo stesso donate alla Chiesa, ed al clero, e da questi furono acquistate a norma delle leggi della nazione; onde il clero tutto, e la Chiesa ne vennero ad essere padroni a tenore delle leggi, che erano in vigore, quando acquistarono (n.69.), secondo le quali si deve giudicare della legittimità di quelle proprietà, e non mai a tenore della nuova determinazione, con la quale si aboliscono i corpi ecclesiastici, e con cui per conseguenza si pretende di togliere alla Chiesa, ed al clero gli acquisti fatti per questa parte. Imperciocchè *la legge*, dicono, e confessano ancora i falsi politici, *non può mai essere invocata per fatti antecedenti alla sua pubblicazione; e quando essa fosse fatta per determinare il giudizio di tali fatti antecedenti, sarebbe oppressiva, e tirannica*. Ma così è, che gli acquisti fatti dalla Chiesa, e dal clero nei corpi ecclesiastici sono fatti antecedenti alla determinazione di abolire tali corpi. Dunque supposta ancora qualunque arbitraria facoltà nella nazione di potere distruggere tutti i corpi ecclesiastici, non per questo però potrà disporre arbi-

arbitrariamente delle proprietà, che davano la sussistenza agli aboliti corpi, quando non volesse con una legge posteriore *determinare il giudizio di fatti antecedenti* alla medesima legge, e resi legittimi, e giusti dalle leggi anteriori, essendo, come ognun vede, gli acquisti fatti dal clero e dalla Chiesa nelle persone, ed unioni dei particolari corpi ecclesiastici tanti *fatti antecedenti* alla determinazione di sciogliere quelle unioni, e di abolire quei tali particolari corpi ecclesiastici. Si conclude adunque coi principj dei nostri falsi politici, che in vigore dei medesimi non solamente non si devono molestare quelli, i quali sono di già ascritti ai corpi ecclesiastici; ma che la nazione nè può impedire ai cittadini l' unioni di questi corpi, nè abolire le già esistenti; ed in fine, che non è padrona per se stessa delle proprietà dei corpi ecclesiastici, quando cessino d' esistere. I diritti adunque di proprietà, e di esistenza dei corpi morali del clero ricevono una maggiore consistenza dai principj, che ammettono i falsi politici.

CONCLUSIONE.

Varie sono le forme, e distinti gli aspetti, sotto de' quali si possono considerare i beni dol clero, e le di lui proprietà. In qualunque modo però si riguardino, sarà sempre vero, che l' universale proprietà de' beni del clero, è sacra, e rispettabile per i seguaci del Vangelo; e che i di lei diritti sono inalienabili, ed imprescrittibili al pari di qualunque altra proprietà. Imperciocchè essendo sacra independente dall' uomo, e necessaria alla religione cristiana l' esistenza del clero (cap. I.), ne nasce una necessità di sussistenza del medesimo, la quale gli dà qualunque capacità agli acquisti di ogni sorte di possedimenti (cap. II.) in vigore di questa capacità sino dal suo nascere la Chiesa,

e con

e con essa il clero amministrò, e possedè beni liberamente, ed indipendentemente da qualunque permesso, e beneplacito, nei quali possedimenti si scorge un diritto non inferiore a quello, con cui possiede qualunque individuo della società (cap. III.).

Le proprietà che in questo modo vennero ad essere di diritto del clero, furono al certo soggette a quel dominio eminente, ed al sommo impero della nazione, e della sovranità, sotto di cui necessariamente cade tutto quello, che conduce al pubblico bene della società, ed alla felicità dello stato. Ma tanto è lungi, che questo dominio eminente arrechi pregiudizio alle proprietà de' beni del clero, che anzi gli serve di un fermo appoggio, e di una più sicura difesa (cap. IV.). Nel modo stesso, che l' utile, ed il vantaggio sommo, che apportano i beni del clero alla nazione tutta, non fanno essere le proprietà del clero proprietà della nazione, e della società; non essendo mai stata donazione fatta alla nazione, il dono, e la cessione dei loro beni fatta dai cittadini alla Chiesa (cap V.). I corpi ecclesiastici siano regolari, o secolori formano il corpo morale della Chiesa, chiamato clero, quindi i loro possedimenti, le loro proprietà, benchè addette ad un tale, o altro luogo particolare, sono possedimenti, e proprietà del clero in genere, e perciò appartengono al corpo tutto del clero, ed alla Chiesa in modo, che mancando uno o altro corpo particolare i di lui beni, e proprietà, poichè sono proprietà di tutto il clero, debbano rimanere soggette alle leggi della proprietà del clero (cap. VI.). Tanto più che sacre, imprescrittibili, irrevocabili si dimostrano tali proprietà, e loro diritti con quelli stessi, ed identici principj, che dai falsi politici, dandosi l' aria di veri e grandi filosofi, sotto il pretesto del pubblico bene, e della società, impongonsi a tutti, quasi che fossero chiarissime, ed irrefragabili verità dall' autore della natura ad esso loro soltanto manifestate (cap. VII.)

IL FINE.